

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

475° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

—————

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	6
3 ^a - Affari esteri	»	13
4 ^a - Difesa	»	22
5 ^a - Bilancio	»	24
6 ^a - Finanze e tesoro	»	33
7 ^a - Istruzione	»	38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	46
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	48
11 ^a - Lavoro	»	54
12 ^a - Igiene e sanità	»	97
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	102

Giunte

Affari Comunità europee	<i>Pag.</i>	104
-------------------------------	-------------	-----

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	110
RAI-TV	»	113
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	114
Sul ciclo dei rifiuti	»	139
Schengen	»	142
Riforma amministrativa	»	144
Infanzia	»	153

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	<i>Pag.</i>	154
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	155

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	156
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

426^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473)**(R139 b00, B31^a, 0033^o)**Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 476)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0035^o)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio 1999.

Il senatore PASTORE, ricordata l'ampia portata e la complessità della riforma dell'amministrazione centrale dello Stato, rileva che questa avrebbe dovuto più opportunamente seguire la revisione delle norme costituzionali che disciplinano i rapporti tra Stato e regioni.

Venendo al merito dei provvedimenti in esame, evidenzia talune incongruità che postulano l'accorpamento delle funzioni in nuove strutture dicasteriali. In particolare, se per taluni ministeri si rileva una marcata continuità rispetto alle attribuzioni delle strutture esistenti, in altri casi si prevede un accorpamento di funzioni e di competenze; nel complesso, si prevede un'articolazione in strutture assai rilevanti, salvo che per il caso dell'amministrazione dei beni culturali che, per le sue dimensioni non particolarmente consistenti, costituisce un'eccezione della quale non si comprende la ragione. Quanto alla soppressione, quale autonoma struttura dicasteriale, del Ministero per le politiche agricole, non è sufficiente a suo avviso rifarsi allo spostamento, a livello comunitario e regionale, di gran parte delle funzioni pubbliche in materia; si tratta infatti di una motivazione

che può essere adottata anche nel caso di altre amministrazioni, delle quali si prevede invece un potenziamento.

Venendo quindi a considerare la prevista introduzione dell'agenzia – intesa quale struttura agile cui conferire attribuzioni che non attongono alle attività tipiche della pubblica amministrazione –, dichiara di non comprendere le ragioni che motivano l'uso di tale strumento nel caso dell'amministrazione delle finanze. Le attribuzioni del Ministero delle finanze sono infatti, a suo avviso, tra quelle da considerarsi essenziali e proprie della amministrazione pubblica. La devoluzione sostanzialmente integrale di funzioni ad agenzie – come previsto dallo schema in esame – finirebbe per ledere fondamentali diritti e aspettative dei cittadini, che nello svolgimento di quelle funzioni da parte di un'amministrazione pubblica trovano garanzia essenziale.

Richiama quindi l'attenzione sulle funzioni di vigilanza degli ordini professionali. Al riguardo, lo schema in esame detta una specifica normativa solo con riferimento alle professioni legali e a quelle sanitarie, per le quali prevede la conferma della funzione di vigilanza in capo, rispettivamente, alle amministrazioni della giustizia e della sanità. Seguendo invece una non condivisibile impostazione che ricomprende le attività professionali tra quelle di esercizio di impresa, la funzione di vigilanza generale sugli ordini professionali, oggi di competenza del Ministero di grazia e giustizia parrebbe essere rimessa all'istituendo Ministero delle attività produttive. A quest'ultimo proposito ricorda che le funzioni di vigilanza e di controllo non riguardano l'attività delle singole professioni, ma hanno ad oggetto l'organizzazione e le attività degli ordini professionali; essi svolgono, com'è noto, anche funzioni di carattere pubblicistico, come quelle relative alla tenuta degli albi professionali, ciò che giustifica l'attribuzione al Ministero di grazia e giustizia delle funzioni di vigilanza. È conseguentemente inopportuna, a suo avviso, una attribuzione di tali funzioni al Ministero delle attività produttive.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*SUL TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 4090 RECANTE INTERVENTI PER IL GIUBILEO DEL 2000
(A007 000, C01^a, 0178^o)*

Il senatore PASTORE comunica che il proprio Gruppo non ritiene di poter condividere la richiesta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 4090.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO
(A007 000, C01^a, 0178^o)*

Il presidente VILLONE propone che il disegno di legge n. 1388-B, recante disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti

locali, trasmesso dalla Camera dei deputati e già approvato, in prima lettura, dal Senato, sia inserito all'ordine del giorno della Commissione sin dalla prossima seduta.

La Commissione consente.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE dispone che la seduta pomeridiana di domani, giovedì 8 luglio 1999, già convocata per le ore 15, sia anticipata alle ore 14,30, rimanendo confermata la seduta antimeridiana delle ore 8,30.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE comunica che la Sottocommissione per i pareri è convocata giovedì 8 luglio alle ore 14.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

449^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(3807) *Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri

(91) *LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento*

(95) *LISI. - Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione*

(198) *SALVATO ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(471) *GERMANÀ. - Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione*

(1211) *MANCONI. - Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-bis del codice di procedura penale*

(1615) *GRECO ed altri. - Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale*

(1821) *VALENTINO ed altri. - Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta*

(2085) *FOLLIERI ed altri. - Nuove norme del procedimento penale*

(2360) *SERENA. - Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia*

(2531) *LO CURZIO. - Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero*

(2649) *VALENTINO ed altri. - Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale*

(2679) *LA LOGGIA ed altri. - Norme in materia di competenza del pubblico ministero*

(2680) *LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari*

(2834) *CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali*

(3340) **BERTONI.** – *Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato*

(3457) **CARUSO Antonino ed altri.** – *Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale*

(3518) **GRECO.** – *Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini*

(3709) **MARINI ed altri.** – *Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato*

(3712) **MARINI ed altri.** – *Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio*

(3757) **FOLLIERI ed altri.** – *Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale*

e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si passa all'esame dell'articolo 31 del disegno di legge n. 3807.

Il presidente **RELATORE** illustra l'emendamento 31.1, sostituendo la parola «439» con le parole «438, comma 2-ter» in conseguenza dell'avvenuta approvazione degli emendamenti 29.1 e 30.2 (Nuovo testo).

Il senatore **CENTARO** illustra l'emendamento 31.2 volto a sopprimere la parola «sociale» al capoverso 3 dell'articolo 441, come introdotto dall'articolo 31 del testo in esame e sottolinea come tale proposta di modifica intenda consentire un ampliamento dei casi in cui il giudizio abbreviato si svolge in pubblica udienza anziché in camera di consiglio.

Il senatore **SENESE** illustra l'emendamento 31.3 chiarendo che esso è immediatamente collegato all'emendamento 29.1, già approvato dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire si passa all'espressione dei pareri.

Il senatore **PINTO** si rimette alla Commissione sull'emendamento 31.2. Sull'emendamento 31.3 esprime parere contrario, ribadendo la contraddittorietà di tale scelta rispetto al disegno originariamente proposto dal testo approvato dalla Camera dei deputati per il giudizio abbreviato.

Il sottosegretario **AYALA** esprime parere favorevole sull'emendamento 31.1; si rimette alla Commissione sull'emendamento 31.2 ed esprime parere contrario sull'emendamento 31.3, chiarendo peraltro che

tale avviso potrebbe mutare a condizione che nel testo dell'emendamento fosse inserita un'espressione diretta a garantire che gli elementi ulteriori acquisiti d'ufficio dal giudice corrispondano a caratteristiche di non complessità.

Posto in votazione l'emendamento 31.1 è approvato dalla Commissione.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto contrario dei senatori del Gruppo del Partito Popolare Italiano sull'emendamento 31.2, in considerazione del fatto che tale emendamento finirebbe per far cadere criteri di valutazione certa cui riferire la decisione di disporre che il rito abbreviato si svolga in pubblica udienza.

Anche il senatore FASSONE annuncia il proprio voto contrario considerando che l'articolo 147 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, comma 2, contempla i casi di particolare pubblicità del dibattimento anche senza il consenso delle parti quando sussiste un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento.

Messo in votazione, risulta respinto l'emendamento 31.2.

In sede di votazione dell'emendamento 31.3, il senatore SENESE, nel raccomandare l'approvazione di tale proposta emendativa, sottolinea come essa si ponga in stretta correlazione con l'approvazione degli emendamenti 29.1, 30.1 e 30.2 (Nuovo testo) avvenuta nella seduta di ieri, in quanto la previsione della possibilità di un'integrazione probatoria nelle ipotesi in cui il giudice ritenga di non poter decidere allo stato degli atti – integrazione probatoria che potrà essere disposta dal giudice su richiesta delle parti ovvero anche d'ufficio – costituisce il necessario contrappeso all'eliminazione del requisito della decidibilità allo stato degli atti quale presupposto per l'accesso al giudizio abbreviato e al carattere automatico che viene ad assumere il passaggio a tale rito in presenza della semplice richiesta dell'imputato.

Il senatore CENTARO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 31.3, rilevando altresì come esso valga ad evitare un eccessivo sbilanciamento a favore dell'imputato dell'equilibrio fra accusa e difesa.

Il senatore FOLLIERI annuncia anch'egli il voto favorevole sull'emendamento 31.3.

Posti separatamente ai voti sono approvati l'emendamento 31.3 e l'articolo 31 come emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 32.

Il presidente RELATORE illustra gli emendamenti 32.1 e 32.3 e avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 32.2.

Il senatore FASSONE, con riferimento all'emendamento 32.3, manifesta le proprie perplessità, sottolineando come un incremento della diminuzione di pena conseguente all'accesso al rito abbreviato appare difficilmente giustificabile dopo le modifiche introdotte all'assetto di tale istituto con l'approvazione degli emendamenti 29.1, 30.1, 30.2 (Nuovo testo) e 31.3.

Il senatore BERTONI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 32.3 e sottolinea che, con le innovazioni alle quali ha fatto testè riferimento anche il senatore Fassone, vengono significativamente valorizzate le potenzialità deflattive del giudizio abbreviato, garantendo altresì che attraverso tale rito il giudice possa pervenire alla decisione con una sufficiente approssimazione alla verità storica. In questa prospettiva, l'incremento della diminuzione di pena prevista dall'articolo 442 del codice di procedura penale non appare in contrasto con la finalità di incentivare nella misura più ampia possibile tutti quei comportamenti che possono comportare una riduzione dei tempi processuali.

Il presidente RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 32.2.

Il sottosegretario AYALA esprime parere favorevole sugli emendamenti 32.1 e 32.2, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 32.3. Con riferimento a quest'ultima proposta emendativa sottolinea, in particolare, come l'incremento della diminuzione di pena prevista dall'articolo 442 del codice di procedura penale appare, ad avviso del Governo, del tutto non condivisibile in quanto suscettibile di determinare un ulteriore e grave indebolimento dell'efficacia preventiva dell'intero sistema sanzionatorio penale.

Il senatore RUSSO preannuncia che i senatori del Gruppo Democratici di sinistra si orienteranno, nella votazione sull'emendamento 32.3, ciascuno secondo la propria determinazione.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 32.3.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 32.1. Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 32.2.

Posti separatamente ai voti sono approvati l'emendamento 32.3, nonché l'articolo 32 come emendato.

Il presidente RELATORE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3807**Art. 29.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 29.

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

1. L'imputato può chiedere che il processo sia definito all'udienza preliminare.

2. La richiesta può essere formulata, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

2-bis. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato».

29.1

RUSSO, CALVI, SENESE, FASSONE

Art. 30.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. ...

«1. Gli articoli 439 e 440 del codice di procedura penale sono abrogati».

30.1

RUSSO, SENESE, FASSONE, CALVI

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 438 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

“2-ter. L'imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria”».

30.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 31.

Al comma 1, all'articolo 441 ivi richiamato, al capoverso 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'assunzione delle prove di cui all'articolo 439, si procede nelle forme previste dall'articolo 422, commi 2, 3 e 4».

31.1

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 441 ivi richiamato, al capoverso 3, sopprimere la parola: «sociale».

31.2

CENTARO, GRECO, SCOPELLITI, PERA

Al comma 1, nell'articolo 441 ivi richiamato il capoverso 5 è sostituito dal seguente:

«5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione».

31.3

SENESE, FASSONE, RUSSO, CALVI

Art. 32.

Al comma 1, all'articolo 442 ivi richiamato lettera a) al capoverso 1-bis, sostituire le parole: «fascicolo relativo alle indagini preliminari e le prove assunte nell'udienza», con le altre: «fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3 e le prove assunte nell'udienza».

32.1

IL RELATORE

Al comma 1, all'articolo 442 ivi richiamato al capoverso 1-bis, sostituire le parole: «fascicolo relativo alle indagini», con le altre: «fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, la documentazione di cui all'articolo 419, comma 3».

32.2

DI PIETRO, OCCHIPINTI

Al comma 1, all'articolo 442 ivi richiamato, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al comma 2 nel primo periodo le parole “è diminuita di un terzo” sono sostituite dalle altre: “è diminuita da un terzo alla metà”».

32.3

IL RELATORE

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

222^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.**La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE REFERENTE**(166) RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo**(402) PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri**(1141) MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo**(1667) RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo**(1900) BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo**(2205) BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale**(2281) PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo**(2453) SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**(2494) BOCO ed altri. - Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo**(2781) ELIA ed altri. - Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo**(2989) Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo**(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)*

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di ieri, del testo unificato dei disegni di legge pubblicato nel resoconto della seduta del 16 marzo.

Il presidente MIGONE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti all'articolo 13, il cui testo viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna. Avverte altresì che i senatori proponenti hanno rinunciato a illustrare tali emendamenti e dichiara che fa propri gli emendamenti dei senatori assenti, al fine di evitarne la decadenza.

Il relatore BOCO esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.4, 13.7, 13.8, 13.13, 13.14, 13.22, 13.23 e 13.28. Si dichiara invece favorevole agli emendamenti 13.2, 13.3, 13.29 – invitando il rappresentante del Governo a riformularlo nel senso di recepire nel suo testo l'emendamento 13.5 – 13.6, che risulterebbe comunque assorbito dall'emendamento del Governo, 13.30, 13.9, 13.10, 13.11 e 13.12. Esprime altresì parere favorevole su tutti gli emendamenti alle lettere e) ed f) del comma 6, precisando che, ove fosse approvata la soppressione della lettera f) proposta dal Governo con l'emendamento 13.31, la relativa disposizione andrebbe trasferita al comma 11.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 13.32, 13.25, 13.33 e 13.26, prospettando per quest'ultimo la possibilità di coordinarlo eventualmente con l'emendamento 13.33 presentato dal Governo. Infine invita i proponenti a ritirare l'emendamento 13.24 e si rimette al Governo per l'emendamento 13.27.

Il sottosegretario SERRI esprime parere contrario sugli emendamenti 13.1, 13.4, 13.7, 13.8, 13.14, 13.20, 13.21 e 13.28. Invita i senatori proponenti a ritirare gli emendamenti 13.23 e 13.24, mentre si rimette alla Commissione per gli emendamenti 13.10, 13.11, 13.12, 13.15, 13.18 e 13.19.

Esprime poi parere favorevole sugli emendamenti 13.2, 13.3, 13.5 – che accetta di recepire nell'emendamento 13.29 del Governo – 13.6, 13.9, 13.16, 13.17, 13.25 e 13.26, che è disponibile a recepire nell'emendamento 13.33, prevedendo però che tutti i revisori dei conti abbiano una comprovata esperienza nel campo della cooperazione.

Circa gli emendamenti che riguardano la durata in carica delle persone preposte agli organi dell'Agenzia, precisa di essere tendenzialmente favorevole a uniformarla in quattro anni, che è la durata del mandato previsto per i membri del consiglio di amministrazione dall'emendamento 13.30, presentato dal Governo. Pertanto sarebbe favorevole anche all'emendamento 13.27, che è volto a ridurre la durata in carica del direttore da cinque a quattro anni. In ogni caso, se si preferisse evitare la coincidenza temporale dei mandati di tutti gli amministratori dell'Agenzia, sarebbe più opportuno prevedere per il presidente e i membri del consiglio di amministrazione un mandato più lungo di quello del direttore. È pertanto tendenzialmente contrario all'emendamento 13.13.

Dichiara poi che è disposto a riconsiderare l'emendamento 13.32, nel senso che accetterebbe l'attribuzione delle deleghe al presidente, ai consiglieri e al direttore dell'Agenzia da parte del consiglio di amministrazione – come prevede la lettera *g-bis*) dell'emendamento 13.22 – ma è decisamente contrario a prevedere che il consiglio stesso attribuisca le deleghe ai dirigenti o anche deliberi la nomina

dei dirigenti su proposta del direttore, come prevede la lettera *g-ter*) dello stesso emendamento.

Infine il Sottosegretario dichiara di accettare la proposta del relatore, volta a trasferire la lettera f) del comma 6 al comma 11, attribuendo così al direttore dell'Agenzia la facoltà di deliberare gli impegni di spesa. Ritiene però che si debba anche modificare la lettera e) dello stesso comma 6, al fine di evitare che il consiglio di amministrazione sia obbligato ad approvare preventivamente le iniziative di cooperazione finanziate, anche parzialmente, attraverso il Fondo unico.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato ad altra seduta.

ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente MIGONE propone che la seduta già convocata per domani, giovedì 8 luglio alle ore 14,30 sia anticipata alle ore 14.

La Commissione concorda.

La seduta termina alle ore 15,30.

**EMENDAMENTI AL TESTO PREDISPOSTO DAL
COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 166, 402, 1141, 1667, 1900, 2205, 2281, 2453, 2494,
2781, 2989**

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

1. Sono organi dell'Agenzia:

a) il Consiglio di amministrazione composto da cinque membri aventi comprovata competenza e adeguata esperienza nei settori attribuiti all'Agenzia. Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, dura in carica tre anni ed elegge al proprio interno il presidente che ha la legale rappresentanza dell'Agenzia;

b) il direttore scelto tra persone di adeguata qualificazione, nominato dal Ministro per gli affari esteri, su proposta del Consiglio di amministrazione. Il direttore dura in carica cinque anni e può essere confermato per una volta sola;

c) il collegio dei revisori dei conti, composto di due membri effettivi e due membri supplenti, nominati dal Ministro per gli affari esteri, su proposta del Ministro del tesoro».

13.1

PIANETTA

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da «Tali organi» a «presente legge».

13.2

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Dopo il comma 1, inserire il seguente.

«1-bis. Tali organi devono essere nominati, secondo quanto previsto dal presente articolo, ed insediarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

13.3

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 2, sostituire le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro, bilancio e programmazione economica».

13.4

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Presidente dell’Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri; dura in carica quattro anni e può essere riconfermato una sola volta».

13.29

IL GOVERNO

Al comma 3, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», con le seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto».

13.5

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 3, dopo le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «, su proposta del Ministro degli affari esteri e».

13.6

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Il Consiglio di amministrazione dell’Agenzia è composto dal presidente e da quattro membri, scelti fra esperti esterni alla pubblica amministrazione, di elevata e comprovata competenza ed esperienza in materia di aiuto pubblico allo sviluppo, così designati:

a) uno dal Ministro degli affari esteri;

b) uno dal Ministro del tesoro;

c) due dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa approvazione del Consiglio stesso».

13.7

PIANETTA

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia è composto dal presidente e da quattro membri scelti fra persone di elevata e comprova-

ta competenza in materia di cooperazione allo sviluppo. Essi sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su designazione:

- a) uno del Ministro degli affari esteri;
- b) uno del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- c) due del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I membri del consiglio d'amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta».

13.30

IL GOVERNO

Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:

- a) tre dal Ministro degli affari esteri.

13.8

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

- b) uno dal Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica.

13.9

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Al comma 5, lettera c) sopprimere le parole: «previa approvazione del Consiglio stesso».

13.10

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 5, dopo le parole: «Tali nomine sono ratificate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «previa approvazione da parte del Consiglio stesso».

13.11

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Al comma 5, dopo le parole: «ratificate con decreto del Presidente del Consiglio» aggiungere le parole: «, previa approvazione del Consiglio stesso,».

13.12

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 5, sostituire le parole: «quattro anni» con le parole: «tre anni».

13.13

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 6, lettera a), sopprimere la parola: «delibera».

13.14

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Al comma 6, lettera e) ed f) preporre le parole: «in base all'istruttoria ed alle proposte presentate dagli uffici competenti dell'Agenzia».

13.15

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 6, lettera e), sostituire la parola: «approva» con le seguenti: «in base all'istruttoria e alle proposte presentate dai competenti uffici dell'Agenzia, approva».

13.18

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 6, alla lettera e), prima delle parole: «approva le» preporre le seguenti: «in base all'istruttoria e alle proposte presentate dagli uffici competenti dell'Agenzia».

13.19

PIANETTA

Al comma 6, invertire le lettere e) ed f) con le lettere g) ed h).

13.16

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 6, invertire le lettere e) ed f) con le lettere g) ed h).

13.17

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 6 sopprimere la lettera f).

13.31

IL GOVERNO

Al comma 6, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) delibera gli impegni di spesa, sulla base dell'istruttoria e delle proposte redatti dai competenti uffici dell'Agenzia».

13.20

BEDIN, ANDREOTTI

Al comma 6, alla lettera f), prima delle parole: «delibera gli» proporre le seguenti: «in base all'istruttoria e alle proposte presentate dagli uffici competenti dell'Agenzia».

13.21

PIANETTA

Alla lettera g) sopprimere le parole: «e delibera l'attribuzione delle deleghe».

13.32

IL GOVERNO

Al comma 6, dopo la lettera g), inserire le seguenti:

g-bis) delibera l'attribuzione delle deleghe al presidente, ai consiglieri e al direttore;

g-ter) delibera la nomina dei dirigenti dell'Agenzia su proposta del direttore».

13.22

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le delibere di cui alle lettere b) e c) sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante».

13.23

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Al comma 7, dopo le parole «Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «su proposta del Ministro degli affari esteri e».

13.24

SERVELLO, BASINI, MAGLIOCCHETTI

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La carica di presidente e di consigliere di amministrazione dell'Agenzia è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore, membro degli organi di amministrazione o dipendente di enti pubblici economici o società commerciali. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici nominato presidente o consigliere di amministrazione dell'Agenzia è collocato fuori ruolo. Il presidente e gli altri consiglieri di amministrazione decadono dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la condizione di incompatibilità».

13.25

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei quali un revisore effettivo, con funzioni di presidente, e revisore supplente sono designati dal Ministro del tesoro. I revisori devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti e durano in carica tre anni e non sono rinnovabili».

13.33

IL GOVERNO

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Almeno uno dei revisori nominati dal Presidente del Consiglio deve avere comprovata esperienza nel campo della cooperazione».

13.26

PROVERA, TABLADINI

Al comma 10 sostituire la parola: «cinque» con la parola: «quattro».

13.27

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

Al comma 11, sopprimere la lettera d).

13.28

BEDIN, ANDREOTTI, ROBOL

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

170^a seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Guerrini.**La seduta inizia alle ore 15,05.**PER UNA MISSIONE DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, C04^a, 0124^o)

Il PRESIDENTE ipotizza l'effettuazione prossimamente di una visita al contingente italiano impegnato in ambito KFOR in Kosovo.

Conviene unanime la Commissione.

(3420-B) *Concessione dell'uso della bandiera nazionale al Corpo speciale volontario ausiliario dell'Esercito dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine di Malta e introduzione dell'articolo 7-bis del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, in materia di adozione dello stendardo per i corpi dell'arma di cavalleria, per i reggimenti carri e per il reggimento artiglieria a cavallo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno al termine della discussione generale.

Replica il sottosegretario GUERRINI per esprimere avviso favorevole al provvedimento pur precisando che sarebbe opportuno rivedere alcuni passaggi normativi dello statuto dell'Associazione in titolo, che sembra privilegiare l'appartenenza alla religione cattolica.

Si procede all'esame delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

Sulla modificazione del titolo intervengono in senso favorevole il senatore PORCARI – che dissente con quanto affermato dal sottosegretario, giacché l'appartenenza all'Associazione è su base volontaria e non bisogna accettare forme di discriminazione in danno della religione cattolica –, il senatore PELLICINI, contrario a quanto dichiarato dal rappresentante del Governo perché il Sovrano Ordine Militare di Malta merita il massimo rispetto e favorevole alla concessione dello stendardo, e il senatore LORETO, il quale esprime apprezzamento per quanto dichiarato dal sottosegretario Guerrini e condivide la concessione dello stendardo per i reparti di cui al disegno di legge.

Il seguito dell'esame è rinviato, per i concomitanti impegni dell'Aula, alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

BILANCIO (5ª)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 1999

198ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: osservazioni favorevoli)
(R139 b00, B31ª, 0033ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 6 luglio 1999.

Il relatore DE MARTINO Guido giudica le modalità procedurali previste per l'esame dei decreti legislativi inadeguate rispetto all'importanza dell'oggetto della riforma in titolo, sulla quale sarebbe stato altresì auspicabile un dibattito molto più approfondito. Illustra quindi uno schema di osservazioni del seguente tenore, che tiene conto di suggerimenti e rilievi emersi dal dibattito, nonché di considerazioni di merito ulteriori da lui stesso formulate:

«La Commissione bilancio, programmazione economica,

nel valutare positivamente in generale lo schema di decreto legislativo recante "Riforma dell'organizzazione del Governo ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) e articolo 12 della legge n. 59 del 1997", ed in particolare l'istituzione del nuovo Ministero dell'economia e delle finanze, che renderà i rapporti fra Governo e Parlamento più rispondenti al principio di un efficace controllo democratico dell'attività di governo;

esprime le seguenti osservazioni di carattere finanziario:

a) Lo schema di decreto legislativo non riporta la relazione tecnica; è presumibile che ciò rientri nella valutazione governativa d'assen-

za di ripercussioni finanziarie e di incrementi di spesa, nel qual caso però il Governo avrebbe dovuto formulare esplicitamente questa valutazione. Il presupposto è che si tratti della mera riallocazione delle risorse del bilancio già in essere: occorre però esplicitare tale presupposto in relazione a ciascuna norma interessata;

b) I commi 1 e 3 dell'articolo 4 non debbono comportare incrementi di spesa: al proposito va valutata l'opportunità di subordinare la regolazione della materia anche alle prescrizioni che l'ordinamento prevede e prevederà sotto il profilo della consistenza del personale (e della dimensione delle strutture). A tale riguardo, onde evitare il rischio di oneri aggiuntivi, è opportuno chiarire che il divieto di incremento di spesa di cui al comma 1 va inteso come riferito alle risorse in essere nel bilancio in corso di gestione all'atto dell'entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma. Va altresì reso esplicito che il personale di cui al comma 1 va considerato al netto di quello da trasferire alle agenzie ai sensi del titolo II;

c) Per quanto riguarda il titolo II, che disciplina l'ordinamento delle istituende agenzie, la Commissione rileva che, in assenza di vincoli ulteriori, essendo agenzie dotate di autonomia di poteri non solo in termini di autonomia di bilancio, ma anche per il proprio funzionamento e organizzazione, sia pure nei limiti delle disponibilità finanziarie approvate dal Ministro competente, le disponibilità suddette rischiano di essere destinate ad accompagnare le determinazioni relative sull'organizzazione anziché svolgere una funzione di limite. La Commissione inoltre sottolinea l'insufficiente giustificazione della diversità di disposizioni sull'inquadramento finanziario delle agenzie dei vari Ministeri (diverse da quelle fiscali e della protezione civile, i cui finanziamenti invece vengono fissati con la tabella C della legge finanziaria, il che permette il controllo attraverso una decisione parlamentare e l'assolvimento dell'obbligo di copertura), per le quali nulla viene previsto, ad eccezione di un generico rinvio ai limiti delle disponibilità finanziarie approvate dal Ministro competente ai sensi della lettera l) e che presumibilmente si riferiscono al bilancio in corso di gestione all'atto della deliberazione delle modifiche organizzative. Ciò può sostanziare un rischio in termini di controllo e di finanziamento delle libere determinazioni che verranno adottate in materia di organizzazione. A tal fine, occorrerebbe subordinare l'operatività degli articoli 8 e 9 alle determinazioni della legge finanziaria per gli aspetti relativi alla copertura degli oneri contrattuali, alla consistenza delle piante organiche e alla regolazione dei finanziamenti statali mediante lo strumento della tabella C), prevedendo, per ciascuna agenzia, una UPB per le spese correnti, nel presupposto che i capitoli che riguardano quest'ultima si divideranno nei tre oggetti delle spese di funzionamento, delle spese per interventi e delle spese relative alla quota incentivante e, ove necessario, una UPB per le spese in conto capitale. Per quanto riguarda la lettera m) del comma 4 dell'articolo 8, la Commissione osserva che il Governo dovrebbe chiarire il rapporto che passa tra la contabilità civilistica delle agenzie, che verrebbe introdotta anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità pubblica, e quella economica, onde fugare il dubbio che una mancata coincidenza possa com-

portare problemi di armonizzazione statistica e contabile tra agenzie e complesso della Pubblica Amministrazione. L'articolo 9 pone il problema di una riconduzione degli oneri dei contratti del personale alle disponibilità complessive che le leggi finanziarie indicano di anno in anno: l'esigenza di una connessione con i provvedimenti-quadro riguarda anche le forme e i limiti di reclutamento del personale delle agenzie. Il comma 4, lettera a), dell'articolo 9 rappresenta comunque un costo per il settore pubblico. In generale, si osserva che le modalità di finanziamento delle agenzie da parte del bilancio dello Stato che si sostanziano dal punto di vista contabile in una unica UPB, per ogni agenzia, sia pure articolata in tre capitoli, rappresentano una riduzione di significatività del bilancio stesso, che si può presumere direttamente proporzionale alle funzioni trasferite alle agenzie;

d) In merito all'ufficio territoriale del Governo la Commissione osserva che il comma 4 dovrebbe prevedere il trasferimento, oltreché delle strutture, anche delle risorse da parte dei dicasteri interessati alla concentrazione in questo nuovo ufficio di tutte le competenze periferiche ed inoltre che occorrerebbe richiamare l'ammontare delle risorse complessive di cui alla legge finanziaria per gli aspetti relativi alla valorizzazione delle specificità professionali;

e) L'articolo 31, comma 3, relativo al trasferimento al Ministero dell'ambiente delle funzioni e dei compiti attribuiti attualmente a quello delle politiche agricole in materia di polizia forestale e ambientale andrebbe integrato con la previsione del trasferimento anche delle relative risorse finanziarie;

f) La Commissione rileva che esiste un problema generale di mancato compiuto raccordo della riforma dell'ordinamento amministrativo con la recente riforma della struttura del bilancio dello Stato, raccordo comunque richiamato come criterio direttivo dalla lettera m) dell'articolo 12 della legge delega n. 59 del 1997. Sul punto osserva che, tenuto conto dell'attuale struttura del bilancio dello Stato, incentrata prioritariamente sul criterio amministrativo dell'UPB e del centro di responsabilità, mentre a ciascuna agenzia corrisponde un UPB, nulla viene esplicitato nel decreto in esame per i dipartimenti e le direzioni generali. Non risulta quindi sciolto il problema del rapporto tra il processo di attuazione della legge n. 94 del 1997 (riforma del bilancio) e quello relativo alla legge n. 59 del 1999 (riforma dell'amministrazione centrale dello Stato). I due processi dovrebbero essere logicamente paralleli, ma tali non sono, anche per ragioni di ordine cronologico (è venuta prima la riforma del bilancio). Ma ciò può portare alla conseguenza di un'ulteriore significativa modifica del bilancio dello Stato;

g) Il titolo V contiene norme che, avendo applicazione anticipata, sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

La Commissione segnala, in ordine all'istituzione di 4 agenzie fiscali (art. 52) che l'articolo 54, comma 2, non è raccordato con l'articolo 65, comma 2. In assenza di un coordinamento tra i due strumenti (di cui l'uno di natura pattizia e l'altro legislativo) si potrebbero determinare problemi anche di copertura finanziaria. Inoltre, tenuto conto delle disposizioni della legge n. 94 del 1997 sulla distinzione nell'ambito delle

UPB di parte corrente tra spese di funzionamento e spese per interventi, il comma 4 del suddetto art. 54 andrebbe modificato nel senso di dare evidenza contabile anche alle spese per interventi, oltre che a quelle di funzionamento, sia pure a livello di capitoli. La Commissione segnala che i corrispettivi per i servizi prestati a soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), possono configurarsi come un nuovo onere a carico della finanza pubblica, specie se si tratta di servizi che già adesso costituiscono oggetto dell'attività di pubbliche amministrazioni, mentre l'articolo 66, che, rinvia la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie alla contrattazione collettiva, non esplicita il rinvio alle risorse determinate con la legge finanziaria per la copertura dei relativi oneri. La determinazione delle dotazioni organiche è poi demandata, dalla lettera c) del comma 2, al regolamento di amministrazione delle singole agenzie, senza fissare alcun limite in proposito. L'articolo 68 stabilisce un nuovo onere a fronte del quale non viene indicata una idonea modalità di copertura finanziaria, non essendo sufficiente il rinvio agli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero delle finanze e dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. L'articolo 69, infine, non detta una clausola di salvaguardia finanziaria in ordine all'inquadramento del personale nelle dotazioni organiche del Ministero e delle agenzie. Inoltre il comma 2, nel rinviare all'applicazione degli istituti e delle procedure che regolano le relazioni sindacali, non richiama anche gli istituti e le procedure che regolano la contrattazione collettiva nel settore pubblico;

h) Per quanto riguarda l'area dell'istruzione non universitaria, la Commissione segnala che l'articolo 70, comma 3, secondo periodo, nulla dispone relativamente agli oneri di istituzione e di funzionamento, limitandosi il comma citato a rinviare la disciplina dell'organizzazione dello stesso ad un regolamento. Si segnala, peraltro, che a decorrere dall'entrata in vigore di tale regolamento, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali, nonché i provveditorati agli studi. Se lo scopo della norma è quello di utilizzare le risorse finanziarie e di personale di tali ultime strutture per sopperire ai costi del nuovo organo istituito, sarebbe opportuna una esplicita specificazione in tal senso. Si segnala, inoltre, che il comma 4 dello stesso articolo prevede che il riordino dell'area in questione sia definitivamente attuato entro l'anno 2000, garantendo l'invarianza della spesa per le dotazioni organiche di personale prevista dal D.P.C.M. 30 luglio 1996. Non è chiaro, tuttavia, se il richiamo di un atto normativo del 1996, sul quale sono state quindi applicate le riduzioni delle dotazioni organiche disposte con le manovre finanziarie per il 1997 e il 1998, sia volto ad escludere l'applicazione di tali riduzioni o a prevedere la ricostituzione delle decurtazioni intervenute: in tal caso, si tratterebbe, evidentemente, di un onere non coperto, oltre che di una disposizione in contrasto con la vigente normativa in materia di pubblico impiego. Infine, nulla si dispone sui costi derivanti dal comma 5;

i) In merito all'articolo 71, occorre introdurre una clausola di salvaguardia finanziaria (come, ad esempio, la previsione dell'invarianza degli oneri);

l) In relazione all'agenzia di protezione civile, analogamente a quanto previsto dall'articolo 54 per le agenzie fiscali, appare opportuno ribadire che il fondo relativo ai trasferimenti erariali all'agenzia di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 79) sia da intendersi come sostitutivo e non aggiuntivo rispetto al fondo per la protezione civile attualmente previsto dalla tabella C della legge finanziaria e procedere alla evidenziazione dei trasferimenti in questione con due distinti stanziamenti di tale tabella, corrispondenti uno alle spese di funzionamento e un altro a quelle per gli interventi. L'articolo 80, in materia di personale, non rinvia espressamente alle risorse da reperire con la legge finanziaria per la copertura dei relativi oneri. Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre la possibilità di assunzioni con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta. In proposito, non è chiaro se si tratti di assunzioni già previste (e in tal caso sarebbe opportuno specificare che possono avvenire solo nei limiti degli attuali stanziamenti) o se sia invece necessario attivare risorse finanziarie aggiuntive (per cui sarebbe indispensabile individuare una modalità di copertura finanziaria);

m) L'articolo 81 sembra comportare un aggravio di oneri rispetto alla situazione attualmente esistente, oltre a porre problemi di coordinamento con le vigenti disposizioni in materia di assunzione presso le pubbliche amministrazioni. Il comma 2 prevede, inoltre, l'inquadramento del personale di ruolo attualmente in servizio presso le strutture della protezione civile (anche se appartenente ai ruoli di altre amministrazioni dello Stato o di altri enti pubblici), rinviando alla contrattazione integrativa l'equiparazione di qualifiche e profili professionali per il personale proveniente dai diversi comparti, senza però dettare clausole di salvaguardia finanziaria o fare esplicito riferimento alle risorse stanziare in legge finanziaria per la copertura degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali;

n) Per quanto riguarda l'articolo 83, comma 6, il quale prevede che con appositi regolamenti possano essere trasferite all'agenzia ulteriori funzioni svolte da amministrazioni pubbliche in materia di formazione professionale, occorre menzionare esplicitamente il trasferimento del personale addetto a tali funzioni.

La Commissione osserva inoltre che:

la riduzione del numero dei Ministeri, pur generando nuovi problemi in ordine alla capacità di direzione politica complessiva delle nuove strutture che si verranno ad istituire – per cui appare necessaria l'approvazione, in tempi rapidi e comunque contestuali all'avvio della riforma, della proposta di revisione costituzionale dell'articolo 95 – è una riforma significativa e positiva non solo dell'apparato amministrativo, ma della stessa struttura di governo, in quanto destinata a generare maggiore coesione della compagine governativa, maggiore univocità di indirizzo politico-amministrativo, e quindi più chiare e definite individuazione di responsabilità; a tale riguardo, è utile comunque un ulteriore approfondimento, soprattutto per quei settori in cui sono necessarie strutture di coordinamento con le sedi decisionali comunitarie;

l'istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, mantenendo sostanzialmente inalterate le competenze dei due attuali Ministeri, analogamente a quanto già avvenuto in altri paesi europei, ne unifica la direzione politica ed amministrativa, accorpando in un unico centro di conduzione e responsabilità la politica delle entrate e la politica delle spese; pur con molteplici conseguenti problemi gestionali, anche tenuto conto dei tempi e dei modi utilizzati per accorpare i Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di per sé tale unificazione renderà più lineare il processo di formazione delle politiche economico-finanziarie e quindi più rispondenti all'interesse generale del Paese. Il numero delle strutture (dipartimenti e agenzie) in cui si articolerebbe il nuovo Ministero è superiore al numero delle attuali strutture: ciò non è coerente con i criteri della delega, per cui è auspicabile, in particolare per le strutture in materia fiscale e demaniale, la previsione di un più congruo accorpamento. Il cambio di denominazione non deve comunque significare la rinuncia a principi, criteri e metodi di programmazione sia riferiti a indirizzi generali, che a specifici settori e ad aree territoriali;

nell'articolo 25 occorrerebbe specificare quali siano le funzioni del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che vengono trasferite al Ministero delle attività produttive. La Commissione è contraria al trasferimento di funzioni attinenti alle politiche di coesione, che sarebbe comunque in contrasto con quanto previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera c);

parallelamente al processo di riordino dei Ministeri e di riforma dell'apparato amministrativo deve essere sviluppato e rafforzato anche il processo di informatizzazione della pubblica amministrazione, che presenta lentezze, ritardi e insufficienze di fondi, per cui occorre un congruo sforzo aggiuntivo per rilevanti investimenti in tecnologie informatiche e per la formazione professionale;

in ordine alle agenzie sarebbe opportuna una diversa valutazione da parte del Governo che, pur nella diversità di funzioni e operatività, si fondasse sull'unicità della configurazione giuridica, onde non riprodurre confusi schemi di apparati disomogenei e non rispondenti a criteri di univocità già al momento della loro formazione, chiarendo comunque la loro appartenenza al settore pubblico, le norme e le procedure per il controllo, e il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

il mantenimento, all'articolo 11, della figura e della funzione del Prefetto, che assume anche quelle di Commissario del Governo, in uno con la trasformazione delle Prefetture, sembra non coerente con gli indirizzi di responsabilizzazione regionale e locale perseguiti in questi anni. Anche la concentrazione del nuovo ufficio di compiti amministrativi più disparati attinenti per altro anche alle funzioni residue, non precisate, di diversi numerosi Ministeri, sebbene negli intenti corrisponda al criterio dell'unicità e della responsabilità, in effetti contraddice il principio dell'omogeneità delle funzioni in capo ad uno stesso organo, generando la formazione e l'espansione di una struttura amministrativa del tutto atipica rispetto alle direttive del riordino amministrativo;

al fine di garantire che il processo di riforma della pubblica amministrazione possa svolgersi in condizioni ottimali, occorre celermente e puntualmente dare attuazione alla delega concernente il trasferimento di competenze alle Regioni e agli Enti locali, che per sue varie parti, come ad esempio la riforma del mercato del lavoro e del collocamento registra non giustificati ritardi; peraltro, la mancata unificazione di competenze in materia di sicurezza del lavoro contraddice il principio contenuto nella delega concernente l'unicità dell'ufficio in rapporto alla funzione, e quindi bisognerebbe prevedere la specifica competenza di un dipartimento del nuovo Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per tutta la suddetta materia, o l'istituzione di una nuova specifica agenzia».

Interviene per dichiarazione di voto il senatore VEGAS il quale, dopo aver segnalato che non sono chiari, nell'ambito dello schema di decreto in esame, i meccanismi che dovrebbero garantire il controllo delle risorse finanziarie utilizzate dalla pubblica amministrazione, evidenzia che la delegificazione proposta è molto ampia, tanto da consentire di disciplinare in futuro una materia finora oggetto di riserva di legge anche attraverso lo strumento regolamentare. Esprime poi preoccupazione per la parte concernente le agenzie, di cui non è chiara la natura giuridica e sarà pertanto molto difficile, in presenza dell'ampia autonomia anche di bilancio loro riconosciuta, controllarne l'evoluzione della spesa. Sarebbe necessario altresì esplicitare meglio, così come riconosciuto dallo stesso relatore, che la riforma sarà attuata a costo zero, così come sarebbe auspicabile un maggiore dettaglio di informazioni sulla struttura dei bilanci delle agenzie. Nel considerare condivisibile lo schema di osservazioni del relatore - in particolare quelle contenute nelle lettere c) ed l) come da lui modificate -, che tuttavia non sono vincolanti per il Governo, preannuncia il voto di astensione della propria parte politica, in considerazione dell'obiettivo, in sé apprezzabile, della razionalizzazione perseguita dal decreto legislativo.

Il senatore CURTO, ricordando che il proprio Gruppo ha inizialmente sostenuto l'obiettivo di una riforma dell'apparato ministeriale, esprime l'avviso che alla riforma in esame si sia pervenuti senza passare attraverso un confronto partecipato, nell'ambito sia delle varie forze politiche, che delle parti interessate. La mancanza di una norma di copertura finanziaria priva il provvedimento della necessaria incisività per quanto riguarda il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato di aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione: tale efficienza, infatti, non può che poggiare sulla formazione professionale delle risorse umane e sulla dotazione delle strutture con moderni strumenti di lavoro, per cui è verosimile che nei prossimi anni si verifichi un abbassamento della qualità dei servizi pubblici. Nel sottolineare poi che il ruolo delle agenzie dovrebbe senz'altro essere chiarito alla luce della loro estesa autonomia, fa presente che la mancata consultazione dei sindacati, tenuto conto dei recenti episodi riguardanti l'intervento sulle pensioni, comporterà un

ostacolo di non poco conto nella fase attuativa del provvedimento. In conclusione, giudica criticabile sotto diversi aspetti la proposta del Governo.

Il senatore TAROLLI esprime apprezzamento per gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame, ma preannuncia un voto di astensione, in considerazione della mancanza di chiarezza di molte parti del testo.

Il senatore FIGURELLI, nel preannunciare il proprio voto favorevole sullo schema di decreto legislativo, fa presente che tale riforma consente di superare una frantumazione strutturale delle scelte attribuibili alla precedente configurazione dell'amministrazione e di evitare i ritardi o paralisi nella realizzazione delle decisioni, anche legislative; ne deriva un rafforzamento della capacità strategica di indirizzo e programmazione. Tenuto conto del legame tra la riforma in esame e l'accresciuto ruolo di Regioni ed Enti locali in seguito al trasferimento di funzioni, interventi finalizzati a realizzare un auspicabile avvicinamento tra amministrazioni pubbliche e cittadini, ritiene necessario limitare il rinvio a successivi regolamenti e decreti ministeriali ed evitare di attribuire a Regioni ed Enti locali funzioni esclusivamente residuali. Per quanto riguarda l'Ufficio territoriale del Governo, evidenzia che esso non deve essere considerato come una mera sommatoria di strutture e funzioni attualmente diversificate, quanto piuttosto quale rappresentazione di una capacità polifunzionale e centrale elemento di snodo dell'amministrazione dello Stato. Nel sottolineare la necessità di procedere ad un trasferimento contestuale di risorse e di funzioni, propone di prevedere in forma generalizzata che Regioni ed Enti locali possano attribuire parti delle proprie funzioni alle agenzie mediante la stipulazione di convenzioni.

Si sofferma poi sull'unificazione dei Ministeri delle finanze e del tesoro, evidenziando le maggiori opportunità che potrebbero delinarsi per gli strumenti della programmazione negoziata e per le politiche territoriali; occorre a tal fine evitare l'indebolimento del Dipartimento per le politiche di coesione o una impostazione eccessivamente centralistica della struttura ministeriale. Dopo aver segnalato l'opportunità di prevedere due agenzie fiscali, esprime perplessità in ordine alla soppressione del Ministero dell'agricoltura, anche in considerazione del necessario collegamento, nella politica nazionale, tra Regioni e Unione europea; peraltro il recente dibattito in merito alle questioni relative alla sicurezza alimentare non consentono di ricondurre il settore agricolo ad una mera logica di produzione di beni. Analoghe considerazioni possono essere svolte, a suo avviso, in relazione al trasferimento delle competenze in materia di telecomunicazioni al Ministero per le attività produttive. Nel ribadire l'esigenza di una coerenza tra gli obiettivi e le finalità della riforma e gli strumenti e le forme per la loro realizzazione, tenuto anche conto di quanto evidenziato dal relatore in ordine agli aspetti finanziari, propone che sia prevista la predisposizione di una relazione tecnica, al fine di fornire una misura dell'efficacia dell'azione amministrativa in relazione alla gestione finanziaria.

Dopo che il presidente COVIELLO si è impegnato a riportare in sede di Commissione bicamerale le considerazioni emerse dal dibattito, la proposta di osservazioni illustrata dal relatore viene posta ai voti e accolta.

La seduta termina alle ore 15,30.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

278^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
THALER AUSSERHOFER*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 8,45.***IN SEDE CONSULTIVA****Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: osservazioni favorevoli)
(R139 b00, B31^a, 0033^o)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il relatore CASTELLANI illustra le osservazioni allo schema di decreto legislativo – che tengono conto anche delle considerazioni svolte emerse nel corso del dibattito –, facendo presente che esso contiene principi generali di riorganizzazione e di riduzione del numero dei Ministeri, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 59 del 1998.

In particolare, nello schema di decreto si prevede la istituzione del Ministero dell'economia e delle finanze con l'accorpamento delle funzioni dell'attuale Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con quelle del Ministero delle finanze.

In attesa della costituzione del Ministero dell'economia e delle finanze, il provvedimento prevede la riorganizzazione del Ministero delle finanze attraverso la costituzione di una struttura di I livello con rilevanza di dipartimento (amministrazione centrale) e la costituzione di 4 agenzie fiscali (delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio) come strutture di II livello.

La riorganizzazione prevista appare pienamente rispondente ai principi contenuti nella delega e ampiamente motivata anche dalle osserva-

zioni che, a proposito delle ipotesi di riforma dell'amministrazione fiscale, sono state formulate dal Fondo monetario internazionale in coerenza con analoghe ristrutturazioni già positivamente attuate in altri paesi europei ed extraeuropei.

Ciò premesso, egli propone alla Commissione di esprimersi favorevolmente, osservando che appare opportuno, da parte del Governo, una valutazione ulteriore rispetto alla possibilità di definire meglio i rapporti tra agenzie fiscali ed i contribuenti, in coerenza con i principi contenuti nel disegno di legge sullo statuto del contribuente, già approvato dal Senato.

Il Governo dovrebbe inoltre chiarire quale sia l'esito finale della riforma con riguardo alla utilizzazione del personale attualmente in servizio, prefigurando tempi e modalità di inquadramento che, anche attraverso la riqualificazione del personale, eviti esuberi e penalizzanti mobilità.

Va considerata inoltre la possibilità, pur nel rispetto delle autonome esigenze di organizzazione delle agenzie, che non venga contraddetta l'attuale localizzazione territoriale degli uffici delle entrate, del territorio e delle dogane, tenuto conto anche della esigenza di un necessario raccordo con il sistema delle autonomie locali.

Da ultimo, occorre che il Governo valuti la necessità, nella costituzione della agenzia del territorio, di non privare la predetta agenzia delle funzioni valutative e del relativo personale, attesa la complessità del processo di rivalutazione del patrimonio immobiliare previsto dall'articolo 18 della legge n. 133 del 1999 e tenuto anche conto della opportunità di mantenere all'interno di tale agenzia l'Osservatorio dei valori immobiliari, per la evidente connessione con l'esigenza di un costante aggiornamento dinamico del sistema dei valori catastali. Le esigenze di unitarietà tra momento gestionale e momento valutativo del comparto immobiliare, a suo giudizio, rendono in un certo qual modo problematica la stessa prospettiva di tenere separate l'Agenzia del Demanio e quella del Territorio.

Il Relatore formula infine una raccomandazione al Governo affinché venga meglio definita la possibilità, per il Ministero e per le Agenzie fiscali, di costituire o acquisire partecipazioni nelle società o consorzi che gestiscono la informatizzazione dell'Amministrazione finanziaria, al fine di salvaguardare la uniformità del trattamento dei dati e l'accesso ai medesimi, assicurando al Ministero il compito di coordinare il sistema informativo della fiscalità nell'ambito della rete unitaria della pubblica amministrazione.

Per dichiarazione di voto sulle osservazioni illustrate, interviene il senatore COSTA, il quale non condivide l'apprezzamento formulato dal relatore per la riforma dell'organizzazione del Governo, né tanto meno per quella relativa al Ministero delle finanze. A suo parere, infatti, con la soppressione di numerosi Ministeri si rischia di consegnare interi comparti della Pubblica amministrazione alla sola responsabilità dei dirigenti, perpetuando l'errore già compiuto con il Ministero delle politiche agricole. Più in particolare, la radicale riforma del modulo organizzativo

dell'Amministrazione finanziaria, che appare comunque ad uno stadio pressoché sperimentale, interviene in un momento di forte innovazione legislativa: il sovrapporsi di queste due condizioni potrebbe avere riflessi pesantissimi sul gettito e, conseguentemente, comportare inasprimenti fiscali. Per tutti questi motivi, preannuncia il voto contrario dei senatori di Forza Italia.

Il senatore BONAVIDA dichiarando il pieno consenso della propria parte politica sulla riforma proposta dal Governo, apprezza, peraltro, l'osservazione del relatore Castellani, relativa all'esigenza di non privare l'Agenzia del territorio delle funzioni valutative in materia di valori immobiliari. Dal suo punto di vista, però, è opportuno che la Commissione si esprima chiaramente anche sulla proposta di unificare l'Agenzia del Territorio e quella del Demanio, la cui separazione non appare coerente ad un disegno razionalizzatore, visto che all'Agenzia del demanio è assegnato unicamente la funzione di dismettere al meglio gli immobili del patrimonio dello Stato.

Il senatore VENTUCCI apprezza i rilievi formulati dal relatore Castellani, poiché da essi emergono chiaramente gli aspetti più critici e problematici della riforma del Ministero delle finanze. Gli strumenti utilizzati per imporre una svolta radicale all'Amministrazione finanziaria, sulla cui opportunità non può non convenirsi, non appaiono assolutamente adeguati agli obiettivi della riforma. In particolare manca, come giustamente sottolineato anche dal Relatore, un raccordo tra le modalità operative delle Agenzie e le disposizioni dello statuto del contribuente, mentre l'Agenzia del territorio viene privata della funzione valutativa, vero e proprio cardine della amministrazione della fiscalità immobiliare.

Il senatore ALBERTINI formula un apprezzamento degli indirizzi di fondo della riforma recata dallo schema di decreto legislativo, ma ritiene condivisibili anche le osservazioni illustrate dal relatore Castellani, che ben colgono alcuni aspetti meritevoli di approfondimento. A suo giudizio, in particolare, appare opportuno sollecitare il Governo ad evitare ogni possibile discrasia tra l'autonomia organizzativa delle singole Agenzie, l'attuale localizzazione territoriale degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e le esigenze del sistema delle autonomie locali. A suo parere, inoltre, le Agenzie del demanio e del territorio vanno unificate in una sola struttura.

Il senatore PEDRIZZI ritiene improcastinabile la riforma dei Ministeri, ancora strutturati su modelli di stampo ottocenteschi, ma contesta sia l'utilizzo della delega legislativa – che non consente il necessario approfondimento in sede parlamentare – sia le soluzioni adottate dal Governo.

Nel merito, le osservazioni del relatore Castellani appaiono viziate da una contraddizione di fondo tra l'apprezzamento, eccessivo, degli indirizzi di riforma del Ministro delle finanze e le osservazioni relative ai

punti da modificare. A suo giudizio, esiste un vizio radicale della proposta del Governo consistente nell'innestare la riforma della struttura amministrativa in un momento di vorticoso e continua innovazione normativa. In particolare, egli sottolinea l'incertezza degli esiti della riforma per quanto riguarda il personale del Ministero delle finanze e, soprattutto, il rischio di un ulteriore accentramento della struttura amministrativa, in netta controtendenza con gli indirizzi di federalismo fiscale. Per tutti questi motivi, preannuncia il voto contrario dei senatori di Alleanza nazionale sulle osservazioni illustrate dal relatore.

Il relatore CASTELLANI, raccogliendo le considerazioni formulate dai senatori Bonavita e Pedrizzi, modifica le osservazioni, rispettivamente, proponendo al Governo di valutare l'opportunità di costituire un'unica agenzia del territorio e del demanio, e ridimensionando apprezzamenti contenuti in premessa sugli indirizzi di riforma del Ministero delle finanze.

Prende quindi la parola il sottosegretario VIGEVANI, a giudizio del quale le osservazioni proposte dal relatore colgono alcuni aspetti critici della proposta di riforma, pressoché inevitabili in un processo complesso e difficile che coinvolge una delle maggiori strutture ministeriali. La proposta di riforma del Ministero delle finanze si fonda sulla convinzione di dover cercare un recupero di efficienza dell'azione amministrativa, superando gli ostacoli attualmente posti dall'ordinamento pubblicitario dell'Amministrazione finanziaria. Come sollecitato in anni passati dallo stesso professor Tremonti, occorre adeguare la macchina amministrativa al contesto radicalmente innovato delle norme tributarie. Si è deciso quindi di intervenire su due aspetti particolarmente problematici dell'attuale assetto, e cioè l'assenza totale di autonomia gestionale e di responsabilità amministrativa e la eccessiva centralizzazione decisionale. L'autonomia dei dirigenti e una struttura realmente decentrata, rappresentano, infatti, gli obiettivi di riforma dell'Amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda il personale, continua il Sottosegretario, l'organico attuale presenta scarsità al Nord ed esuberi al Sud, prevalenza di impiegati per funzioni di livello medio-basso e assenza di dipendenti con professionalità di livello medio-alto, adeguati a svolgere delicate funzioni accertative. Naturalmente, il processo di riforma avverrà nel pieno rispetto delle garanzie dei dipendenti, ma nella consapevolezza che l'attuale disciplina del pubblico impiego non consente di superare gli ostacoli che si frappongono all'ammodernamento del comparto in questione. Anche in seno al Governo la questione è stata a lungo dibattuta ed è prevalso l'orientamento di approdare a strumenti negoziali e contrattuali, anche svincolati dalla contrattazione nazionale, in grado di incentivare e valorizzare il recupero di efficienza e di produttività.

Sulla proposta di unificare l'agenzia del demanio e quella del territorio, egli fa presente le peculiarità del settore del demanio pubblico, caratterizzato da straordinarie potenzialità, fondate sulla rilevante consistenza del demanio pubblico, e dalla estrema inefficienza della gestione stessa, ragion per cui occorre attribuire ad una sola agenzia la responsa-

bilità di gestire con criteri manageriali e di mercato tale immenso patrimonio.

Dopo che la presidente THALER AUSSERHOFER ha verificato la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva le osservazioni favorevoli illustrate dal senatore Castellani, come da ultimo integrate e modificate.

La seduta termina alle ore 9,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 1999

328^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente*

BISCARDI

indi del Presidente

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Delfino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(662) SPECCHIA ed altri. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(703) MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica*

(1376) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – *Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(1411) MINARDO ed altri. – *Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica*

(2965) COSTA. – *Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione*

– e **petizione n. 447** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 luglio 1998, nella quale – ricorda il presidente BISCARDI – il relatore Occhipinti, dando conto della conclusione anticipata dei lavori del Comitato ristretto su iniziativa di un Gruppo politico, aveva presentato un suo testo, invitando la Commissione ad assumerlo a base della successiva discussione. Invita pertanto i Gruppi politici a manifestare il proprio orientamento sulla proposta del relatore.

Il senatore MASULLO riconosce che il testo proposto dal relatore Occhipinti è il frutto di un lungo lavoro, svolto anche e soprattutto in sede ristretta. Ritiene tuttavia che permangano alcuni nodi irrisolti, quale ad esempio il rapporto con l'ordinamento generale dello Stato e in particolare il condizionamento degli organici statali alle decisioni di un'autorità esterna all'ordinamento. Propone pertanto un rinvio dell'esame dei provvedimenti in titolo, onde poter svolgere gli approfondimenti necessari a rendere il testo giuridicamente soddisfacente.

Il senatore RESCAGLIO si esprime in senso contrario alla proposta di rinvio, ritenendo che ogni eventuale miglioramento al testo possa avvenire nella successiva fase di discussione nel merito. A suo giudizio, la questione è infatti già stata sufficientemente approfondita nei due anni intercorsi dall'inizio dell'esame dei disegni di legge e il testo presentato dal relatore ha raccolto argomentati apprezzamenti nel corso delle audizioni svolte sull'argomento.

Anche ad avviso del senatore ASCIUTTI la Commissione ha avuto tutto il tempo per approfondire gli aspetti più delicati della questione. Si augura pertanto che, anche con l'apporto del Governo, sia possibile risolvere i nodi che restano da sciogliere e portare avanti l'*iter* del provvedimento. Né d'altronde comprende l'utilità di un rinvio, atteso che la Commissione sta esaminando i disegni di legge in sede referente ed in prima lettura: non mancheranno pertanto, sottolinea, le sedi per svolgere tutti gli approfondimenti necessari. Pur condividendo alcune perplessità con riguardo al testo proposto dal relatore, auspica pertanto che esso venga sollecitamente preso a base dalla Commissione e successivamente migliorato attraverso la presentazione di opportuni emendamenti.

Il senatore MONTICONE ricorda che nelle numerose audizioni – svolte dapprima in sede ristretta e poi, dopo la conclusione dei lavori del Comitato ristretto, in sede di Ufficio di Presidenza – sono state ascoltate le ragioni di tutte le parti interessate e sono state acquisite significative memorie in ordine sia alla disciplina recata in materia dal diritto canonico sia agli aspetti più propriamente attinenti al diritto costituzionale. Ritiene pertanto che la questione sia già stata sufficientemente dibattuta e che la richiesta di rinvio si configuri come un mero tentativo di dilazionare i tempi di esame. Manifesta quindi il proprio profondo disagio di fronte all'ennesima occasione perduta per entrare nel merito del provvedimento.

La senatrice PAGANO nega decisamente che il Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo intenda evitare la discussione sui contenuti del provvedimento: se così fosse, ritiene infatti che non si sarebbe neanche giunti al punto in cui attualmente la Commissione si trova. È tuttavia innegabile che il testo presentato dal relatore presenti un nodo cruciale non ancora risolto: la revoca della idoneità degli insegnanti di religione cattolica, ad opera dell'autorità diocesana. A questo proposito, ricorda la disponibilità manifestata in più occasioni dalle autorità vaticane a favo-

rire il raggiungimento di un punto di equilibrio coerente con l'ordinamento statale italiano. Non è infatti in alcun modo compatibile con gli strumenti di tutela dei lavoratori italiani un meccanismo secondo il quale un dipendente dello Stato italiano possa essere licenziato per ragioni non attinenti allo svolgimento del proprio lavoro. Inoltre, non può essere sottaciuto il rischio che, a seguito di un massiccio ricorso al meccanismo della revoca, debba essere nominato un numero crescente di insegnanti di religione cattolica, con conseguente ampliamento degli organici.

Nel confermare pertanto che il suo Gruppo non nutre alcun sentimento di chiusura nei confronti dei provvedimenti in titolo, ma ha dimostrato anzi una sensibilità ben maggiore di altre compagini politiche che hanno governato l'Italia per decenni, ribadisce l'esigenza di un approfondimento che consenta di individuare gli strumenti più opportuni per difendere i diritti di questa particolare categoria di lavoratori. A tal fine, ritiene che una settimana sia sufficiente per acquisire le necessarie intese.

Il senatore BERGONZI conviene con le argomentazioni addotte dalla senatrice Pagano: a suo giudizio, il mantenimento dell'istituto della revoca rischia infatti di allontanare l'esito positivo della discussione in corso. Né ad altri motivi può addebitarsi il ritardo subito dall'*iter* dei provvedimenti.

Il senatore TONIOLLI esprime sconcerto per l'andamento della discussione. A fronte dei diritti dei lavoratori esiste infatti, ricorda, anche il diritto dei genitori ad ottenere l'insegnamento della religione cattolica per i propri figli; né può negarsi che, fino ad oggi, nessuno si sia preoccupato di tutelare quei lavoratori, relegandoli ad una situazione di perenne precarietà. Invita pertanto la Commissione ad entrare nel merito del provvedimento, senza ulteriori indugi.

Il presidente OSSICINI rileva che, stante la delicatezza della questione, ha ritenuto di concedere la parola a coloro che ne facevano richiesta, anche in deroga alla norma regolamentare secondo cui sulla richiesta di sospensiva può intervenire un oratore per Gruppo.

Il senatore LORENZI ritiene che la questione dello stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica dovrebbe essere affrontata nel più ampio contesto dello stato giuridico di tutti i docenti. Conviene peraltro con le osservazioni della senatrice Pagano sulla tutela dei lavoratori, a condizione che questo termine non abbia una connotazione discriminatoria rispetto ad altre categorie professionali. Quanto all'istituto della revoca, egli invita la Commissione a valutarlo sotto un altro profilo: esso potrebbe infatti costituire l'opportunità per estendere anche agli altri insegnanti meccanismi di valutazione periodica che li affrancassero dall'attuale sistema di assoluta e perenne impunità ed irresponsabilità. Né può convenire pienamente con le osservazioni di chi teme che una tale disciplina dovrebbe poi estendersi a tutte le altre componenti reli-

giose della società, come se l'Italia fosse davvero un Paese multireligioso.

Si esprime conclusivamente in senso contrario alla proposta di rinvio, ritenendo preferibile discutere sollecitamente sui contenuti della proposta del relatore, in ordine alla quale auspica un maggiore coordinamento con la riforma dei cicli scolastici *in itinere*.

A giudizio del senatore MELE, la questione della revoca è un problema reale, che occorre risolvere in modo soddisfacente se si intende percorrere la via dell'inquadramento in ruolo degli insegnanti di religione cattolica; altrimenti, nulla vieta che tale insegnamento sia impartito in sedi diverse dalle scuole statali.

Replica poi al senatore Lorenzi che la società italiana non presenta alcuna omogeneità religiosa, ma anzi si avvia ad una evoluzione in senso multireligioso e multi-etnico. A fronte di ciò, permangono invece una forte pressione a favore dell'insegnamento della religione cattolica e una corrispondente discriminazione a danno degli studenti che scelgono di non avvalersene.

Il senatore BISCARDI ricorda che originariamente il collocamento in ruolo degli insegnanti di religione cattolica era stato proposto nell'ambito del più generale (ed infelice) contesto dell'inquadramento degli insegnanti precari. Già nel corso dei lavori del Comitato ristretto erano tuttavia emersi profili di difficile soluzione: anzitutto, il dubbio se, trattandosi di un insegnamento facoltativo, lo Stato potesse accollarsi un onere fisso per l'inquadramento in ruolo di tali docenti; inoltre, l'esigenza di una verifica statale sulla preparazione di tali insegnanti, parallela al conferimento dell'idoneità da parte dell'autorità religiosa; infine, proprio l'istituto della revoca dell'idoneità da parte dell'autorità diocesana, che appare del tutto incompatibile con l'ordinamento statale.

Nel ricordare che il Governo D'Alema ha, per la prima volta dopo decenni, affrontato positivamente la questione compiendo sforzi molto più efficaci che in passato, sollecita quindi una mediazione alta, che non scada in compromessi di basso profilo.

Il senatore BEVILACQUA sottolinea che i provvedimenti in titolo sono all'esame della Commissione dall'ottobre 1997 e che, diversamente da altri disegni di legge cui evidentemente la maggioranza annetteva più significativa urgenza, ha registrato un *iter* incredibilmente lento. Non comprende pertanto le ragioni di un ulteriore rinvio, tanto più che il Parlamento si appresta comunque a sospendere i propri lavori per la pausa estiva. Nonostante alcune perplessità sul testo proposto dal relatore, si esprime pertanto in senso nettamente contrario alla richiesta di sospensione ed invita la Commissione ad avere finalmente il coraggio di entrare nel merito della questione.

Ha quindi la parola il relatore OCCHIPINTI, il quale invita le forze politiche a non riaprire discussioni di carattere ideologico e ricorda che il testo da lui sottoposto alla Commissione era volto unicamente a risol-

vere un problema concreto, non certo ad esaurire la tematica dei rapporti fra Stato e Chiesa. Né può essere dimenticato che a sostegno del provvedimento è stata presentata una petizione sottoscritta da oltre 70.000 cittadini, a testimonianza di un vasto consenso. Manifesta pertanto disponibilità al breve rinvio chiesto dalla maggioranza, a condizione che questa si assuma l'impegno morale di riprendere i lavori la settimana prossima per giungere sollecitamente ad un esito positivo.

Al senatore Biscardi ricorda poi che la Corte costituzionale ha già chiarito che la facoltatività per le famiglie di avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica non esonera lo Stato dall'obbligo di impartirla. Per quanto riguarda l'idoneità, osserva successivamente che si tratta solo di un pre-requisito, compresente rispetto agli altri titoli verificati secondo le leggi dello Stato italiano. Quanto infine alla revoca dell'idoneità dell'insegnamento, rammenta che, nell'ordinamento statale, l'istituto già esiste, sia pure evidentemente per motivi diversi da quelli che sarebbero sottesi a quella disposta da parte delle autorità religiose. Manifesta comunque disponibilità a modificare la soluzione da lui prospettata, al fine di favorire la più vasta intesa.

Interviene infine il sottosegretario DELFINO, il quale esprime anzitutto soddisfazione per la ripresa dell'esame dei provvedimenti in titolo. A seguito della approvazione della legge n. 124 di quest'anno sul precariato scolastico, restavano infatti irrisolti i nodi relativi agli insegnanti comunali e agli insegnanti di religione cattolica, cui il Governo è impegnato a dare soluzione in tempi rapidi. Per quanto riguarda in particolare gli insegnanti di religione cattolica, il Governo apprezza lo sforzo di sintesi operato dal relatore e sollecita la Commissione a proseguire l'*iter*, adottando il testo base: non mancheranno infatti, rileva, i tempi per migliorarne i contenuti, in coerenza con l'ordinamento statale, con la revisione del Concordato e con l'intesa pattizia fra Ministero della pubblica istruzione e Conferenza episcopale italiana. Nel rimettersi quindi alla valutazione della Commissione, auspica un atto di disponibilità nei confronti delle migliaia di lavoratori interessati, in tempi credibili anche nei confronti dell'opinione pubblica.

Il presidente OSSICINI osserva che, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea e il fitto calendario delle restanti sedute della Commissione già convocate per la settimana (per le quali è prevista la trattazione di altri argomenti all'ordine del giorno), la votazione sulla richiesta di sospensiva appare sostanzialmente inutile, dal momento che nei fatti sarà comunque necessario rinviare l'esame dei provvedimenti in titolo alla settimana prossima. Propone pertanto che – senza procedere alla votazione della questione sospensiva – l'esame venga rinviato e ripreso in una seduta da convocare mercoledì prossimo, 14 luglio, alle ore 8,30.

Conviene la Commissione.

Il senatore ASCIUTTI prende atto che la Commissione non intende riprendere l'esame dei provvedimenti in titolo nelle altre sedute convo-

cate per la settimana, benché ciò sarebbe formalmente possibile, stante l'unicità dell'ordine del giorno diramato per tutte le sedute.

Il senatore MASULLO riconosce conclusivamente che l'esame dei provvedimenti in titolo si protrae ormai da circa due anni. Invita tuttavia tutte le forze politiche a riflettere se in questi due anni si sia pervenuti ad una soluzione giuridicamente soddisfacente per l'inquadramento in ruolo degli insegnanti di religione cattolica.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

329^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

OSSICINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Guerzoni.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C07^a, 0115^o)

Il senatore ASCIUTTI, relatore designato sui disegni di legge nn. 2881 e abbinati, di riforma delle Accademie e dei Conservatori, registra con soddisfazione l'avvenuto trasferimento dei predetti disegni di legge alla sede deliberante, come richiesto dalla Commissione. Propone conseguentemente di integrare l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani con l'esame di tali provvedimenti nella nuova sede.

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(4112) Conversione in legge del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 178, recante disposizioni urgenti per la composizione delle commissioni giudicatrici delle procedure di valutazione comparativa per la nomina in ruolo di professori e ricercatori universitari

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 1° luglio scorso.

Il PRESIDENTE informa che è stato presentato l'emendamento 1.1.

Il senatore LOMBARDI SATRIANI dichiara di ritirarlo, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

Il relatore BISCARDI prende atto di tale ritiro, che sgombra il campo da possibili difficoltà nell'approvazione del provvedimento.

Prima di passare alla votazione del mandato al relatore a riferire in Assemblea, il PRESIDENTE registra con rammarico l'assenza di numerosi senatori della maggioranza. Invita pertanto l'opposizione a concorrere ad assicurare il numero legale indispensabile per la conclusione dell'esame in sede referente, onde poter rispettare i tempi già deliberati dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari per l'esame del provvedimento in Assemblea.

Il senatore BEVILACQUA accoglie positivamente la richiesta del Presidente, sottolineando tuttavia che – ove l'opposizione avesse deciso diversamente – la Commissione non sarebbe stata in numero legale per deliberare. Rileva altresì che qualora l'opposizione esprimesse un voto contrario, la maggioranza non sarebbe neanche in grado di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conferisce infine mandato al relatore Biscardi a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo.

(3553) BRIGNONE. – Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio scorso.

Su proposta del relatore MONTICONE, senza discussione, la Commissione delibera di differire a domani, giovedì 8 luglio, alle ore 16, il termine per la presentazione di emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI
(A007 000, C07^a, 0115^o)

Il PRESIDENTE avverte che, conformemente alle decisioni assunte dalla Commissione in apertura di seduta, l'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani, giovedì 8 luglio, alle ore 8,30 e alle ore 15, è integrato con la discussione in sede deliberante dei disegni di legge nn. 2881 ed abbinati, di riforma delle Accademie e dei Conservatori.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 4112**Art. 1.**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al sesto comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono soppresse le parole: “per la formazione delle commissioni di concorso e”».

1.1

LOMBARDI SATRIANI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

303ª Seduta*Presidenza del Presidente*
PETRUCCIOLI*La seduta inizia alle ore 15.**IN SEDE CONSULTIVA***(DOC. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003**

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

(R125 b00, C05ª, 0005ª)

Il relatore, presidente PETRUCCIOLI, sottolinea come l'attenzione del documento in esame alle questioni di competenza della Commissione sia forte per le ricadute di natura produttiva che esse comportano nel sistema economico nazionale. Soprattutto la parte relativa alla messa in opera di nuove grandi infrastrutture, con l'apertura a strumenti innovativi come il *project financing* sul quale la Commissione ha lungamente lavorato, è al centro di molte parti del documento. Ciò peraltro, riguarda anche il settore dei trasporti per il quale sono previsti interventi infrastrutturali dei quali si dovrebbe sostanziare anche il Piano generale dei trasporti. È inoltre preso in esame il problema degli interventi relativi alla mobilità nei grandi centri urbani. Il documento prevede poi lo sviluppo delle infrastrutture telematiche affinché attraverso di esse si arrivi ad un miglioramento dei servizi per un salto di qualità dell'intero «sistema Italia». In quest'ottica è per esempio previsto un rafforzamento delle strutture, sia mediante il coinvolgimento di risorse di carattere privato sia attraverso processi di liberalizzazione, che prevede un ammodernamento delle infrastrutture della cui vetustà si prende atto, per la prima volta, in modo positivo, ovvero finalizzando a questo scopo delle risorse prima non disponibili. Vi sono poi parti del documento che riguardano gli studi di fattibilità di opere infrastrutturali nel Mezzogiorno ed il loro finanziamento. Fa infine presente l'intento del Governo di rafforzare legislativamente alcuni settori, come quello degli appalti, per dare risposta alle esigenze di dotazione infrastrutturale del Paese. Propone quindi l'espressione di un parere favorevole.

Dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore VERALDI, a nome del Gruppo dei popolari, dichiara di condividere le valutazioni del Presidente sul provvedimento in esame e quindi la proposta di parere favorevole.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

271ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole Fusillo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA**Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni contrarie con considerazioni)
(R139 b00, B31ª, 0033º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che è già intervenuto in discussione generale il senatore Cusimano.

Ha quindi la parola il senatore BETTAMIO, il quale osserva preliminarmente che sono condivisibili sia la relazione svolta dal relatore Piatti che l'intervento del senatore Cusimano, sottolineando che l'impostazione conferita dal Governo allo schema di riordino dei Ministeri, in particolare per quel che riguarda il settore primario suscita una duplice, profonda preoccupazione. In primo luogo – prosegue il senatore Bettamio – appare evidente che mancherà una precisa istanza di coordinamento fra le regioni e l'Unione europea e, ove il MIPA confluirà, così come inizialmente previsto, nel nuovo Ministero delle attività produttive, gli interessi del settore agricolo non potranno che risultare soccombenti. Nel far rilevare che, significativamente, solo il Belgio non è dotato di un Ministero agricolo di serie A, osserva che dall'impianto previsto l'intera filiera agricola risulterà ancor meno tutelata. Nell'osservare

che assume comunque importanza secondaria se dotare o meno il Ministero per l'agricoltura del «portafoglio», il senatore Bettamio segnala altresì che potrà risultare carente anche il coordinamento con il complesso mondo degli istituti di ricerca, che operano per il settore primario. Preannuncia pertanto che, sulla base di tali considerazioni, condivide l'impostazione fornita dal senatore Cusimano e dal relatore allo schema in esame.

Il senatore BEDIN dichiara di riconoscersi pienamente nella relazione svolta dal senatore Piatti, preannunciando, a nome del suo Gruppo, che aderirà alla proposta di parere contrario, con considerazioni, già preannunciata dal relatore. A tale riguardo sottolinea che l'impostazione adottata con lo schema di decreto in esame in ordine all'assetto istituzionale del Ministero, appare rispondere ad una *ratio* e ad una logica solo apparenti, in quanto – se è vero che la materia dell'agricoltura è stata regionalizzata sul piano costituzionale ed è ampiamente attratta nella sfera delle decisioni comunitarie – proprio tali considerazioni richiedono che la struttura ministeriale non sia ridotta ad organo meramente tecnico, dovendosi invece valorizzare pienamente il ruolo politico del Ministero. Nel rilevare che nell'ambito della Conferenza Stato-regioni l'impostazione accolta dal Governo non ha trovato sostanziale opposizione, il senatore Bedin sottolinea che proprio l'esigenza, per l'Italia, di partecipare attivamente al processo di integrazione dell'agricoltura nazionale in ambito europeo ed internazionale non può che consigliare di identificare una strumentazione istituzionale e politica della rappresentanza degli interessi agricoli, dotata di ampio potere negoziale forte e di rilievo istituzionale. Ciò è tanto più necessario in una fase in cui si avviano le trattative per la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio, il che richiederà una forte azione a difesa degli interessi agricoli nazionali e dei consumatori. Occorre altresì ricordare che il Consiglio europeo agricolo è, a livello dell'Unione, il terzo per importanza politica e per ammontare di risorse finanziarie da deliberare: pertanto in tale ambito l'Italia non può che essere rappresentata al massimo delle competenze e al massimo livello politico. Il MIPA deve essere sicuramente riformato, completando quel processo di innovazione e di trasformazione delle relative strutture, già avviato, al fine di prevedere un «superministero dell'alimentazione», che sia in grado di affrontare tutte le importanti tematiche al centro dell'attenzione della pubblica opinione, quali quelle relative alla sicurezza e all'autosufficienza alimentare, all'incremento degli scambi commerciali per il settore primario, alla modernizzazione di tutti gli enti di ricerca (importanti anche ai fini della valutazione della recentissima tematica delle biotecnologie).

Conclusivamente osserva che, se l'agricoltura è oramai uscita dal «ghetto» divenendo sempre più un comparto centrale del tessuto economico del Paese, il dibattito in corso sugli assetti istituzionali del settore primario non è frutto di una difesa partigiana, ma di una impostazione che, partendo dalle questioni dell'alimentazione, definisca una struttura in grado di gestire tutte le problematiche della filiera. Ribadisce pertanto l'orientamento favorevole al parere di segno contrario allo schema in esame, proposto dal relatore.

Dopo che il senatore ROBOL si è associato alle considerazioni del senatore Bedin, ha la parola il senatore BARRILE, il quale dichiara di condividere pienamente la relazione svolta dal relatore, senatore Piatti, che ha inteso valorizzare il ruolo svolto dal settore agroalimentare e della pesca, settore che, per la sua importanza, richiede una capacità di coordinamento e di indirizzo, a difesa degli interessi nazionali in ambito europeo. È pertanto da considerare grave la polverizzazione delle esigenze dell'agricoltura e della pesca in una struttura dipartimentale, che risponde ad una visione riduttiva della reale importanza del settore. Alla luce di tali considerazioni ritiene che il dibattito già svoltosi abbia ampiamente confermato l'esigenza che l'Italia si doti di un Ministero forte per il sistema agroalimentare, per la sicurezza alimentare e per le politiche agricole, posto che l'agricoltura italiana è un settore di grande rilievo, se non la prima in Europa, e come tale fonte di ricchezza per l'intero paese. Se è facile immaginare quali conseguenze negative si determineranno per l'agricoltura, ove non si produca una netta inversione di rotta, il senatore Barrile auspica che l'intero schieramento delle forze parlamentari possa esprimersi a favore del mantenimento di un Ministero per le politiche agricole fortemente rinnovato e ciò non per una difesa corporativa, ma per corrispondere alle necessità strategiche del paese.

Il presidente SCIVOLETTO, nel ricordare di avere già preso posizione sull'impostazione accolta nello schema di riordino dei Ministeri in esame, dichiara di condividere pienamente la relazione svolta dal relatore Piatti, in particolare in relazione all'esigenza di portare a compimento il processo di riforma delle istituzioni pubbliche in agricoltura, già avviato, invitando altresì il Governo ad incidere anche sulle strutture burocratiche per evitare di vanificare ogni progetto di riforma. Osserva altresì che dal dibattito è emerso un orientamento comune, condiviso dagli esponenti sia della maggioranza che dell'opposizione, nettamente contrario alla soppressione del MIPA e alla sua confluenza nella nuova struttura dicasteriale. A tale riguardo desidera sottolineare che tali prese di posizione non sono «né ovvie né scontate» ma pienamente motivate e riconducibili alla responsabilità dei componenti della Commissione agricoltura in qualità di rappresentanti dell'intero popolo italiano e non certo di interessi speciali di particolari gruppi o di settori economici. Auspica pertanto che il Governo e la Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa tengano in piena considerazione le osservazioni che esprimerà la Commissione agricoltura, proprio in quanto provenienti da parlamentari, esperti dei problemi e delle esigenze del settore (sul piano nazionale, comunitario ed internazionale) e pienamente consapevoli dell'esigenza di innovare e di portare avanti il processo di riforma già in corso.

Sul piano procedurale, dichiara inoltre di non condividere la tempistica procedurale adottata dal Governo, che ha prima fatto ricorso alla delega di cui alla legge n. 59 del 1997 per la riforma dei Ministeri e solo successivamente (in data 15 giugno 1999) ha presentato, presso l'altro ramo del Parlamento, il disegno di legge costituzionale (A.C. 6136),

di modifica dell'articolo 95, secondo comma, della Costituzione, che distingue due livelli di Ministri, laddove, a suo avviso, sarebbe stato più opportuno procedere prima alla riforma di rango costituzionale, – ove il Parlamento così convenga – e solo successivamente procedere alla riforma e all'accorpamento dei Ministeri.

Sul piano del merito, il presidente Scivoletto ritiene pienamente condivisibili tutte le considerazioni svolte nel dibattito, sottolineando che è paradossale che – proprio mentre l'agricoltura italiana viene sempre più attratta nella sfera europea e mondiale, anche attraverso l'Organizzazione mondiale del commercio – si proceda ad indebolire il Ministero responsabile del comparto primario. Mentre oggi è richiesto un Ministero più forte, l'indebolimento della struttura ministeriale significa, a suo avviso, ledere gli stessi interessi del paese: basti ricordare che solo grazie all'impegno esercitato a difesa degli interessi agricoli nazionali (con un intervento dello stesso *premier* nell'ambito dei negoziati per «Agenda 2000» e per la riforma della PAC) la trattativa si è potuta concludere con un incremento pari a 1.800 miliardi l'anno per le produzioni nazionali. In secondo luogo occorre richiamarsi all'esperienza degli altri paesi europei, che presentano tutti una forte struttura ministeriale, ricordandosi anche alla importanza, a livello dell'Unione, dei Consigli europei per l'agricoltura e la pesca. Ritiene pertanto sbagliato far confluire il MIPA all'interno del nuovo Ministero per le attività produttive in quanto l'agricoltura non può essere ridotta a mero fatto di produzione, ma ricomprende e si ricollega ai problemi dell'ambiente, del territorio, della qualità dei prodotti agroalimentari, così come denota l'impostazione accolta dall'Unione a favore di una agricoltura plurifunzionale. Ciò è tanto più valido per l'agricoltura italiana che è caratterizzata da importanti produzioni tipiche di qualità, mentre è evidente che un'agricoltura in laboratorio può essere sviluppata pressoché ovunque. Come dimostra la stessa vicenda legata alla legge n. 313 del 1998 relativa alla etichettatura dell'olio di oliva, occorre bilanciare la «subordinazione» del comparto primario rispetto al settore industriale, riaffermando – nell'ambito della filiera – rapporti paritari fra agricoltura e industria per valorizzare il carattere naturale tipico e di qualità delle produzioni agricole.

Osserva infine che, sul terreno della riforma, si pone un problema democratico di rapporto fra riforme e consenso e che occorre tenere conto dell'orientamento contrario nettamente prevalso da parte di organismi professionali, cooperativi, della stessa Federalimentare, del mondo della ricerca e di tutti gli esponenti di interessi riconducibili al settore primario. Le riforme, a suo avviso, vanno fatte nell'interesse e con il consenso del paese in tutte le sue articolazioni. D'altronde lo stesso Presidente del Consiglio, ieri, alla Camera dei deputati e anche il sottosegretario Bassanini hanno confermato ampia disponibilità su questo terreno e sullo schema in esame. Nell'auspicare quindi che il relatore possa tenere conto anche delle questioni, cui ha fatto testé riferimento e che riecheggiano il dibattito sviluppatosi in Commissione agricoltura, conclusivamente ribadisce l'esigenza di realizzare radicali e incisive innovazioni per la riforma delle istituzioni del settore primario.

Il Presidente dichiara quindi chiusa la discussione generale.

Il relatore PIATTI, in sede di replica, ribadisce la proposta di un parere contrario per le motivazioni già preannunciate e per le ulteriori considerazioni critiche e i rilievi emersi nel dibattito (in particolare del presidente Scivoletto, e dei senatori Cusimano, Bettamio, Barrile e Bedin). Precisa peraltro che il parere contrario è però motivato dalla esigenza di proporre una linea politica alternativa che, richiamandosi alla esperienza degli altri paesi che presentano una forte struttura ministeriale di rappresentanza degli interessi del settore primario, rafforzi il ruolo di un Ministero dell'agricoltura, snello ma forte ed autorevole in sede internazionale, orientato alla difesa della qualità, alle produzioni tipiche e alla valorizzazione della sicurezza alimentare e del territorio, accentuando e consolidando il processo di riforma istituzionale già in atto.

Il sottosegretario FUSILLO dichiara che il Governo prende atto dell'orientamento unanime emerso nella discussione, sottolineando di condividere le considerazioni svolte nella relazione e nella replica del relatore, oltre che negli interventi del presidente Scivoletto e degli altri senatori intervenuti in una discussione che ha testimoniato la sensibilità e l'impegno della Commissione a tutela degli interessi del settore primario, secondo valutazioni che non possono assolutamente essere considerate di parte. Nel ricordare l'orientamento contrario espresso comunque dal ministro De Castro ai profili della riforma di competenza del Dicastero – posizione che personalmente condivide pienamente – ribadisce l'esigenza di una riforma del MIPA, esprimendo apprezzamento per l'orientamento aperto manifestato dal presidente D'Alema e dal sottosegretario Bassanini.

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a trasmettere osservazioni contrarie con le considerazioni e i rilievi del tenore richiamato dal relatore.

La Commissione all'unanimità conferisce mandato al relatore a trasmettere osservazioni contrarie con le considerazioni e i rilievi del tenore richiamato dal relatore.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione è convocata per domani, giovedì 8 luglio, alle ore 9 per il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3358, riguardante la disciplina della pesca marittima. Resta confermata la seduta già convocata alle ore 15.

*CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE
SUL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE
(A007 000, C09ª, 0124ª)*

Il presidente avverte altresì che il Comitato ristretto per l'esame dei disegni di legge nn. 1572, 3355, 3541, 3556 e 3568, in materia di Fondo di solidarietà nazionale, è convocato per domani, giovedì 8 luglio, alle ore 14,45.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 7 LUGLIO 1999

360^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(3512) *Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore*

(3739) *CÒ ed altri: Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative*
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 maggio 1999.

Il presidente SMURAGLIA ricorda che nella seduta del 3 marzo 1999 è stato espresso il parere del relatore sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4 del disegno di legge n. 3512, adottato dalla Commissione come testo base. Ricordato che successivamente sono stati presentati alcuni subemendamenti agli ulteriori emendamenti formulati dal relatore nella seduta del 20 maggio, avverte che si proseguirà con l'espressione del parere del relatore medesimo sugli emendamenti non esaminati nella precedente seduta, nonché con l'acquisizione dell'avviso del rappresentante del Governo.

Il senatore LAURO dichiara di aggiungere la sua firma a tutti gli emendamenti sottoscritti dal senatore Novi e dal senatore Filograna.

Il relatore GRUOSSO, riservandosi di esprimersi in un successivo momento sui subemendamenti riferiti agli emendamenti 1.21 e 2.7, da lui presentati nella seduta del 20 maggio, passa ad esprimere il parere

sugli emendamenti riferiti all'articolo 5. Raccomandato l'accoglimento degli emendamenti 5.15 e 5.16, esprime parere contrario sull'emendamento 5.10, sugli emendamenti 5.4, 5.6, 5.12 e 5.3. di identico tenore, sugli emendamenti 5.1 e 5.8, entrambi soppressivi del comma 4, e sugli emendamenti 5.2, 5.9 e 5.5, precisando che questi ultimi risulterebbero comunque assorbiti se venisse accolto l'emendamento 5.16. Invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.7, 5.13 e 5.14, di identico contenuto, nonché i subemendamenti 5.16/1 e 5.16/2, preannunciando un parere contrario nel caso in cui il suo invito non venga accolto. Esprime quindi parere favorevole all'emendamento 5.11.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 6, il relatore preliminarmente riformula l'emendamento 6.101, che si deve intendere come interamente sostitutivo dell'articolo 6, sopprimendo i commi 2 e 2-bis. Riformula conseguentemente anche l'emendamento Rub.6.1000.

Esprime quindi parere contrario sui subemendamenti 6.101/1, 6.101/2, 6.101/3, 6.101/4, 6.101/7, 6.101/8 e 6.101/9, e invita i proponenti a ritirare i subemendamenti 6.101/5 e 6.101/6, preannunciando un parere contrario nel caso in cui il suo invito non venga accolto. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 6.10, 6.21, 6.35, 6.50 – gli ultimi tre di identico contenuto –, 6.32, 6.9, 6.40, 6.5, 6.36, 6.4, 6.27, 6.19, 6.1 e 6.100, questi ultimi di identico contenuto, 6.16, 6.41, 6.14, 6.25, 6.37 – gli ultimi tre di identico contenuto –, 6.17, 6.2 e 6.20, anch'essi identici. Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 6.8 e 6.19, identici, nonché sugli emendamenti, 6.18, 6.3, 6.21, 6.11 e 6.42 – questi ultimi identici –, 6.7, Rub.6.20 e Rub.6.100.

Il relatore invita quindi i presentatori a ritirare gli emendamenti 6.13, 6.23, 6.6, 6.26, 6.34, nonché gli emendamenti 6.15, 6.24 e 6.38, identici, sui quali il parere sarebbe contrario ove i proponenti non aderissero all'invito.

Per quel che riguarda gli emendamenti 6.12 e 6.22, il parere potrebbe essere favorevole ove venissero riformulati e riferiti alla lettera b) del comma 1 dell'emendamento 6.101. Analogamente, il parere potrebbe essere favorevole ad una riformulazione dell'emendamento 6.33, nel senso di integrare la lettera d) del predetto emendamento 6.101.

Dopo che il PRESIDENTE ha fornito alcuni chiarimenti sul prosieguo dell'esame in risposta ad alcuni quesiti formulati dal senatore LAURO, il relatore GRUOSSO passa ad esprimere il parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 7. Dichiaratosi contrario agli emendamenti 7.5, 7.1 e 7.18, riformula l'emendamento 7.20, sopprimendo le parole: «, all'accordo con i singoli». Invita quindi i proponenti a ritirare rispettivamente l'emendamento 7.3, la cui impostazione è in parte recepita con l'emendamento 7.21, nonché l'emendamento 7.2 ed il subemendamento 7.21/1, ed esprime parere contrario agli emendamenti 7.8, 7.16 e 7.19. soppressivi della lettera d) del comma 1, nonché agli emendamenti 7.9, 7.11, 7.12 e 7.13. Raccomandato l'accoglimento degli emendamenti 7.21, 7.22 e 7.23, il relatore esprime parere favorevole sull'emendamento 7.14, la cui formulazione ritiene preferibile a quella degli emenda-

menti 7.17 e 7.4, dei quali egli peraltro condivide le finalità e che risulterebbero assorbiti dall'eventuale accoglimento dell'emendamento 7.14. Propone infine ai presentatori degli emendamenti 7.6, 7.7, 7.10 e 7.15, di identico contenuto, di riformulare tali emendamenti nel senso di sostituire al comma 1, lettera g) le parole: «definizione della figura» con le altre: «definizione delle funzioni». In tal caso il parere sarebbe favorevole.

Il sottosegretario CARON concorda con i pareri espressi dal relatore e si dichiara favorevole a tutti gli emendamenti da questi presentati, con le riformulazioni da ultimo proposte. Dichiara altresì di aderire ai pareri espressi dal relatore nella seduta del 3 marzo 1999 sugli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 4, riservandosi, per questa parte, di pronunciarsi successivamente sugli emendamenti per i quali il relatore stesso si è rimesso al parere del Governo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

PER LO SVOLGIMENTO DELL'INTERROGAZIONE N. 3-02910.

Il PRESIDENTE sollecita lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02910, di cui è primo firmatario, sulla sicurezza nelle strutture scolastiche

Il sottosegretario CARON prende atto della sollecitazione e assicura il Presidente che il Governo si attiverà per dare risposta all'atto ispettivo da lui presentato.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3512**Art. 1.**

Al comma 1, sopprimere le parole: «certificato ai sensi dell'articolo 6,».

1.20

IL RELATORE

Al comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono titolari di elettorato attivo e passivo»

1.3

FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera b) dopo le parole: «partecipano alla elaborazione» aggiungere la seguente: «assembleare».

1.4

FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera c) dopo le parole: «ai risultati economici» aggiungere le seguenti: «, alle rendite, anche di capitale,».

1.5

FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «capacità professionali» aggiungere le seguenti: «e/o lavorative».

1.6

FLORINO, MULAS

Al comma 2, lettera d) dopo le parole: «nonchè alla quantità» aggiungere le seguenti: «e qualità».

1.7

FLORINO, MULAS

Sopprimere il comma 3.

1.8

FLORINO, MULAS

Sostituire l'emendamento 1.21 con il seguente:

«Al termine del comma 3 dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: «nonchè tutti gli effetti giuridici derivanti dalla presente legge».

1.21/4

MONTAGNINO

Sostituire l'emendamento 1.21 con il seguente:

«Al termine del comma 3 dell'articolo 1 aggiungere le seguenti parole: «nonchè tutti gli effetti giuridici derivanti dalla presente legge».

1.21/5

PILONI

Sostituire l'emendamento 1.21 con il seguente:

«Al comma 3 dell'articolo 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè tutti gli effetti giuridici derivanti dalla presente legge».

1.21/6

TAPPARO

All'emendamento 1.21, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Il socio lavoratore di cooperative stabilisce con la propria adesione un unico e distinto rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, con riferimento alla presenza di quegli elementi oggettivi che secondo la dottrina e la giurisprudenza caratterizzano e differenziano le due tipologie di rapporto di lavoro, con cui contribuisce al raggiungimento degli scopi sociali».

1.21/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.21, primo periodo, sopprimere le parole: «o in qualsiasi altra forma».

1.21/2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 1.21, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«L'accordo sulla forma di lavoro prescelta risulta da atto scritto e deve prevedere la tipologia di lavoro, la qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo, la mansioni corrispondenti alla qualifica, la data di inizio del rapporto, secondo le norme definite nei Contratti nazionali applicabili al settore».

1.21/3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il socio lavoratore di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale, nonché tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. L'accordo sulla forma di lavoro prescelta risulta da atto scritto, sottoposto alla certificazione di cui all'articolo 6.».

1.21

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, i soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriori e distinti rapporti di lavoro nei limiti e secondo le diverse modalità e tipologie previste nel regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6. Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

1.14

PILONI, PELELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, i soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriori rapporti di lavoro, sia di tipo subordinato, sia di tipo autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, nei limiti e secondo le diverse modalità e tipologie previste nel regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6. Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

1.18

FILOGRANA, LAURO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali, i soci lavoratori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, rapporti di lavoro, sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, nei limiti e secondo le diverse modalità e tipologie previste nel regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6. Dall'instaurazione dei predetti rapporti di lavoro conseguono i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale.

1.19

MONTAGNINO

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «I soci lavoratori di cooperativa stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, ulteriore distinto rapporto di lavoro subordinato o, eventualmente, laddove le caratteristiche delle prestazioni lo richiedano, di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, con cui contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti e secondo le modalità e tipologie previste dal regolamento, certificato ai sensi dell'articolo 6».

1.2

MANZI

Al comma 3, sostituire le parole: «ulteriori e distinti rapporti», con la seguente: «modalità».

1.10

LAGO

All'articolo 1, comma 3, sostituire le parole da: «ulteriori e distinti» a: «autonomo» con le seguenti: «ulteriore distinto rapporto di lavoro subordinato o eventualmente di lavoro autonomo».

1.17

PELELLA

Al comma 3, sostituire le parole: «sia di lavoro subordinato, sia di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa,» con le seguenti: «in forma subordinata, parasubordinata, autonoma o in qualsiasi altra forma».

1.11

DE LUCA Michele

Al comma 3, sostituire le parole: «modalità e tipologie», con la seguente: «procedure».

1.9

LAGO

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

«Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativo e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale nonchè gli altri effetti rispettivamente previsti dalla presente legge. Ne derivano altresì, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, gli effetti giuridici previsti da altre leggi o da qualsiasi altra fonte per ciascuno di detti rapporti».

1.12

DE LUCA Michele

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativo e di lavoro in qualsiasi forma derivano tutti gli effetti giuridici rispettivamente previsti dalla presente legge nonchè, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte».

1.13

DE LUCA Michele

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I trattamenti economici adottati devono essere equivalenti a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del settore o della categoria affine, fatti salvi i casi in cui particolari norme stabiliscano disposizioni diverse. Per trattamenti equivalenti si intende l'applicazione di una condizione complessiva delle diverse voci contrattuali che, dal punto di vista economico, non risulti dissimile da quella desumibile dal contratto di lavoro».

1.16

NOVI, LAURO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore della cooperazione è demandata l'individuazione delle figure professionali rispetto alle quali sono attivabili le relative tipologie di lavoro».

1.15

MONTAGNINO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-... In caso di rapporto di lavoro autonomo, qualora venga accertato dagli organi competenti che le caratteristiche delle prestazioni configurano un rapporto di lavoro subordinato, esso si converte automaticamente in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con tutti gli effetti conseguenti».

1.1

MANZI

Sostituire l'emendamento 2.7 con il seguente:

«*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

Art. 2.

(Libertà sindacale del socio lavoratore di cooperative)

1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione del titolo terzo, nonchè dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare il rapporto associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge, nonchè le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. Forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le Associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. L'esercizio dei diritti previsti dal titolo terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300, è disciplinato, secondo forme e modalità specifiche e compatibili con lo stato di socio lavoratore, tramite gli accordi collettivi di cui al comma precedente».

2.7/3

PILONI

Sostituire l'emendamento 2.7 con il seguente:

«*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

Art. 2

(Libertà sindacale del socio lavoratore di cooperative)

Ai soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge n. 300 del 1970, con esclusione del Titolo terzo di tale legge, nonchè dell'articolo 18, ogni volta che venga a cessare il rapporto associativo. Si applicano inoltre tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge, nonchè le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494 in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. Forme specifiche d'esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate e disciplinate nell'ambito degli accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativistico e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative. In particolare l'esercizio dei diritti previsti dal Titolo terzo della legge n. 300 del 1970 è disciplinato secondo forme e modalità specifiche e coerenti con lo stato di socio lavoratore.

2.7/5

TAPPARO

All'emendamento 2.7, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare – col rapporto di lavoro – anche quello associativo».

2.7/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 2.7, comma 1, sostituire le parole «Forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative» con le seguenti: «Nell'applicazione dei vari istituti contrattualmente definiti saranno prese in considerazione le posizioni di maggior favore previste sia dai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia dagli statuti o regolamenti delle cooperative».

2.7/2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Libertà sindacale del socio lavoratore di cooperative*). –
1. Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, con esclusione dell'articolo 18 ogni volta che venga a cessare – col rapporto di lavoro – anche quello associativo. Si applicano altresì tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge, nonché le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche e quelle previste dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, in quanto compatibili con le modalità della prestazione lavorativa. Forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative.».

2.7

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, agli altri soci-lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della predetta legge. Forme specifiche di esercizio dei relativi diritti saranno individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.».

2.5

PELELLA

Sostituire il primo periodo del comma 1 con il seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa si applicano le norme della legge 20 maggio 1970 n. 300, e successive modificazioni».

2.3

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Sostituire il primo periodo del comma con il seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300, mentre ai soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della stessa legge».

2.4

NOVI, LAURO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica quanto previsto dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, agli altri soci lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della medesima legge».

2.1

MANZI

Al comma 1, alle parole: «Ai soci lavoratori di cooperative» aggiungere le seguenti: «in rapporto di lavoro di tipo subordinato».

2.6

FILOGRANA, LAURO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1. ... Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro dipendente subordinato si applica la legge 20 maggio 1970, n. 300».

2.2

FLORINO, MULAS

Art. 3.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.1

NAPOLI Roberto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.16

PALUMBO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore subordinato il trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento».

3.19

NOVI, LAURO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore cooperativo o, in mancanza, della categoria affine. Per i rapporti di lavoro autonomo il trattamento economico va riferito ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa, che in ogni caso non possono essere inferiori a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionale di lavoro per le equivalenti figure professionali».

3.12

MONTAGNINO

Al comma 1, dopo la parola: «economico» inserire l'altra: «complessivo»; allo stesso comma, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine» con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavori comparativamente più rappresentative o, in mancanza, della categoria affine».

3.27

PILONI, PELELLA

Al comma 1, dopo la parola: «economico» aggiungere la seguente: «complessivo»; allo stesso comma, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine» con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavori comparativamente più rappresentative o, in mancanza, della categoria affine, nell'ambito di un rapporto di tipo subordinato»; dopo le parole: «attività lavorative» aggiungere le seguenti: «nell'ambito di un rapporto di tipo autonomo, anche in forma continuativa e coordinata».

3.24

FILAGRANA, LAURO

Al comma 1, dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere la seguente: «complessivo».

3.8

LAGO

Al comma 1, dopo la parola: «economico» inserire l'altra: «complessivo».

3.11

MONTAGNINO

Al comma 1, dopo le parole: «trattamento economico» aggiungere la seguente: «complessivo».

3.9

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sopprimere le parole: «per prestazioni analoghe»; dopo le parole: «settore» aggiungere la seguente: «cooperativo»; dopo la parola: «ovvero,» inserire le seguenti: «, per i soci con rapporto di lavoro autonomo».

3.21

PELELLA

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine»; con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o, in mancanza, della categoria affine».

3.15

BEDIN

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine»; con le seguenti: «dai contratti collettivi stipulati tra le associazioni del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori o, in mancanza, delle categorie affini».

3.7

LAGO

Al comma 1, sopprimere, in fine, le parole da: «ovvero ai compensi», fino alla fine del comma.

3.4

FLORINO, MULAS, SILIQUINI

Al comma 1, sostituire le parole: «ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa», con le seguenti: «ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese nello stesso ramo di attività lavorativa.».

3.31

IL RELATORE

Al comma 1 dopo le parole: «categoria affine, ovvero», inserire le seguenti: «per i soci con rapporto di lavoro autonomo.».

3.3

MANZI

Al comma 1, sostituire le parole da: «ai compensi medi», fino alla fine del comma con le seguenti: «a quelli stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro o della categoria affine, fatti salvi i casi in cui particolari norme stabiliscano disposizioni diverse.».

3.18

NOVI, LAURO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di voci retributive a corresponsione o ad ammontare incerti ovvero correlate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Le modalità di erogazione possono essere stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

3.13

BEDIN

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di voci retributive a corresponsione o ad ammontare incerti ovvero correlate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Le modalità di erogazione possono essere stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

3.28

PILONI, PELELLA

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di voci retributive a corresponsione o ad ammontare incerti ovvero correlate ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati. Le modalità di erogazione sono stabilite in accordi contrattuali a livello d'impresa».

3.25

FILOGRANA, LAURO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattuali a livello d'impresa».

3.2

NAPOLI Roberto

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattati a livello d'impresa».

3.20

NOVI, LAURO

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) a titolo di quota di salario variabile, secondo le modalità stabilite in accordi contrattati a livello d'impresa».

3.17

PALUMBO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trattamenti retributivi», aggiungere la seguente: «complessivi».

3.14

MONTAGNINO

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trattamenti retributivi», aggiungere la seguente: «complessivi».

3.26

PILONI, PELELLA

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «trattamenti retributivi», aggiungere la seguente: «complessivi».

3.30

FILOGRANA, LAURO

Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «in deroga ai limiti», fino alla fine del comma.

3.5

FLORINO, MULAS

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-...) per coperture assicurative sostitutive e/o integrative di trattamenti previdenziali.

3.6

FLORINO, MULAS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2. I trattamenti economici previsti dai precedenti commi 1 e 2 si applicano ai soci lavoratori di tutte le forme di cooperative, indipendentemente dalle loro modalità di costituzione».

3.22

PIZZINATO, BESOSTRI, BATTAFARANO, DE MARTINO Guido,
MACONI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-... Il socio lavoratore della società cooperativa può, nella fase di avvio della stessa e durante i primi due anni di attività, o nel corso di eventuali periodi di crisi, decidere, singolarmente o in accordo con gli altri soci, di volontariamente trasformare una quota non superiore al 20 per cento della sua retribuzione, al netto del prelievo fiscale, in capitale sociale della stessa».

3.23

PIZZINATO, BESOSTRI, BATTAFARANO, DE MARTINO Guido,
MACONI

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3...

(Criteri gare di appalto)

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Il Ministro definirà con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo.

3.0.1

LAGO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3...

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a calcolare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Il Ministro definirà con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo.

3.0.2

PILONI, PELELLA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3...

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a computare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Il Ministro definirà con apposite tabelle il costo del lavoro, tenuto conto dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali, provvedendo altresì al loro aggiornamento in caso di variazioni delle diverse voci del costo del lavoro medesimo.

3.0.4

MONTAGNINO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3...

1. Nella predisposizione delle gare d'appalto, gli enti pubblici sono obbligati a computare nelle componenti di costo i valori economici previsti dalla contrattazione collettiva.

2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvederà ad emanare con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni che, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individuino come anormalmente basse rispetto alla prestazione tutte le offerte il cui valore economico non sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro discendente dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale.

3.0.3

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «tipologie di rapporti» con la seguente: «modalità».

4.5

LAGO

Al comma 2, sostituire le parole: «soci lavoratori dipendenti» con le seguenti: «soci con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato».

4.6

PILONI, PELELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «soci lavoratori dipendenti» con le seguenti: «soci con i quali si è instaurato un rapporti di tipo subordinato».

4.19

FILAGRANA, LAURO

Al comma 2, sostituire le parole: «soci lavoratori dipendenti» con le seguenti: «soci con i quali si è instaurato un rapporti di lavoro subordinato».

4.11

MONTAGNINO

Al comma 2, sostituire la parola: «dipendenti» con le seguenti: «con i quali sono state instaurate modalità di lavoro assimilate ai fini fiscali e previdenziali al lavoro subordinato».

4.4

LAGO

Sopprimere il comma 3.

4.2

FLORINO, MULAS

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.1

NAPOLI Roberto

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.10

PALUMBO

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedimenti per la riforma del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, affinché, con gradualità da realizzarsi in tre anni e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, la contribuzione previdenziale ed assistenziale sia la stessa per i soci lavoratori di cooperativa e per i lavoratori dipendenti da imprese».

4.15

NOVI, ZANOLETTI, MULAS, LAURO

Al comma 3, dopo la parola: «integrazioni» aggiungere le seguenti: «per il graduale superamento dei salari convenzionali nonchè in via transitoria per la ridefinizione delle attività comprese».

4.17

PELELLA

Al comma 3, dopo le parole: «nonchè ad emanare provvedimenti in materia previdenziale per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni» aggiungere le seguenti: «per il graduale superamento dei salari convenzionali nei settori di riferimento».

4.12

MONTAGNINO

Al comma 3, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nello stesso provvedimento dovrà essere previsto, in coerenza con la previsione di cui al comma 1, l'esonero dall'obbligo contributivo relativo ai pregressi rapporti intercorsi tra le cooperative ed i soci lavoratori, in adempimento del contratto sociale. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi ancora pendenti dovranno essere dichiarati estinti, con integrale compensazione delle spese».

4.13

MONTAGNINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.3

ZANOLETTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.8

DUVA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.9

MUNDI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.14

NAPOLI Roberto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.16

NOVI, LAURO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3. ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli nn. 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3. ... I soci delle società cooperative con qualifica artigiana che svolgono nella società di appartenenza le attività previste dall'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993.

3. ... Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni che disciplinano il versamento dei contributi secondo le norme previste per i lavoratori dipendenti.

3. ... I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.18

PELELLA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3- ... Le imprese in forma di società cooperativa di cui agli articoli 2511, 2513 e 2514 del codice civile, costituite secondo le disposizioni previste al comma 2 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443 ed iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge medesima, sono da intendersi artigiane ad ogni effetto di legge, ivi compresi i fini assicurativi e di inquadramento contributivo.

3- ... I soci delle società cooperative di cui al comma, sono soggetti all'obbligo assicurativo secondo le disposizioni della legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 63 del 17 marzo 1993. I contributi eventualmente versati nella gestione di cui all'articolo 31 della legge 9 marzo 1989, n. 88, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono convalidati».

4.7

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 5.

Sopprimere il comma 1.

5.15

IL RELATORE

Al comma 1, prima delle parole: «Ai trattamenti economici» inserire le seguenti: «Per i soci lavoratori che hanno instaurato un rapporto di tipo subordinato»

5.10

FILOGRANA, LAURO

Al comma 2, dopo le parole: «prestatori di lavoro» aggiungere le seguenti: «in rapporto di tipo subordinato»

5.11

FILOGRANA, LAURO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo espresse e contrarie disposizioni di legge, le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario, la promozione dell'impiego e della formazione professionale, comprese le relative agevolazioni e riduzioni degli oneri sociali e in materia fiscale, si interpretano come applicabili nei confronti dei soci con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro di tipo subordinato, nonchè delle loro imprese cooperative, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per i lavoratori dipendenti».

5.4

PILONI, PELELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo espresse e contrarie disposizioni di legge, le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario, la promozione dell'impiego e della formazione professionale, comprese le relative agevolazioni e riduzioni degli oneri sociali e in materia fiscale, si interpretano come applicabili nei confronti dei soci con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro subordinato, nonchè delle loro imprese cooperative, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per i lavoratori dipendenti».

5.6

MONTAGNINO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo espresse e contrarie disposizioni di legge, le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario, la promozione dell'impiego e della formazione professionale, comprese le relative agevolazioni e riduzioni degli oneri sociali e in materia fiscale, si interpretano come applicabili nei confronti dei soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di tipo subordinato, nonchè delle loro cooperative, nei limiti e alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni per i lavoratori dipendenti».

5.12

FILOGRANA, LAURO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Salvo espresse e contrarie disposizioni di legge, le norme previste per il mantenimento dell'occupazione, la garanzia del salario, la promozione dell'impiego e la formazione professionale, comprese le relative agevolazioni e riduzioni degli oneri sociali e in materia fiscale, si intendono applicabili nei confronti delle cooperative per i soci con i quali sono state instaurate le modalità di lavoro di cui all'articolo 4, comma 2».

5.3

LAGO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ai soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro autonomo o coordinato e continuativo si intendono estesi i benefici previsti per tali tipologie di rapporti.

3-ter. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 codice civile. Le relative controversie sono di competenza del Tribunale».

5.7

MONTAGNINO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3... Ai soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro autonomo o coordinato e continuativo si intendono estesi i benefici previsti per tali tipologie di rapporti.

3... Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 codice civile. Le relative controversie sono di competenza del Tribunale».

5.13

PILONI, PELELLA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3... Ai soci lavoratori con i quali si è instaurato un rapporto di lavoro autonomo anche in forma coordinata e continuativa si intendono estesi i benefici previsti per tali tipologie di rapporti.

3... Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile. Le relative controversie sono di competenza del Tribunale civile».

5.14

FILOGRANA, LAURO

Sopprimere il comma 4.

5.1

NAPOLI Roberto

Sopprimere il comma 4.

5.8

NOVI, LAURO

Sostituire l'emendamento 5.16 con il seguente:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma, di cui al comma 3 dell'articolo 1, rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. Lo statuto può prevedere l'adozione di una procedura arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. La composizione del collegio arbitrale deve comunque contemplare una rappresentanza paritetica delle parti. In caso di controversia sulla corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto concordato alla luce del regolamento certificato, ovvero sulla qualificazione del rapporto, le parti devono rivolgersi all'organismo competente per la certificazione per un tentativo obbligatorio di conciliazione, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 410 e seguenti e 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo restando il diritto di adire successivamente l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, che si esprime anche tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti in sede di tentativo di conciliazione. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile e le relative controversie sono di competenza del tribunale».

Di conseguenza sopprimere la lettera g) dell'articolo 6 del disegno di legge n. 3512.

5.16/1

MONTAGNINO

Sostituire l'emendamento 5.16 con il seguente:

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma, di cui al comma 3 dell'articolo 1, rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento si applicano le disposizioni

di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile. Lo statuto può prevedere l'adozione di una procedura arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile. La composizione del collegio arbitrale deve comunque contemplare una rappresentanza paritetica delle parti. In caso di controversia sulla corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto concordato alla luce del regolamento certificato, ovvero sulla qualificazione del rapporto, le parti devono rivolgersi all'organismo competente per la certificazione per un tentativo obbligatorio di conciliazione, anche in deroga a quanto stabilito dagli articoli 410 e seguenti e 806 e seguenti del codice di procedura civile, fermo restando il diritto di adire successivamente l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, che si esprime anche tenendo conto del comportamento tenuto dalle parti in sede di tentativo di conciliazione. Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso e l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli articoli 2526 e 2527 del codice civile e le relative controversie sono di competenza del tribunale».

Di conseguenza sopprimere la lettera g) dell'articolo 6 del disegno di legge n. 3512.

5.16/2

PILONI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Le controversie relative ai rapporti di lavoro in qualsiasi forma di cui al comma 3 dell'articolo 1, rientrano nella competenza funzionale del giudice del lavoro; per il procedimento, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 419 e seguenti del codice di procedura civile. In caso di controversie sui rapporti di lavoro tra i soci lavoratori e le cooperative, si applicano le procedure di conciliazione e arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 381».

5.16

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire il primo periodo con i seguenti: «Le controversie inerenti le prestazioni di lavoro del socio lavoratore nella cooperativa rientrano tra quelle previste dall'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, limitatamente all'accertamento della natura delle modalità di lavoro instaurato. Le controversie relative al rapporto associativo sono di competenza del Tribunale».

5.2

LAGO

Al comma 4, sopprimere le parole: «dall'articolo 409, n. 3».

5.9

PELELLA

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «procedura arbitrale», aggiungere la parola: «facoltativa».

5.5

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Art. 6.

All'emendamento 6.101, al comma 1, sostituire le parole: «Entro nove mesi» con le seguenti: «Entro sei mesi».

6.101/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, al comma 1, sostituire la lettera a), sostituire le parole: «il richiamo ai» con le seguenti: «il recepimento della normativa prevista dai».

6.101/2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, al comma 1, sopprimere la lettera c).

6.101/3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, comma 1, sopprimere la lettera d).

6.101/4

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «per quanto possibile».

6.101/5

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, comma 1, lettera d) sopprimere le parole: «la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della presente legge».

6.101/7

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, comma 1, lettera d) dopo le parole: «di distribuzione di eventuali utili», aggiungere le seguenti: «premi incentivanti e retribuzioni variabili».

6.101/6

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, sopprimere il comma 2.

6.101/8

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

All'emendamento 6.101, comma 2, lettera a) sostituire le parole: «comparativamente più rappresentative sul piano nazionale», con le seguenti: «sufficientemente rappresentative, cioè tutte quelle organizzazioni sindacali che raccolgono il 5 per cento del totale delle deleghe dei lavoratori espresse per la riscossione del contributi sindacale».

6.101/9

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'Assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro 30 giorni dall'approvazione presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i lavori «atipici»;

d) attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare – all'occorrenza – un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali; siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 3 della presente legge, il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili, l'alternatività – nei periodi di crisi – tra la riduzione dei trattamenti economici integrativi e l'utilizzo dei benefici derivanti dalle leggi per il mantenimento dell'occupazione e la garanzia del salario.

2. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei rapporti di cui all'articolo 1, comma 3, il Governo è delegato ad emana-

re, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni in materia di certificazione volontaria del relativo contratto stipulato fra le parti, ispirate ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dell'organo preposto alla certificazione in un organismo bilaterale di settore istituito dai contratti o accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo, ovvero, in caso di mancata costituzione, nella direzione provinciale del lavoro con previsione della presenza paritetica delle predette organizzazioni sindacali;

b) definizione delle modalità di organizzazione delle sedi di certificazione e di tenuta della relativa documentazione;

c) indicazione del contenuto della certificazione, da riferire alla descrizione dei dati di fatto risultanti dal contratto di cui al comma 3 dell'articolo 1 e dalle dichiarazioni dei contraenti anche in relazione alle tipologie contrattuali ed alle modalità di svolgimento della prestazione, in rapporto a quanto eventualmente definito dal regolamento e dalla contrattazione collettiva;

d) in caso di controversia sull'effettiva corrispondenza delle mansioni in concreto svolte e delle modalità effettive della prestazione rispetto a quanto risultante dalla documentazione, ovvero sulla qualificazione del contratto, valutazione da parte dell'autorità giudiziaria competente anche del comportamento tenuto dalle parti in sede di certificazione;

e) verifica dell'attuazione delle disposizioni, dopo dodici mesi dalla data della loro entrata in vigore, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali di cui alla lettera a).

2-bis. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni».

6.101

RELATORE

Sostituire l'articolo 6, con il seguente:

«1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le cooperative di cui all'articolo 1 definiscono un regolamento, approvato dall'Assemblea, sulla tipologia dei rapporti che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori. Il regolamento deve essere depositato entro 30 giorni dall'approvazione presso la

direzione provinciale del lavoro competente per territorio. Il regolamento deve contenere in ogni caso:

a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;

b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;

c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i lavori «atipici»;

d) attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare – all'occorrenza – un piano di crisi aziendale, nel quale siano salvaguardati, per quanto possibile, i livelli occupazionali; siano altresì previsti: la possibilità di riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 3 della presente legge, il divieto, per l'intera durata del piano, di distribuzione di eventuali utili, l'alternatività – nei periodi di crisi – tra la riduzione dei trattamenti economici integrativi e l'utilizzo dei benefici derivanti dalle leggi per il mantenimento dell'occupazione e la garanzia del salario».

6.101 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonchè dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative con i soci lavoratori».

6.10

LAGO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonchè dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i soci lavoratori».

6.21

BEDIN

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonchè dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i soci lavoratori».

6.35

FILOGRANA, LAURO

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «nonchè dei rapporti di lavoro instaurati dalla cooperativa con i soci lavoratori».

6.50

PILONI, PELELLA

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «nonchè» con le seguenti: «relativo allo svolgimento».

6.32

PELELLA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da parte dei soci» aggiungere le seguenti: «in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi».

6.12

PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «da parte dei soci» aggiungere le seguenti: «in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi».

6.22

BEDIN

Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire le parole: «in caso di rapporto di lavoro subordinato, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva applicabile» con le seguenti: «in caso di lavoro subordinato, secondo quanto stabilito dalla contrattazione applicabile di cui all'articolo 3, comma 1».

6.9

LAGO

Al comma 1, lettera a), numeri 1 e 2, sopprimere, ove ricorrente, la parola: «applicabile».

6.40

PELELLA

Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la parola: «applicabile».

6.5

MANZI

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole da: «in caso di altri tipi» a: «l'oggetto» con le seguenti: «in caso di rapporto di lavoro autonomo, anche in forma coordinata e continuativa, tenuto conto degli usi per lo stesso ramo di attività lavorativa, le modalità di svolgimento».

6.36

FILOGRANA, LAURO

Al comma 1, lettera a), numero 2) sopprimere la parola «applicabile».

6.4

MANZI

Al comma 1, lettera a), numero 2, dopo le parole «contrattazione collettiva» sostituire la parola: «applicabile» con le seguenti: «secondo i criteri di cui all'articolo 1 e 2».

6.27

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire la parola «l'oggetto» con le seguenti: «le modalità di svolgimento».

6.13

PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera a), numero 2, sostituire la parola «l'oggetto» con le seguenti: «le modalità di svolgimento».

6.23

BEDIN

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in ogni caso, i trattamenti economici complessivi non possono essere inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro».

6.6

FLORINO, MULAS

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «i trattamenti economici complessivi non possono essere inferiori in ogni caso a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro;».

6.19

NOVI, LAURO

Al comma 1, lettera a), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «. Sono in ogni caso nulle le disposizioni che, per prestazioni aventi ad oggetto attività lavorative disciplinate dai contratti collettivi nazionali, prevedano deroghe alle condizioni di lavoro ed ai trattamenti minimi negli stessi stabilite».

6.33

PIZZINATO, BESOSTRI, DE MARTINO, MACONI

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

6.1

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sopprimere le lettere b), c) e d).

6.100

NOVI, LAURO

Al comma 1, sostituire il primo periodo della lettera c) con il seguente: «sottoposizione del piano di cui alla lettera b) alle procedure previste dalla legge n. 223 del 1991 e successive modificazioni».

6.16

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «di cui alla» aggiungere «precedente» e dopo le parole: «dall'articolo 3» aggiungere le parole: «della presente legge».

6.26

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «secondo le modalità stabilite in accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

6.41

PELELLA

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riduzione temporanea del trattamento economico non può comunque essere superiore ad un quinto di quella risultante dall'applicazione dei minimi previsti dai contratti collettivi nazionali. Si applica quanto previsto alla lettera c), numero 2».

6.34

PIZZINATO, BESOSTRI, BATTAFARANO, DE MARTINO Guido,
MACONI

Al comma 1, lettera e), sopprimere il periodo: «ovvero nell'ente bilaterale istituito da accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

6.14

PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ovvero nell'ente bilaterale istituito da accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

6.25

BEDIN

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: «ovvero nell'ente bilaterale istituito da accordi stipulati ai sensi dell'articolo 2».

6.37

FILOGRANA, LAURO

Al comma 1, lettera f), aggiungere il seguente periodo: «nonchè dei princìpi e dei criteri volti ad assicurare comportamenti e valutazioni omogenei sull'intero territorio nazionale».

6.15

PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonchè dei princìpi e dei criteri volti ad assicurare comportamenti e valutazioni omogenei sull'intero territorio nazionale».

6.24

MONTAGNINO

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonchè dei princìpi e dei criteri volti ad assicurare comportamenti e atteggiamenti omogenei sull'intero territorio nazionale».

6.38

FILOGRANA, LAURO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) in caso di controversia sulla qualificazione dei rapporti previsti dall'articolo 1, comma 3, prima dell'introduzione del giudizio, le parti sono tenute ad esperire le procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381».

6.17

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) in caso di controversia sulla qualificazione dei rapporti previsti dall'articolo 1, comma 3, prima dell'introduzione del giudizio, le parti sono tenute ad esperire le procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381».

6.2

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) in caso di controversia sulla qualificazione dei rapporti previsti dall'articolo 1, comma 3, prima dell'introduzione del giudizio, le parti sono tenute ad esperire le procedure di conciliazione e di arbitrato irrituale previste dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n. 381».

6.20

NOVI, LAURO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «oggetto della certificazione».

6.8

LAGO

Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «oggetto della certificazione».

6.19

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «anche in deroga a» con le seguenti: «secondo le procedure previste da».

6.18

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del rapporto di lavoro, sino a querela di falso. La certificazione costituisce altresì presunzione per quanto attiene alla regolare esecuzione del contratto».

6.3

NAPOLI Roberto

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del rapporto di lavoro, sino a querela di falso. La certificazione costituisce altresì presunzione per quanto attiene alla regolare esecuzione del contratto».

6.21

NOVI, LAURO

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del regolamento stesso, anche verso terzi, solo in caso di corrispondenza tra quanto previsto dal regolamento stesso e la qualificazione del rapporto di lavoro in relazione al reale svolgimento della prestazione lavorativa».

6.11

PILONI, PELELLA

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) valenza piena sul piano probatorio della certificazione del regolamento, anche verso terzi, solo in caso di corrispondenza tra quanto previsto dal regolamento stesso e la qualificazione del rapporto di lavoro in relazione al reale svolgimento della prestazione lavorativa».

6.42

BEDIN

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: «del rapporto di lavoro».

6.7

LAGO

Nella Rubrica, sopprimere le parole: «e dei rapporti di lavoro in cooperativa».

Rub. 6.20

BEDIN

Nella Rubrica, sopprimere le parole: «e dei rapporti di lavoro in cooperativa».

Rub. 6.100

PILONI, PELELLA

Sostituire la rubrica, con la seguente: «(Regolamento interno e certificazione dei rapporti di lavoro)».

Rub. 6.1000

IL RELATORE

Sostituire la rubrica, con la seguente: «(Regolamento interno)».

Rub. 6.1000 (nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.5

FLORINO, MULAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad emanare, mediante la revisione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammmodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa finalizzata a verificare, la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso la acquisizione del bilancio consuntivo;

c) d'esercizio e delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, della certificazione di bilancio. L'esercizio ordinario e straordinario della vigilanza sarà realizzato dal ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al fine di verificare:

1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti dalle leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

d) adeguamento dei parametri previsti dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, per la certificazione, obbligatoria del bilancio in

relazione all'esigenza di una congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

e) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle Camere di commercio, industriale, artigianato e agricoltura, unificando i codici identificativi delle singole società cooperative;

f) abrogazione del Capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con l'esercizio della delega di cui al presente articolo».

7.1

NAPOLI Roberto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad emanare, mediante la revisione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'ammmodernamento e il riordino delle norme in materia di controlli sulle società cooperative e loro consorzi, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione della disciplina dei collegi sindacali delle società cooperative, tenuto conto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per la piccola società cooperativa e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) esercizio ordinario della vigilanza in materia di cooperazione mediante la revisione cooperativa finalizzata a verificare la natura mutualistica delle società cooperative, con particolare riferimento alla effettività della base sociale e dello scambio mutualistico tra socio e cooperativa, ai sensi e nel rispetto delle norme in materia di cooperazione, nonché ad accertare la consistenza dello stato patrimoniale attraverso l'acquisizione dei bilancio consuntivo;

c) vigilanza sulle relazioni del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, nonché, ove prevista, sulla certificazione di bilancio. L'esercizio ordinario e straordinario della vigilanza sarà realizzato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale al fine di verificare:

1) l'esatta osservanza delle norme di legge, regolamentari, statutarie e mutualistiche;

2) la sussistenza dei requisiti richiesti dalle leggi generali e speciali per il godimento di agevolazioni tributarie o di altra natura;

3) il regolare funzionamento contabile e amministrativo dell'ente;

4) l'esatta impostazione tecnica ed il regolare svolgimento delle attività specifiche promosse o assunte dall'ente;

5) la consistenza patrimoniale dell'ente e lo stato delle attività e delle passività;

d) adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la certificazione obbligatoria del bilancio in relazione all'esigenza di una congruità dell'obbligo di certificazione rispetto alla consistenza economica e patrimoniale della società cooperativa;

e) istituzione dell'Albo nazionale delle società cooperative, articolato per provincia e situato presso le Direzioni provinciali del lavoro, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, raccordando ruolo e modalità di tenuta di detto Albo con le competenze specifiche delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, unificando i codici identificativi delle singole società cooperative;

f) abrogazione del Capo II del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e individuazione delle altre norme da abrogare in quanto incompatibili con le innovazioni introdotte con l'esercizio della delega di cui al presente articolo».

7.18

NOVI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative, della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori, della effettiva rispondenza della attuazione di tali rapporti rispetto al regolamento, all'accordo con i singoli ed alla contrattazione collettiva di settore;».

7.20

IL RELATORE

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) esercizio della vigilanza finalizzato alla verifica dei regolamenti adottati dalle cooperative, della correttezza dei rapporti instaurati con i soci lavoratori, della effettiva rispondenza della attuazione di tali rapporti rispetto al regolamento ed alla contrattazione collettiva di settore;».

7.20 (nuovo testo)

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) effettuazione della vigilanza da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attraverso i propri uffici periferici territorialmente competenti».

7.3

MANZI

All'emendamento 7.21, dopo le parole: «ed agli uffici periferici competenti», aggiungere le seguenti: «di vigilanza diretta verso le cooperative, da integrarsi con informazioni aggiuntive fornite anche».

7.21/1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «vigilanza», inserire le seguenti: «, fermi restando i compiti attribuiti dalla legge al Ministero del lavoro e previdenza sociale ed agli uffici periferici competenti, anche».

7.21

IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.8

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.16

NOVI, LAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

7.19

FILOGRANA

Al comma 1, lettera d), dopo la parola: «vigilanza», inserire le seguenti: «nei termini e nel contesto di cui alla lettera c), anche».

7.22

IL RELATORE

Al comma 1, alla lettera d), sopprimere le parole da: «, che può affidarne l'esecuzione sulla base di apposite convenzioni», fino alla fine della lettera.

7.2

MANZI

Al comma 7, lettera e), sostituire la parola: «facoltà» con la parola: «obbligo».

7.9

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «definizione della figura» con le seguenti: «chiarimento delle funzioni».

7.6

LAGO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «definizione della figura» con le seguenti: «chiarimento delle funzioni».

7.7

PILONI, PELELLA

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «definizione della figura» con le seguenti: «chiarimento delle funzioni».

7.10

MULAS, PACE, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «definizione della figura» con le seguenti: «chiarimento delle funzioni».

7.15

BEDIN

Al comma 1, alla fine della lettera o), dopo le parole: «di vigilanza», inserire le seguenti: «, ovvero che violino reiteratamente i contratti collettivi nazionali di lavoro e le finalità mutualistiche, ovvero che, ai sensi dell'articolo 6, si verifichi la non corrispondenza dei trattamenti adottati».

7.17

NOVI, LAURO

Al comma 1, lettera o), in fine, dopo la parola: «vigilanza», aggiungere le seguenti: «o in caso di reiterate violazioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro o delle finalità mutualistiche».

7.14

PALUMBO

All'articolo 7, al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p...) cancellazione dall'albo nazionale delle società cooperative, e conseguentemente perdita dei benefici connessi all'iscrizione in caso di violazioni dei contratti collettivi nazionali e delle finalità mutualistiche».

7.4

MANZI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «quaranta giorni» con le seguenti: «centoventi giorni».

7.11

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Al comma 2, al secondo periodo, sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «quarantacinque giorni».

7.12

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Sopprimere il comma 3.

7.13

MULAS, SILIQUINI, FLORINO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.».

7.23

IL RELATORE

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

261^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0033^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 giugno 1999.

Il presidente CARELLA assume la funzione di relatore, in sostituzione del senatore Di Orio, impegnato fuori Roma nei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario, in considerazione dell'esigenza di formulare le osservazioni alla Commissione parlamentare consultiva in tempo utile perché quest'ultima possa tenerle in considerazione nell'espressione del parere, il cui termine è fissato per il prossimo 15 luglio.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del relatore di proseguire e concludere l'esame del provvedimento in titolo nella seduta di domani.

(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003

(R125 b00, C05^a, 0005^o)

(Parere alla 5^a Commissione: favorevole)

Il presidente CARELLA, relatore, illustra i contenuti del documento in titolo specificamente riguardanti il settore della sanità.

Per l'anno 2000 vengono previste per la spesa sanitaria risorse pari a 116 mila miliardi, con un apprezzabile sforzo, funzionale all'attuazione del previsto federalismo fiscale, nel senso di adeguare le previsioni alla spesa effettiva. Il documento di programmazione economico-finanziaria fissa come obiettivo, nell'ambito del *welfare state*, quello di combattere l'esclusione sociale e di proseguire la qualificazione del sistema socio-sanitario, e provvede quindi ad indicare le principali linee direttrici dell'azione governativa nel comparto sanitario. Tra queste vanno segnalate l'attuazione della riforma del Servizio sanitario nazionale recentemente approvata, la riorganizzazione dell'amministrazione centrale sanitaria, la qualificazione professionale e la formazione manageriale del personale dirigente, la riqualificazione dell'edilizia sanitaria e la integrazione del sistema informativo sanitario con gli altri sistemi della pubblica amministrazione.

Si apre quindi la discussione.

Il senatore DE ANNA, lamentando i tempi ristretti concessi alla Commissione per l'esame del provvedimento in titolo, evidenzia come le risorse che il documento di programmazione economico-finanziaria prevede per il comparto sanitario siano assolutamente insufficienti a raggiungere gli obiettivi perseguiti. A dimostrazione di ciò fa presente che in tutti i paesi dell'Unione europea paragonabili all'Italia la spesa sanitaria *pro-capite* è almeno una volta e mezzo superiore a quella italiana; né le previsioni per il prossimo triennio segnano una positiva inversione di tendenza, ove si consideri che la cifra prevista per il 2000, pari a 116 mila miliardi, non si discosta di molto, in realtà, da quella degli anni precedenti, tenuto conto dei ripiani per gli splafonamenti dal tetto di spesa.

Il senatore IULIANO osserva che, in relazione ad un documento di programmazione economico-finanziaria che dedica attenzione anche ai temi della sanità, piuttosto che recriminare, come il senatore De Anna, sull'insufficienza delle risorse, occorre affrontare con serietà i problemi strutturali che caratterizzano il comparto, tenendo conto degli imprescindibili vincoli di bilancio esistenti. Del resto non può non suscitare perplessità la posizione assunta in proposito da Forza Italia, dal momento che appare arduo conciliare, da un lato, la richiesta di maggiori servizi, comportanti necessariamente maggiori spese, e, dall'altro lato, fondare una campagna elettorale, così come ha fatto l'onorevole Berlusconi, sulla sbandierata promessa di diminuire il carico fiscale.

Il senatore LAVAGNINI giudica positivamente la scelta, contenuta nel documento in esame, di prevedere una spesa sanitaria più realistica ed in grado di evitare quella compensazione a pie' di lista alla fine di ogni anno che, nel recente passato, ha determinato una gestione faticosa sia della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale che della spesa sostenuta dalle regioni. Tale prassi, che ha comportato uno sfondamento delle previsioni compreso tra l'8 ed il 9 per cento sia nel

1998 che nel 1999, ha avuto la negativa conseguenza di alimentare una certa deresponsabilizzazione da parte delle regioni, oltre che di costringere la spesa sanitaria ad una continua rincorsa dell'emergenza invece di affidarla ad una razionale programmazione. Il documento di programmazione fa invece opportunamente propria una prospettiva coerente con il progetto federalista che, da un lato, attribuisce alle regioni maggiore autonomia e responsabilità, sia dal lato delle entrate che delle spese, e, dall'altro lato, consente agli apparati dello Stato di dedicarsi con maggiori energie a porre in atto le iniziative necessarie per assicurare i principi cardine del Servizio sanitario nazionale, quale soprattutto la garanzia della qualità e dell'uniformità su tutto il territorio nazionale delle prestazioni erogate.

Il senatore Lavagnini fa inoltre presente che a suo giudizio, contrariamente a quanto sostenuto dal senatore De Anna, i 116 mila miliardi stanziati per la sanità per l'anno 2000 rappresentano una cifra importante, tenuto conto della situazione economica generale.

Il senatore CAMPUS, rilevato preliminarmente che l'elaborazione del documento di programmazione economico-finanziaria ha visto l'azione governativa pesantemente condizionata dai ricatti del sindacato, osserva che del progetto iniziale è rimasto in piedi soltanto il riconoscimento, da parte dell'attuale Esecutivo, dei clamorosi errori di previsione che hanno caratterizzato le precedenti gestioni finanziarie, i quali del resto si inserivano in modo perfettamente funzionale in quell'insieme di trucchi contabili grazie ai quali si è tentato di rendere più presentabile a livello europeo l'immagine dell'Italia.

Per quanto riguarda in particolare il settore della sanità, il documento è assolutamente povero di contenuti, né può certo sostenersi che esso rechi un incremento delle risorse disponibili, ove si consideri che esse corrispondono al medesimo rapporto con il PIL degli anni precedenti, in un contesto in cui il modesto aumento del prodotto interno lordo è del tutto annullato dal tasso di inflazione. Quanto alle considerazioni svolte dal senatore Iuliano, non è certo privo di significato il fatto che un quotidiano come «La Repubblica», notoriamente non vicino alle posizioni del centro destra, pubblici in questi giorni dati dai quali risulta che la spesa italiana per il *welfare* non solo è assai inferiore a quella dei principali *partners* europei, ma risulta altresì fortemente squilibrata a vantaggio del settore previdenziale, con conseguente penalizzazione della sanità, degli aiuti alla famiglia e agli interventi per la disoccupazione. In realtà, continua il senatore Campus, è di tutta evidenza la necessità di procedere nella direzione di razionalizzare la spesa sociale, traendo da tale operazione le risorse necessarie per migliorare i servizi senza incrementare il prelievo fiscale. In questo quadro si impone un intervento di riforma nel settore pensionistico, al quale tuttavia il Governo sembra avere immediatamente rinunciato, intimorito dalla presa di posizione contraria dei sindacati.

Sulla base delle considerazioni svolte, conclude il senatore Campus, il giudizio di Alleanza Nazionale sul documento in esame non può che essere del tutto negativo.

Il senatore CÒ rileva che una valutazione del documento di programmazione economico-finanziaria può compiersi soltanto avendo presente l'impianto complessivo della politica economica prospettata dal Governo, la quale, anche per il triennio 2000-2003, prosegue avendo l'obiettivo del risanamento del bilancio come unico criterio guida. Al di là della nota posizione di dissenso strategico di Rifondazione Comunista in ordine a tale politica, il documento in esame palesa comunque un elemento da tempo sottolineato dalla sua parte politica: il fatto, cioè, che ai successi in tema di risanamento finanziario non sono conseguiti risultati positivi in termini di crescita del prodotto interno lordo, dei tassi di investimento e di diminuzione della disoccupazione. Sulla base di tale constatazione, appare ancor più cogente la necessità di una svolta in senso riformatore, in mancanza della quale non potranno che accentuarsi quelle contraddizioni che già ora sembrano divenute ingovernabili da parte della coalizione centro-sinistra: gli stessi recenti esiti elettorali corroborano l'ipotesi che, di fronte alla politica economica sostanzialmente moderata e conservatrice seguita dal Governo, gli elettori preferiscono premiare il tradizionale referente politico di una simile politica, che non può che essere il centro-destra.

A giudizio del senatore Cò, non può negarsi che la spesa per il *welfare* sia in Italia inferiore rispetto ai principali paesi europei, alcuni dei quali peraltro, con particolare riferimento alla Francia, hanno imboccato una strada riformatrice pur nel rispetto dei parametri di compatibilità finanziaria. Una simile scelta è possibile anche in Italia, solo che si abbia la volontà di impegnarsi in una efficace lotta all'ingente evasione fiscale ed in tal modo reperire le risorse necessarie per riqualificare il sistema socio-sanitario.

In conclusione, il senatore Cò ritiene di non poter esprimere un parere favorevole sul documento in esame.

La senatrice DANIELE GALDI ritiene errato un approccio che si appunti esclusivamente sulla quantità di risorse che vengono destinate in Italia al *welfare* ed in particolare alla sanità: se infatti non vi è dubbio che, sotto tale profilo, la situazione italiana è arretrata rispetto a quella di altri *partners* europei, è altresì indiscutibile l'esigenza di sviluppare da subito una serie di iniziative di riforma strutturale che pongano il sistema socio-sanitario italiano in condizione di spendere meglio le risorse disponibili.

Un aspetto sicuramente importante del documento di programmazione economico-finanziaria è costituito, a giudizio della senatrice, dal rilievo che viene attribuito alla necessità di riformare il sistema assistenziale, in ordine al quale è in questi giorni in discussione davanti all'Assemblea della Camera dei deputati un disegno di legge di generale riordino. Tale intervento riveste infatti un'importanza di carattere sistematico, giacchè comporta effetti positivi anche sotto il profilo della prevenzione e di conseguenza induce una minore spesa sanitaria. Occorre inoltre sottolineare la rilevanza della trasformazione del Servizio sanitario nazionale che conseguirà dall'attuazione del decreto di razionalizzazione recentemente approvato, né va sottovalutata la circostanza che, per

quanto concerne le spese correnti, le risorse assegnate al comparto sanitario segnano un incremento in termini reali rispetto agli anni precedenti.

Il senatore MIGNONE rileva in primo luogo, rispondendo alle critiche in proposito espresse da taluni, che il documento di programmazione economico-finanziaria non rappresenta per sua natura la sede propria per una dettagliata descrizione delle politiche in materia sanitaria, le quali del resto sono state oggetto di un diffuso approfondimento da parte della Commissione nel recente esame del decreto di riforma del Servizio sanitario nazionale. Non vi è dubbio che la razionalizzazione della spesa costituisca l'obiettivo fondamentale né può essere messa in discussione la necessità di una riqualificazione del *welfare*; non a caso, del resto, il capitolo del documento in esame che si occupa di tali argomenti si intitola significativamente: combattere l'esclusione sociale e proseguire la riqualificazione del sistema socio-sanitario. È noto, al riguardo, il travaglio che in questi giorni percorre la sinistra in materia di riforma del sistema previdenziale: si tratta però di un obiettivo che, nei modi e nei tempi opportuni, occorre perseguire con coraggio.

Il senatore Mignone esprime quindi un giudizio positivo sul documento di programmazione economico-finanziaria, che pone le basi per la razionalizzazione del sistema socio-sanitario e per l'attuazione della riforma del Servizio sanitario nazionale.

Dopo dichiarazione di voto contrario dei senatori CAMPUS, CÒ, BRUNI – il quale in particolare sottolinea come il documento in titolo sia carente di indicazioni per quanto concerne la razionalizzazione della spesa sanitaria – e DE ANNA – a giudizio del quale la circostanza che Forza Italia voti in senso contrario, allo stesso modo di Rifondazione Comunista, dovrebbe indurre ad una seria riflessione le forze di maggioranza – la Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,25.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

330^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

*La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. LVII, n. 4) Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003**(Parere alla 5^a Commissione: esame e rinvio)(R125 b00, C05^a, 0005^o)

Il relatore POLIDORO riferisce sul Documento in titolo sottolineando innanzitutto, come il principale obiettivo che si è posto il Governo sia quello di ridurre progressivamente il disavanzo pubblico, in modo da arrivare al pareggio del bilancio intorno al 2003. Le previsioni si basano anche sull'ipotesi di una maggiore crescita del prodotto interno lordo, oggi attestata intorno all'1,3 per cento. Si prevede altresì di pervenire nei prossimi quattro anni ad una sensibile riduzione del debito pubblico, in modo da riportarlo al cento per cento del PIL verso la fine del periodo di riferimento. Quanto all'inflazione, questa dovrebbe attestarsi intorno all'1,2 per cento nel 2000, con un livello di disoccupazione di poco inferiore al 12 per cento.

Con il Documento in esame si prevedono interventi sul piano delle politiche strutturali, con l'obiettivo di rilanciare sviluppo ed occupazione; i livelli di tassazione diretta, soprattutto a carico delle famiglie, dovrebbero ridursi, mentre per altro verso si punta su un maggior tasso di innovazione tecnologica.

Per ciò che concerne le materie di competenza della 13^a Commissione, non si può non ricordare come siano state esaminate negli ultimi mesi non poche misure anche di grande rilievo: basti pensare agli stanziamenti disposti per la difesa del suolo, agli interventi per l'ampliamento delle aree protette, a quanto è stato disposto per la ristrutturazione e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio, al programma pluriennale di risanamento e di uso razionale delle risorse idriche, all'istituzione della cosiddetta carbon tax. Certo, quanto è stato fatto negli ultimi tempi

sembra superiore a ciò che viene previsto con il Documento di programmazione economico finanziaria, ove mancano gli attesi riferimenti alle politiche della montagna e poco è stato detto su tematiche assai delicate come la ricerca di una migliore qualità della vita urbana.

Ad ogni modo, con il Documento in titolo il Governo si è posto obiettivi di non poco momento, come una migliore gestione delle disponibilità idriche, la realizzazione di sistemi di governo e presidio idrogeologico, la messa a punto di sistemi di sviluppo locale, il rafforzamento delle strutture esistenti attraverso procedure di progettazione concertate nell'ambito di patti territoriali. Quanto poi agli interventi nel Mezzogiorno, nel Documento in titolo sono indicate alcune linee guida per l'ammodernamento delle strutture sul territorio,

nell'intento di promuovere una decisa azione di difesa del suolo e di salvaguardia del patrimonio idrogeologico. Alla luce delle previsioni effettuate, nel sud del Paese dovrebbe registrarsi una crescita del prodotto interno lordo notevolmente superiore ai livelli nazionali, il che dovrebbe ridurre il *gap* che separa a tutt'oggi le regioni industrializzate del Centro-nord dal Mezzogiorno.

Se però si è giustamente messo l'accento sulle esigenze di valorizzazione del territorio nel Sud, sembra per certi versi mancare una visione di ampio respiro, a livello nazionale, della tematica del rispetto dell'ambiente che, se contraddistinguesse in maggior misura il Documento, contribuirebbe ad indebolire le istanze sanzionatorie invocate a tutela del territorio.

Il seguito della discussione viene rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

160ª Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4064) GIOVANELLI ed altri. – *Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4118) SPECCHIA ed altri. – *Criteri per l'interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(4126) MANFREDI ed altri. – *Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22*

(Parere alla 13ª Commissione: esame congiunto e sospensione)

La relatrice SQUARCIALUPI riferisce sui provvedimenti in titolo i quali recano norme di interpretazione autentica e di integrazione della definizione di rifiuto anche in relazione alla normativa comunitaria del settore.

Rilevando come lo scopo condivisibile dei disegni di legge sia quello di chiarire la definizione di rifiuto, l'oratore sottolinea tuttavia la difficoltà di fornire l'interpretazione autentica di un termine derivato dalla normativa comunitaria, la cui traduzione nelle undici lingue dell'Unione europea si presta inevitabilmente a varie accezioni. Nella fattispecie in esame, in particolare, si pone l'esigenza di chiarire il senso del termine «disfarsi», il quale viene posto in relazione – a giudizio della relatrice in modo non del tutto appropriato – con il verbo inglese «to abandon». L'oratore, ricordando analoghe esperienze svolte in qualità di componente del Parlamento europeo, osserva tuttavia come sia difficile che un disegno di legge possa

risolvere un problema di interpretazione di una direttiva europea in assenza di un intervento organico di linguisti.

Su proposta del PRESIDENTE, l'esame dei provvedimenti in titolo è quindi sospeso.

(4057) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 1° luglio.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti al relatore sui tempi previsti per l'esame del provvedimento in titolo.

Il relatore TAPPARO rileva come la 1^a Commissione, competente per l'esame del provvedimento in titolo, sia attualmente impegnata per il DPEF e comunica di essere stato informato della disponibilità del Ministro per le politiche comunitarie ad intervenire alla seduta della Giunta prevista per mercoledì prossimo, per replicare ai senatori che sono già intervenuti ed a quelli che riterranno di intervenire nel prosieguo del dibattito.

In relazione alle considerazioni espresse dal senatore Bettamio nella precedente seduta, in merito alle disposizioni sulle carni equine, l'oratore ribadisce come il disegno di legge comunitaria si articoli in norme di adempimento diretto di disposizioni comunitarie, modifiche della legislazione vigente attraverso lo strumento della delega e autorizzazione al Governo ad emanare provvedimenti di delegificazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(4022) Norme in materia di accessi ai corsi universitari

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 7^a Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 1° luglio.

Il senatore LO CURZIO sottolinea come la riforma della normativa che disciplina gli accessi ai corsi universitari sia strettamente connessa al problema che investe vari atenei e che interessa i numerosi giovani che hanno presentato dei ricorsi e che attendono una soluzione da almeno sette mesi. La questione, resa più complessa da una pronuncia del Consiglio di Stato, potrebbe essere risolta da una modifica del provvedimento in titolo – volta ad introdurre una sanatoria – in ordine al quale l'oratore esprime altresì il proprio rammarico per il rallentamento dell'*iter*.

Il senatore BETTAMIO chiede chiarimenti sulla nuova disciplina che regola gli accessi ai corsi universitari sottolineando come la formu-

lazione del disegno di legge non sia di facile comprensione per gli interessati.

Il relatore CORRAO afferma che la nuova disciplina è connessa al recepimento della normativa comunitaria e della giurisprudenza costituzionale e sottolinea come risponda all'interesse degli studenti una formazione più rigorosa ed accurata, anche al fine di rispettare il principio, rilevato anche nella precedente seduta, delle pari opportunità nei vari atenei.

Su proposta del PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce pertanto mandato al relatore a redigere un parere favorevole con le considerazioni emerse.

(4072) Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e conclusione. Parere alla 9^a Commissione: favorevole)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 1° luglio.

Il relatore BETTAMIO ricorda di aver illustrato il disegno di legge in titolo nella precedente seduta e ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole considerando che il provvedimento è volto, tra l'altro, ad adeguare l'ordinamento interno alla normativa comunitaria.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato al relatore a redigere un parere nei termini emersi.

(4064) GIOVANELLI ed altri. - Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4118) SPECCHIA ed altri. - Criteri per l'interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4126) MANFREDI ed altri. - Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(Ripresa dell'esame congiunto e conclusione. Parere alla 13^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame sospeso.

La relatrice SQUARCIALUPI, in relazione ai provvedimenti in titolo, ribadisce l'osservazione inerente all'esigenza di avvalersi, quando si tratti di precisare il significato dei termini impiegati nelle direttive nelle varie lingue ufficiali dell'Unione europea, di adeguati supporti linguistici, anche di livello comunitario.

Il senatore BESOSTRI rileva come l'interpretazione del significato del termine «disfarsi» nelle varie lingue della Comunità non dovrebbe rivelarsi particolarmente difficile considerando che la relativa normativa comunitaria è stata già tradotta in tutti gli Stati membri. L'oratore osserva inoltre come, dal punto di vista delle competenze della Giunta, sarebbe opportuno invitare la Commissione di merito a citare espressamente nel testo di legge la direttiva comunitaria in oggetto, in conformità con le prescrizioni dell'Unione europea.

La RELATRICE dichiara di accogliere le osservazioni del senatore Besostri.

Verificata la presenza del numero legale, la Giunta conferisce quindi mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole con le osservazioni emerse nel dibattito.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

(A007 000, C23^a, 0052^o)

Il senatore BESOSTRI, relatore sui disegni di legge n. 3822, sulla struttura, il finanziamento e la democrazia interna dei partiti, e n. 4014, sul riordino dei servizi pubblici locali, rileva come non si renda necessario esprimere il parere con urgenza, in quanto la 1^a Commissione, competente per il merito, è attualmente impegnata in via prioritaria con il DPEF e altri provvedimenti.

SULLA CONFERENZA DEGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI NEGLI AFFARI COMUNITARI (COSAC) CHE SI TERRÀ AD HELSINKI

(A008 000, C23^a, 0018^o)

Il presidente BEDIN comunica che, in vista della Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari (COSAC) che si terrà ad Helsinki il prossimo ottobre, che dovrà esprimersi sulle proposte di riforma del Regolamento, la Presidenza finlandese ha scritto alle Commissioni affari europei prefigurando un percorso che prevede la costituzione di un gruppo di lavoro, che dovrebbe riunirsi ad Helsinki il prossimo 20 settembre, in relazione al quale le Commissioni interessate devono designare i rispettivi rappresentanti entro la fine di agosto. Tale gruppo di lavoro, che potrebbe tornare a riunirsi successivamente a Bruxelles, dovrebbe cercare di raggiungere un compromesso al fine di consentire alla COSAC di adottare il nuovo regolamento. Ove non fosse possibile raggiungere l'unanimità, alla riunione plenaria di ottobre la Presidenza finlandese si limiterà a presentare una relazione sullo stato dei lavori.

A tale proposito l'oratore prospetta la possibilità che, dopo la conclusione dell'esame del DPEF e del disegno di legge comunitaria, si tenga una seduta dedicata alla preparazione della COSAC, valutando le varie proposte in discussione e ribadendo eventualmente le proposte pre-

sentate in passato dalla Giunta, che sono state recepite in un documento di lavoro elaborato dalla Presidenza tedesca e presentato nella recente riunione di Berlino.

Conviene la Giunta sulla proposta del Presidente.

SUL CONVEGNO DEDICATO A «LEGISLAZIONE EUROPEA E INTERESSI NAZIONALI» E LA PARTECIPAZIONE DEL PARLAMENTO ALLA FASE ASCENDENTE DEL DIRITTO COMUNITARIO

(A008 000, C23^a, 0018^o)

Il presidente BEDIN comunica che ieri si è tenuto presso il CNEL, su iniziativa del Ministro per le politiche comunitarie, un Convegno su «Legislazione europea e interessi nazionali», volto a costituire una prima occasione di confronto tra Governo, autonomie territoriali e parti sociali sul programma di lavoro della Commissione europea. Al riguardo l'oratore sottolinea come la Giunta abbia già avuto modo di soffermarsi sul programma della Commissione, evidenziandone l'importanza ai fini di una più efficace azione di controllo e indirizzo sulla partecipazione dell'Italia alla fase formativa del diritto comunitario.

Soffermandosi sulle conclusioni del convegno tratte dal ministro Letta, il Presidente rileva l'impegno assunto dal Ministro a rafforzare il ruolo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie istituendo, in occasione della prossima emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riordino del Dipartimento, un apposito Ufficio per il coordinamento della fase ascendente e del mercato interno. In relazione alla frammentazione del Consiglio dei ministri dell'Unione in 23 settori, nel suddetto consesso è emersa l'utilità di procedere ad un coordinamento interno del processo ascendente in quattro grandi aree, che dal ministro Letta sono state individuate nelle seguenti: concorrenza e aiuti di Stato; mercato interno e fiscalità, questioni sociali; questioni ambientali e delle infrastrutture.

Considerato che fra le conclusioni del convegno è anche emersa l'utilità di un rafforzamento della concertazione fra Governo, autonomie territoriali e parti sociali sulla fase ascendente, individuando come prossima occasione di incontro la presentazione del nuovo programma della Commissione presieduta da Prodi, l'oratore sottolinea l'esigenza di assumere analoghe iniziative a livello parlamentare. La necessità di sviluppare il raccordo fra Governo e Parlamento su questi temi è stata già evidenziata dal ministro Letta, ma al riguardo il presidente Bedin ritiene opportuna l'individuazione di linee d'azione più specifiche.

Tra gli altri temi oggetto di attenzione alla suddetta riunione figurano il rafforzamento dei contatti con i rappresentanti italiani nelle varie istituzioni dell'Unione, il potenziamento del ruolo della sessione comunitaria della Conferenza Stato-Regioni ed, infine, lo sviluppo dei canali di informazione, a partire dall'istituendo Centro di documentazione sull'Europa.

L'oratore rileva inoltre come alla suddetta iniziativa sia intervenuto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Bassanini affermando che

i recenti provvedimenti di riordino, rispettivamente, del Ministero degli affari esteri, del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, consentono di formalizzare una competenza concorrente del Ministero degli affari esteri e del Dipartimento per le politiche comunitarie in merito alla fase ascendente. Al riguardo il presidente Bedin sottolinea l'esigenza di approfondire la verifica delle strutture preposte al coordinamento e all'organizzazione della partecipazione dell'Italia alla fase formativa del diritto comunitario, cogliendo eventualmente l'occasione offerta dall'esame di taluni dei suddetti provvedimenti sottoposti al parere del Parlamento, tenendo conto che esiste il rischio che il Ministro per le politiche comunitarie venga relegato a seguire la sola applicazione del diritto comunitario, confermando quello scollegamento tra fase ascendente ed attuazione della normativa comunitaria che penalizza l'Italia.

Il senatore BETTAMIO sottolinea l'esigenza di approfondire la riflessione sulla partecipazione dell'Italia alla fase ascendente proponendo di invitare il ministro Letta a riferire alla Giunta sugli esiti del convegno, sulle proposte che sono emerse e sull'ordine di priorità che il Governo intende adottare.

La senatrice SQUARCIALUPI riscontra l'assenza della politica di sicurezza e di difesa fra i temi affrontati nel suddetto incontro e sottolinea tuttavia come i più recenti sviluppi nel settore, dal Vertice bilaterale di Saint-Malo, al Consiglio europeo informale di Pörschach, al Vertice ministeriale UEO di Roma, fino al più recente Consiglio europeo di Colonia, richiedano un maggiore coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nel dibattito in corso. La riluttanza, espressa in particolare da Francia e Germania, in merito alla partecipazione del Parlamento europeo e della Commissione europea alle scelte inerenti alla politica di sicurezza e di difesa rendono pressante l'esigenza di una presa di posizione del Parlamento sull'esplicazione del controllo democratico parlamentare su tali politiche e su prospettive quali lo scioglimento dell'UEO, il cui avvio è previsto nel secondo semestre del 2000. Tenendo conto del contributo offerto al dibattito dalle istituzioni dell'UEO, tali temi potrebbero essere posti anche all'attenzione della COSAC.

Il presidente BEDIN rileva come possano essere accolte sia la proposta del senatore Bettamio, volta ad ascoltare il Ministro Letta in merito al tema della fase ascendente, sia quella della senatrice Squarcialupi, volta ad approfondire la riflessione sulle prospettive della politica di sicurezza e di difesa dell'Unione. A tale riguardo, in particolare, si potrebbe valutare di ripetere una proficua iniziativa già assunta in passato dal Presidente del Senato, concernente una riunione congiunta dei senatori che partecipano ai vari organismi europei ed internazionali.

La seduta termina alle ore 9,15.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 13,35 sui lavori della Commissione. (R029 000, B40^a, 0020^o)

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, B40^a, 0018^o)

Il presidente Mario PEPE ricorda che nelle giornate di lunedì 12 e martedì 13 luglio prossimi una delegazione della Commissione incontrerà una rappresentanza dell'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori d'Italia (ANCIM) nelle isole di Ischia e Procida per affrontare il tema delle politiche per l'insularità e delle prospettive di riforma dell'ordinamento degli enti locali in relazione agli aspetti concernenti le comunità isolate.

Avverte inoltre che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 8 luglio alle ore 13,30, per iniziare l'esame in sede consultiva del documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003, esame che si concluderà nella seduta di mercoledì 14 luglio.

La seduta termina alle ore 13,40.

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

(S. 2970) Sen. CORTIANA e SARTO. – *Disciplina dei voli in zone di montagna*

(S. 3175) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. – *Disciplina dei voli in zone di montagna*

(S. 3821) Sen. CONTE ed altri. – *Disciplina dei voli a bassa quota in zone di montagna*

(Parere alla 8ª Commissione del Senato della Repubblica) (Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame del testo unificato adottato dalla commissione di merito per i disegni di legge in titolo, esame iniziato nella seduta del 30 giugno scorso.

Il senatore Guido DONDEYNAZ (Misto), *relatore*, a completamento della relazione svolta nella scorsa seduta intende ora soffermarsi più analiticamente sui profili di competenza della Commissione. Al riguardo, egli osserva che la normativa proposta per la disciplina del volo in montagna presenta elementi di interferenza con alcune materie rientranti nella competenza legislativa primaria delle regioni a statuto speciale e in quella concorrente delle regioni a statuto ordinario. Inoltre, con riferimento ai recenti indirizzi di politica legislativa in tema di decentramento, ricorda che le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 422 del 1997, concernente il trasporto pubblico locale, nell'individuare i compiti riservati allo Stato, escludono espressamente i servizi di trasporto aereo nell'ambito di singole regioni e i servizi elicotteristici, che pertanto vengono affidati al sistema delle autonomie. Richiama poi gli articoli da 102 a 106 del decreto legislativo n. 112 del 1998, che hanno riservato allo Stato, per quanto qui interessa, una serie di funzioni tipiche (sicurezza del volo, rilascio dei brevetti aeronautici, aeroporti di interesse nazionale), al di fuori delle quali opera il principio del conferimento dei poteri residui a favore delle regioni e degli enti locali. Il combinato disposto delle citate norme e dell'articolo 2 della legge n. 59 del 1997 – che delega alle regioni le corrispondenti funzioni normative di attuazione, ove esse non abbiano già una potestà legislativa concorrente – implica la sussistenza in capo alle regioni di un'ampia potestà normativa, il cui ambito viene certamente circoscritto, in modo non del tutto chiaro, dal testo in esame.

Ciò premesso, il relatore propone che la Commissione approfondisca con attenzione il testo, procedendo – previo il necessario coordinamento con la commissione di merito – ad audizioni informali con esponenti delle regioni che hanno già adottato proprie leggi per la disciplina del volo in montagna ed eventualmente con l'associazione dei piloti di montagna.

Convieni la Commissione con la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Esame ai sensi dell'articolo 102, 3° comma, del regolamento della camera dei deputati: Ordinamento federale della Repubblica (C. 5467 cost. Soda, C. 5671 Fontan, C. 5695 cost. Mario Pepe, C. 5830 cost. Governo, C. 5856 cost. Novelli, C. 5888 cost. Crema, C. 5918 cost. Fini, C. 5919 cost. Garra, C. 5947 cost. cons. reg. Toscana, C. 5948 cost. Zeller, C. 5949 cost. Caveri, C. 6044 cost. Follini).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

La seduta inizia alle ore 13,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0102^o)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B60^a, 0051^o)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, fa presente che per sopravvenuti concomitanti impegni parlamentari non è possibile svolgere oggi la prevista audizione del Direttore generale della RAI. Essa è pertanto rinviata a domani, giovedì 8 luglio, alle 14. L'audizione dei sindacati USIGRAI e SINGRAI, che avrebbe avuto luogo domani, è conseguentemente rinviata ad una seduta successiva.

La seduta termina alle ore 13,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

Michele DE LUCA

Intervengono: per la Confederazione generale dell'industria italiana (Confindustria), l'avvocato Luigi Pelaggi, il dottor Elio Schettino e l'avvocato Alberto Leo; per la Confederazione generale italiana dell'artigianato (Confartigianato), il dottor Giacomo Curatolo e il dottor Mario Venturato; per la Confederazione generale dell'agricoltura italiana (Confagricoltura), il dottor Luigi Armentano; per la Confederazione generale italiana del commercio (Confcommercio), il dottor Alessandro Vecchiotti; per la Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), il dottor Claudio D'Antonangelo e il dottor Giuseppe Lanni; per la Confederazione autonoma sindacati artigiani (CASA), il dottor Michele De Sossi.

La seduta ha inizio alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R033 004, B68ª, 0034º)

Il Presidente Michele DE LUCA propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B68ª, 0009º)

In apertura di seduta il PRESIDENTE comunica di aver provveduto a redigere uno schema di relazione a consuntivo della precedente procedura informativa in tema di riforma della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

A una premessa volta ad illustrare, come di consueto, le ragioni e la base giuridica della procedura informativa e della relazione conclusiva da presentare al Parlamento, segue una ricognizione delle riforme della normativa antinfortunistica avviate nelle more della procedura informativa, in particolare di quanto disposto dal cosiddetto collegato ordinamentale alla legge finanziaria (legge n. 144 del 17 maggio 1999). A quest'ultimo riguardo si compie un'analisi delle innovazioni normative prospettate sulla falsariga di precisi indirizzi stabiliti dalla Commissione.

Inoltre lo schema di relazione si sofferma sul tema del monopolio legale nella gestione del servizio assicurativo dell'INAIL, sollevato a seguito della segnalazione fatta pervenire al Governo e al Parlamento dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Infine lo schema di relazione comprende talune considerazioni conclusive sulle tematiche oggetto della procedura informativa.

Lo schema di relazione sarà allegato al Resoconto sommario della seduta odierna e sarà altresì inviato a tutti i componenti della Commissione al fine di agevolarne l'esame, in vista del dibattito che si avvierà nelle prossime sedute, per giungere all'approvazione di una Relazione da presentare al Parlamento prima delle ferie estive.

Il Presidente avverte che è pervenuta dai Presidenti dei Consigli di indirizzo e vigilanza dell'INPS, dell'INAIL e dell'INPDAP, un'articolata memoria, inviata anche alla Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica nonché alla Corte dei Conti – Sezione controllo enti. Nel documento si segnala che l'interpretazione dell'articolo 41, comma 1, della legge n. 449 del 1997, univoca nel senso di riconoscere la potestà ricognitiva ai Consigli di indirizzo e di vigilanza degli Enti previdenziali, è stata di recente contraddetta da una nota, in data 31 maggio 1999, del Dipartimento della funzione pubblica.

Sottolineato come la questione sollevata sia di particolare importanza, il Presidente avverte di aver provveduto a sollecitare ai Ministri interessati un tempestivo chiarimento al riguardo, fermo restando che la Commissione potrà assumere ogni iniziativa ritenuta opportuna nel quadro delle competenze riconosciute dalla legge istitutiva. A tale scopo sarà convocato l'Ufficio di Presidenza che dovrà valutare approfonditamente la questione.

PROCEDURA INFORMATIVA

Sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa: audizione dei rappresentanti della Confindustria, della Confartigianato, della Confagricoltura, della Confindustria, della CNA e della CASA.

(R047 000, B68^a, 0032^o)

Il PRESIDENTE ricorda che la procedura informativa in atto prende le mosse dalla considerazione che, in prospettiva, i lavoratori svolge-

ranno sempre più frequentemente una pluralità di lavori e che dunque è necessario assicurare al sistema pensionistico coerenza rispetto a tale evoluzione, garantendo l'utilizzazione di tutti gli spezzoni contributivi. Dopo aver sottolineato la particolare onerosità della ricongiunzione, fa notare che la sentenza della Corte costituzionale n. 61 del 1999 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una normativa che non prevede la totalizzazione in alternativa alla ricongiunzione onerosa, lasciando al legislatore la scelta della tipologia di totalizzazione, da compiere in vista di un obiettivo di equità e verificando i relativi oneri finanziari delle soluzioni ipotizzabili. A tale ultimo riguardo, il Presidente ricorda che è stato richiesto al Ragioniere generale dello Stato, in una precedente audizione, di fornire alla Commissione una valutazione quantitativa della ricaduta finanziaria delle diverse ipotesi di totalizzazione. Rilevato poi che, per gli enti di gestione privatizzati, nel caso della totalizzazione, si rendono produttivi i contributi silenti, mentre nel caso della ricongiunzione si pone il problema del calcolo degli oneri pagati dal lavoratore, il Presidente esprime l'avviso di ritenere utile una verifica delle diverse modalità di intervento sull'istituto della ricongiunzione, avendo come fine il maggior vantaggio possibile per il lavoratore. Nulla infatti ha detto la Corte sulla ricongiunzione, limitandosi a dichiarare l'inammissibilità della questione e dunque lasciando al legislatore la più ampia discrezionalità di intervento in materia.

Il Presidente invita quindi i rappresentanti delle Confederazioni invitate all'audizione odierna a prendere la parola sui vari aspetti delle questioni da lui sintetizzate.

L'avvocato PELAGGI, dopo aver ringraziato la Commissione per l'invito a partecipare all'audizione, sottolinea innanzitutto l'interesse della Confindustria all'individuazione di principi e di misure che possano facilitare la mobilità dei lavoratori. Segnalata quindi l'esigenza che sia chiarita, sotto il profilo delle contribuzioni e delle prestazioni previdenziali, la condizione del settore del lavoro «coordinato», osserva come al legislatore, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale, sia affidato il compito di riordinare la materia, tenuto conto che la declaratoria di incostituzionalità riguarda l'onerosità eccessiva della ricongiunzione senza alternative. Nell'affrontare tale riordino occorrerà individuare criteri e principi di indirizzo adeguati: in primo luogo dovranno essere salvaguardate, dal punto di vista economico e finanziario, le prestazioni previdenziali oggi esistenti e dovranno evitarsi squilibri nelle gestioni previdenziali.

Dato atto alla Commissione della lungimiranza dimostrata allorché ha avviato, ben prima della sentenza della Corte costituzionale, la procedura informativa in atto, il dottor SCETTINO, ribadito anch'egli che la declaratoria di incostituzionalità riguarda l'eccessiva onerosità della ricongiunzione senza alternative, sottolinea la necessità di una revisione complessiva di tale istituto con misure di armonizzazione dell'attuale normativa che non possono prescindere dall'allineamento delle gestioni sotto il profilo delle contribuzioni e delle prestazioni. Nella frammenta-

zione si determinano, infatti, iniquità ed ostacoli alla mobilità del mercato del lavoro.

Dichiarato poi di essere favorevole all'adozione di un sistema di totalizzazione di diritto comunitario che consenta la riunione di vari spezzoni contributivi senza aggravio per la finanza pubblica, fa presente che la ricongiunzione attualmente comporta oneri per i lavoratori nel passaggio da una gestione all'altra: da un'analisi condotta emerge che il costo medio per la ricongiunzione della posizione contributiva di un lavoratore libero professionista alla gestione di lavoro dipendente è di circa 500 milioni. Si pone, al riguardo, oltre che un problema di onerosità particolarmente rilevante, anche la definizione dell'imputazione dei costi nei bilanci degli enti, se cioè i costi debbano essere considerati di natura previdenziale o, come dichiara di ritenere, assistenziale. Vanno affrontate, più in generale, la questione dell'esatta distinzione fra previdenza e assistenza e, conclusivamente, la valutazione approfondita dei costi e l'imputazione corretta nelle voci di bilancio.

Il Presidente Michele DE LUCA, dopo aver osservato come la totalizzazione sia resa semplice con il passaggio al sistema contributivo, sostiene l'opportunità di una verifica del sistema di calcolo degli oneri imposti al lavoratore nel passaggio da una gestione all'altra, considerato tuttavia che appare equo che il lavoratore paghi il beneficio in più che ottiene con la ricongiunzione rispetto alla totalizzazione. Riferendosi poi all'intervento del dottor Schettino, dichiara di ritenere che la natura dei costi non possa che essere considerata previdenziale.

Il dottor CURATOLO, intervenendo a nome delle tre Confederazioni dell'artigianato invitate all'odierna audizione, ricorda, in primo luogo, che l'evoluzione legislativa si è mossa verso una progressiva omogeneizzazione, peraltro non ancora compiuta, del sistema previdenziale. Resta tuttavia ancora penalizzata la posizione dei lavoratori autonomi dalle procedure previste per conseguire un'unica pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Rammentato poi che nonostante gli indubbi miglioramenti apportati dalla legge n. 233 del 1990 – che prevede, all'articolo 16, la liquidazione di un'unica pensione attraverso il calcolo di due quote, una per i periodi di lavoro autonomo e una per i periodi di lavoro dipendente – fa presente che non si sono eliminati tutti gli inconvenienti. Lamenta che, con l'attuale normativa, si è consolidata un'interpretazione restrittiva da parte dell'Inps: due assicurati, a parità di anni complessivi di iscrizione e di importo contributivo versato, a seconda se abbiano contribuito in una sola gestione autonoma o in più gestioni autonome, conseguiranno pensioni di importo anche notevolmente diverso tra loro. Tale conseguenza appare del tutto ingiustificata e richiede un intervento che riporti equità.

Dichiaratosi favorevole all'ipotesi di una totalizzazione di diritto comunitario, segnala tuttavia l'esigenza di una norma di interpretazione autentica intesa a superare l'attuale situazione che, per effetto della interpretazione restrittiva dell'Inps, esclude la possibilità di conseguire

una prestazione unica in una gestione speciale dei lavoratori autonomi dietro pagamento della corrispondente riserva matematica.

Si rende necessario – prosegue il dottor Curatolo – un riordino legislativo che preveda l'abolizione del requisito di contribuzione minima nel fondo pensioni lavoratori dipendenti, un coefficiente di rivalutazione dei contributi ricongiunti più adeguato rispetto a quello vigente del 4,5 per cento, una riconsiderazione del carico finanziario, eccessivo per l'assicurato, determinato dalle operazioni di ricongiunzione e causato dall'onerosità della riserva matematica in rapporto all'effettivo valore dei contributi trasferiti nonché una riduzione dell'interesse di rateazione per il pagamento dilazionato della riserva matematica.

Dichiarato infine di attendere con interesse le valutazioni quantitative richieste dalla Commissione al Ragioniere generale dello Stato, auspica una revisione normativa che elimini le attuali disparità e gli intralci alla mobilità tra lavoro subordinato e lavoro autonomo e sia in grado, più in generale, di garantire credibilità al sistema.

Il dottor ARMENTANO, ringraziata la Commissione la cui iniziativa, assunta con la procedura informativa in atto, precede – ed è un fatto apprezzabile – la sentenza della Corte costituzionale, pone in primo luogo in evidenza la necessità di una razionalizzazione della materia per ragioni di principio, non essendo né giusto né logico discriminare fra lavoratori e imporre eccessivi oneri a carico di coloro che hanno prestato diverse attività lavorative nel corso della loro vita professionale, tanto più se si considera l'evoluzione verso una sempre maggiore mobilità del mercato del lavoro. L'intervento di razionalizzazione in tema di totalizzazione e di ricongiunzione non deve peraltro comportare costi aggiuntivi né a carico delle imprese né a carico della collettività, con il rischio di ulteriori inasprimenti di carattere fiscale.

Dopo che il PRESIDENTE ha osservato che appare opportuna una disciplina fiscale intesa a prevedere la detraibilità degli oneri pagati per la ricongiunzione, interviene il dottor VECCHIETTI il quale fa presente che è sempre più labile il confine che separa le diverse figure professionali anche per l'emergere di figure nuove. È indispensabile una armonizzazione, anche con riferimento al contesto europeo, particolarmente avvertita da quanti, operando nel settore terziario sempre più frequentemente svolgono la loro attività in diversi paesi. Segnalate le anomalie che ancora persistono per effetto dei diversi sistemi di calcolo delle pensioni anche nell'ambito del lavoro autonomo, rileva che, se vi sarà un'indubbia semplificazione con il passaggio al regime contributivo, è tuttavia necessaria una revisione delle contribuzioni previdenziali versate, anche nel quadro del sistema retributivo. Auspica che l'intervento del legislatore sappia cogliere il giusto equilibrio tra le esigenze di solidarietà e di razionalità del sistema previdenziale, così da evitare il rischio di possibili appesantimenti per effetto del ricorso a canali alternativi di finanziamento in attesa che il sistema contributivo sia a regime.

Il PRESIDENTE, notato che dalla discussione emerge il diffuso convincimento che con il passaggio al sistema contributivo molti proble-

mi possono trovare soluzione, fa tuttavia presente che si potrebbe pensare ad una soluzione stralcio per il periodo transitorio.

Dopo brevi interventi del dottor D'ANTONANGELO – che si augura che l'intervento legislativo possa eliminare le attuali sperequazioni ed evitare di aggiungere oneri ingiustificati – e del dottor DE SOSSI – che si associa alle osservazioni sviluppate nell'intervento del dottor Curatolo – il Presidente Michele DE LUCA, ringraziati gli intervenuti per il contributo assicurato ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.

ALLEGATO

Schema di relazione sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

del Presidente relatore senatore Michele DE LUCA

1. Premessa: ragioni, base giuridica e svolgimento della procedura informativa e della relazione alle assemblee.

1.1. La evoluzione socio-economica – in dipendenza, tra l'altro, del processo di *terziarizzazione* – e, segnatamente, le innovazioni tecnologiche ed organizzative nel mercato del lavoro comportano profonde modifiche – essenzialmente espansive – del *rischio professionale*, sotto profili diversi. L'emergenza di nuovi soggetti tutelati di nuove attività protette – in coerenza, appunto, con i nuovi processi produttivi ed i nuovi modelli organizzativi dell'*era postindustriale* – si coniuga, in tale prospettiva, con la configurazione di nuove *tipologie del rischio*.

Nella medesima direzione espansiva muove, tuttavia, anche il processo di graduale adeguamento del nostro ordinamento giuridico a valori e principi costituzionali. In attuazione del *diritto alla previdenza* (art. 38, secondo comma, Cost.) e di quello alla salute (art. 32 Cost.), infatti, nonché dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza (art. 3 Cost.), la Corte costituzionale ha, sostanzialmente, ampliato il novero delle attività protette, dei soggetti tutelati (1) e, talora, ha persino prospettato la configurazione di nuove tipologie del rischio (si pensi, ad esempio, al danno biologico) (2).

In coerenza con il prospettato *trend espansivo* del rischio professionale, s'impone l'adeguamento della tutela previdenziale relativa.

Né può prescindersi, talora, dall'intervento del legislatore. Questo risulta indispensabile, infatti, per adeguare il nostro ordinamento giuridico alla prospettata evoluzione dello scenario socio – economico di riferimento. Parimenti indispensabile risulta, tuttavia, anche nei casi in cui la Corte costituzionale si sia limitata a creare o segnalare lacune, senza tuttavia colmarle (si pensi, ancora una volta, al problema della tutela previdenziale del danno biologico). Inoltre pare diffusamente condivisa l'idea che le innovazioni normative prospettate – per risultare ispirate ad una logica sistemica – debbano essere affidate essenzialmente ad un nuovo testo unico, in sostituzione di quello attualmente in vigore (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

1.2. La logica assicurativa e, comunque, l'obiettivo dell'equilibrio finanziario concorrono poi nel postulare – in coerenza con l'espansione della tutela previdenziale, che é stata prospettata – la razionalizzazione del corrispondente sistema di finanziamento. Si tratta, in altri termini, di

meglio adeguare, da un lato, la misura dei premi alla articolata gravità del rischio professionale e di avviare, dall'altro, la prospettiva di separazione tra assistenza e previdenza. Anche in tema di finanziamento, tuttavia, risulta parimenti indispensabile l'intervento del legislatore in considerazione, tra l'altro, dell'ampia riserva di legge (art. 23, 53 Cost.).

1.3. Con l'espansione ed il rafforzamento della tradizionale funzione assicurativa – contro gli infortuni sul lavoro, appunto, e le malattie professionali – sembrano emergere o comunque svilupparsi, tuttavia, nuove funzioni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Prevenzione, cura e riabilitazione concorrono, infatti, a garantire la *tutela globale della salute* dei lavoratori, mentre il reinserimento lavorativo garantisce, altresì, il *diritto al lavoro* ai lavoratori infortunati e tecnopatici (3).

Intimamente connesse con la tradizionale funzione assicurativa, le nuove funzioni postulano parimenti innovazioni coerenti sia sul piano del finanziamento che su quello normativo ed istituzionale.

Intanto emerge l'esigenza di un supporto legislativo adeguato per la regolamentazione, il sostegno, la promozione e la incentivazione – in una con il reperimento dei fondi per il finanziamento rispettivo – delle nuove funzioni dell'INAIL. Innovazioni coerenti s'impongono, tuttavia, anche sul piano istituzionale (4.)

1.4. Proprio allo scopo di acquisire elementi utili per la elaborazione di indirizzi – in funzione delle innovazioni normative ed istituzionali prospettate – la Commissione ha avviato una procedura informativa sulle «*Prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*».

La norma istitutiva (articolo 56 legge 9 marzo 1989, n. 88) attribuisce, infatti, alla Commissione stessa la competenza a «*vigilare*», tra l'altro, sulla «*operatività*» delle leggi in materia previdenziale e sulla «*coerenza del sistema con le linee di sviluppo dell'economia nazionale*» (comma 2, lettera c).

Rientrano in tale competenza i prospettati problemi di *coerenza* tra la normativa previdenziale – in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, appunto – e le linee evolutive del contesto socio-economico di riferimento.

1.5. Nell'ambito della procedura informativa, sono stati ascoltati: il professor Giovanni Billia e il dottor Amerigo Ricciotti, rispettivamente Presidente e Direttore generale dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) (seduta del 9 marzo 1999); il professor Giuseppe Tesaro, Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (seduta del 10 marzo 1999); il dottor Rinaldo Fadda, Vice Direttore generale, l'avvocato Luigi Pelaggi, il dottor Isidoro Marino, il dottor Nazareno Tentella e il dottor Alberto Leo, per la Confindustria; il dottor Francesco Giacomini, Segretario generale, il dottor Bruno Antonucci e il dottor Giacomo Curatolo, per la Confartigianato; il dottor Alessandro Vecchietti e il dottor Carlo Falco, per la Confcommercio e l'avvocato Roberto Caponi, per la Confagricoltura (seduta del 30 marzo 1999); la

signora Elisabetta Leone, segretario confederale, e il dottor Nino Casabona per la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), il dottor Elio Corrente, per la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), il dottor Piero Morelli, per la Unione italiana del lavoro (UIL), il dottor Corrado Mannucci e il dottor Giovanni Zoroddu, rispettivamente Segretario generale aggiunto e Segretario confederale della Unione generale del lavoro (UGL) (seduta del 13 aprile 1999); il dottor Mario Orio e il dottor Giorgio Matarazzo, rispettivamente Direttore generale e responsabile del servizio affari sociali e legislazione sul lavoro dell'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA), il dottor Domenico Orofino e il dottor Massimo Menici, responsabili del settore legislazione lavoro dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI), i signori Pietro Mercandelli, Nedo Santini e il dottor Sandro Giovanelli, rispettivamente Presidente nazionale, componente del comitato esecutivo e dirigente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (AMNIL); i signori Guido Di Mauro e Claudio D'Antonangelo, rappresentanti per la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa (CNA); il dottor Claudio Caron, Sottosegretario di Stato al lavoro e alla previdenza sociale (seduta del 4 maggio 1999).

1.6. Elementi di conoscenza e di valutazione, acquisiti nel corso della procedura informativa, hanno concorso ad occupare il dibattito che – a seguito della presentazione ed illustrazione di uno schema di relazione da parte del Presidente – si è svolto in Commissione, nelle sedute del . All'esito del dibattito, a conclusione dei lavori, la Commissione ha quindi approvato la Relazione, da presentare alle assemblee delle Camere, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento del Senato della Repubblica e dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, ha stabilito di presentare al Parlamento.

2. Riforme della normativa antinfortunistica avviate nelle more della procedura informativa.

2.1. Nelle more della procedura informativa, sono state avviate significative riforme della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Né se ne può prescindere ai fini che ci occupano.

Le innovazioni normative avviate risultano invero orientate nelle direzioni che sono state prospettate. Né rileva in contrario la circostanza che non realizzino ancora integralmente gli obiettivi da perseguire. Si tratta infatti di deleghe conferite al Governo e, di conseguenza, ogni innovazione normativa risulta rinviata agli emanandi decreti legislativi. Peraltro principi e criteri di delega segnano i limiti della stessa legislazione delegata in relazione agli obiettivi che – per quanto si è detto – vanno perseguiti.

2.2. In coerenza con la prospettata tendenza espansiva del *rischio professionale*, sembrano muovere infatti alcuni principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo per la ridefinizione di taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro e le malattie professionali (art. 55 legge 17 maggio 1999, n. 144, recante *Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali*, così detto *collegato ordinamentale lavoro*) (5).

In tale prospettiva si colloca la prevista estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, appunto, ai «*lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti (...) nonché ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici*» (lettera *i*).

Resta fermo, tuttavia, «*quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del Testo unico*» (n. 1124 del 1965) – in tema di *attività protette* e, rispettivamente, di *persone assicurate* – risultandone così frustrato il prospettato obiettivo del superamento dei limiti che, per quanto si è detto, sono posti dalle disposizioni fatte salve.

È affidata, invece, alla discrezionalità del legislatore delegato – in coerenza con il *monito* della Corte costituzionale (6) – la copertura assicurativa del *danno biologico* (lettera *s*). Parimenti affidata alla discrezionalità del legislatore delegato risulta, altresì, la previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali (lettera *m*), fermo restando, tuttavia, il *sistema misto* creato da sentenze additive della stessa Corte costituzionale (7) (in forza del quale «*sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa*»). La *tutela dell'infortunio in itinere* (lettera *u*) risulta esplicitamente limitata, invece, al recepimento dei «*principi giurisprudenziali consolidati in materia*». Ne risulta, quindi, soltanto la legificazione della giurisprudenza consolidata che si è formata ad ordinamento invariato (8). Resta aperto, di conseguenza, il problema se il legislatore – nell'esercizio della propria discrezionalità (9) – debba estendere la tutela dell'infortunio *in itinere* al di là di quanto stabilito dall'ordinamento vigente (nella direzione, ad esempio, della generalizzazione della tutela più ampia, che è prevista dall'articolo 6 del TU n. 1124 del 1965 – per l'*infortunio in itinere*, appunto, del personale navigante – «*anche se l'infortunio avviene durante il viaggio per andare a prendere imbarco sulle navi*» e viceversa art. 6 TU n. 1124 del 1965).

2.3. In coerenza con la prospettata espansione della tutela previdenziale, risulta avviata anche la razionalizzazione corrispondente del sistema di finanziamento. Da un lato, si prevede infatti l'adeguamento della tariffa dei premi contestualmente alle ricordate ipotesi espansive della tutela (lettere *i*, *s*). Dall'altro, assolvono ad una evidente funzione di *razionalizzazione del sistema di finanziamento* sia la individuazione e separazione ai fini tariffari, nell'ambito della gestione industria, di quattro gestioni diverse (industria, artigianato servizi, altre attività) che le coerenti previsioni di nuovi criteri di classificazione dei datori di lavoro, delle tariffe corrispondenti – anche per i lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari – e delle retribuzioni convenzionali (lettere *a-f*).

Funzionale ad un riequilibrio compatibile con le specificità del settore e, nel contempo, al risanamento, alla efficacia ed alla economicità

della gestione agricoltura, risulta, poi, la rideterminazione dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori dipendenti del settore (lettera *h*).

Concorre allo stesso fine e, nel contempo, avvia la separazione tra previdenza ed assistenza la revisione del sistema di finanziamento e del livello di contribuzione, riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali – anche in funzione dell'«*accollo a carico del bilancio dello stato del disavanzo della gestione agricoltura*» – ed «*assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonché quelli del comparto delle amministrazioni pubbliche (.....)*» (lettera *o*).

2.4. Altre riforme investono, poi, la nuova missione dell'INAIL e la copertura finanziaria relativa (articolo 55, comma 1, lettere *l, q, r*).

In tale prospettiva si colloca la previsione in via sperimentale per il triennio 1999 – 2001 (lettera *l*), nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche al sostegno ed al finanziamento di «*programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione (.....) alle normative di sicurezza e igiene del lavoro*» – in favore di fasce deboli del mercato (piccole e medie imprese, settori agricolo e artigianale) – ovvero di «*progetti per favorire l'informazione e la formazione nella stessa materia* (ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 626 del 1994).

Parimenti funzionale all'informazione risulta, altresì, il riordino organico dei compiti e della gestione del casellario centrale informativi (lettera *r*).

Funzionale alla promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa degli invalidi del lavoro é, invece, la previsione in via sperimentale, per il triennio 1999 – 2001 (lettera *q*), della destinazione da parte dell'INAIL di somme, annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, alla promozione, appunto, ed al finanziamento di «*progetti formativi di riqualificazione professionale*» di detti invalidi, nonché al sostegno ed al finanziamento di «*progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche*», parimenti in favore di fasce deboli del mercato – quali le imprese piccole e medie e le imprese agricole ed artigiane – ed in funzione dell'occupazione degli stessi invalidi, che siano tenute ad assumere o a mantenere in servizio.

2.5. Né mancano coerenti prospettive di riordino sul piano normativo e su quello istituzionale.

Intanto un supporto legislativo adeguato risulta apprestato – per quanto si é detto – almeno per alcune delle nuove funzioni dell'INAIL . Resta, tuttavia, l'esigenza di stabilire forme di raccordo e coordinamento tra lo stesso Istituto ed altri enti od organismi deputati a svolgere le stesse funzioni (quali, ad esempio, le funzioni di tutela della salute o le «*attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro*», di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994, citato) oppure funzioni contigue. Si tratta di evitare, per tale via, sovrapposizioni, conflitti e, ancor più, il rischio che quelle funzioni non siano svolte da nessuno in dipendenza del convincimento di ciascuno che siano svolte da altri.

Maggiormente innovative risultano, tuttavia, altre prospettive di riordino sul piano normativo e su quello istituzionale.

2.6. Intanto la stessa delega al Governo per la ridefinizione di taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (art. 55 legge 17 maggio 1999, n. 144, citato) reca (lettera *t*) – tra i principi e criteri direttivi – la previsione di «*semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari (...), al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa.*».

Ne risultano così estesi all'INAIL – che ne era rimasto finora escluso, insieme agli altri enti previdenziali (art. 11, lettera *b*, legge n. 59 del 1997) – alcuni dei principi fondamentali (la semplificazione delle procedure, appunto, e la delegificazione), che ispirano la riforma della pubblica amministrazione (di cui alla stessa legge n. 59 del 1997).

2.7. Ben più profonde sembrano, tuttavia, le innovazioni normative che sono prospettate – sulla falsariga di precisi indirizzi stabiliti da questa Commissione (10) – dai principi e criteri direttivi della delega conferita al Governo per il «*riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza*» (articolo 57 della stessa legge n. 144 del 1999) (11).

Intanto il ridimensionamento del pluralismo degli enti – in coerenza, tra l'altro, con la tendenziale unificazione dei regimi previdenziali ed il superamento, che ne consegue, della «previdenza di categoria» – comporta la concentrazione nel medesimo ente delle funzioni identiche od analoghe, che risultino attualmente ripartite tra enti diversi. In tale prospettiva, l'INAIL pare destinato a concentrare la funzione assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutti i settori produttivi e per qualsiasi lavoratore.

Per quanto riguarda, poi, gli organi degli stessi enti, andrebbe ottimizzato il c.d. *modello duale*, del quale risulta diffusamente riconosciuta la permanente validità.

In tale prospettiva, risponde ad evidenti esigenze di semplificazione la *reductio ad unum* degli organi di gestione – concentrando la gestione, appunto, in un unico organo collegiale (una sorta di consiglio di amministrazione con un proprio presidente), in luogo dei tre attualmente esistenti (presidente, consiglio di amministrazione, direttore generale) – nonché l'adeguamento funzionale del numero di componenti dei pletorici organi di vigilanza (CIV).

La corretta ed univoca definizione del concetto di indirizzo generale e vigilanza ne consente poi la netta distinzione da quello di gestione, garantendone l'esercizio separato – da parte degli organi rispettivi – senza correre rischi di sovrapposizioni o conflitti.

Coerentemente vanno tenuti distinti e separati anche gli *apparati serventi* degli organi di gestione da quelli degli organi di indirizzo e vigilanza.

Nel contempo, dev'essere valorizzato il ruolo della dirigenza.

Decentramento territoriale – parimenti ispirato al *modello duale* – e razionalizzazione del sistema dei controlli completano, infine,

il prospettato disegno riformatore degli enti pubblici di previdenza e di assistenza.

Si tratta di prospettive di riforma sostanzialmente condivise dagli stessi enti previdenziali, dalle parti sociali, dal Governo e, motivatamente, fatte proprie dalla ricordata relazione di questa Commissione (12), che ha ispirato principi e criteri direttivi della delega di che trattasi (13). Né va trascurato che le riforme prospettate – come ha dimostrato la stessa relazione di questa Commissione – concorrono ad assicurare efficacia ed efficienza, nel governo degli enti pubblici di previdenza e di assistenza, nonché a realizzare economie di scala nei costi di gestione degli enti medesimi.

3. Nuovi problemi emersi nelle more della procedura informativa.

3.1. Nelle more della procedura informativa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato – con propria segnalazione del 9 febbraio 1999 (ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n.287 del 1990) – ha fatto pervenire al Parlamento ed al Governo le proprie osservazioni in merito alla normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché ad alcune proposte di legge destinate ad incidere in misura significativa sul ruolo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le osservazioni, espresse nella segnalazione, sono state sostanzialmente ribadite dal Presidente dell'Autorità nell'audizione resa dinanzi alla Commissione (nella seduta del 10 marzo 1999).

Anzitutto l'Autorità ha rilevato che l'intervento dello Stato – essenziale per garantire (ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione) il diritto fondamentale dei lavoratori a disporre di «*mezzi adeguati per le esigenze di vita*», (anche) in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale – non postula necessariamente un monopolio legale per la gestione del servizio assicurativo.

Si dovrebbe piuttosto delineare, ad avviso dell'Autorità, un quadro normativo in grado di assicurare la tutela dell'interesse costituzionalmente protetto in maniera completa, economica ed efficiente. In tale prospettiva, risulta essenziale la garanzia della misura minima delle prestazioni, che consenta a tutti i lavoratori di disporre dei «*mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita*». Parimenti deve essere garantita l'erogazione delle prestazioni – (anche) in caso di inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte del datore di lavoro (c.d. *automaticità delle prestazioni*) – mediante l'intervento pubblico, eventualmente attraverso la costituzione di un apposito fondo gestito da enti ausiliari o strumentali dello Stato. Deve sussistere, infine, una regolamentazione idonea ad evitare che – per effetto della selezione del rischio, tipicamente riconducibile all'attività assicurativa – i lavoratori, addetti a mansioni particolarmente rischiose, non possano trovare un'adeguata copertura assicurativa sul mercato oppure possano trovarla soltanto a condizioni eccessivamente onerose. Il perseguimento di tali obiettivi – come dimostra anche l'esperienza di altri paesi dell'Unione europea – non richiede necessaria-

mente, ad avviso dell'Autorità, il ricorso a un monopolio per la gestione del servizio assicurativo, potendosi in alternativa affidare tale servizio ad imprese operanti in regime di concorrenza.

Al riguardo, l'Autorità rileva, altresì, che una funzione di carattere sociale dovrebbe essere gestita in regime di monopolio legale – anche secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia europea – solo quando tale scelta sia effettivamente indispensabile, in quanto la relativa attività non può essere gestita economicamente da parte di imprese private. Tale circostanza si verifica tipicamente nel caso di attività previdenziali fondate sul principio della solidarietà, che implica il ricorso ad un sistema di finanziamento *a ripartizione*. Esula, in tali casi, qualsiasi nesso diretto tra i contributi e le prestazioni. Di conseguenza, lo squilibrio finanziario, che ne risulta, dev'essere necessariamente compensato dall'intervento dello Stato attraverso la fiscalità generale.

Con specifico riferimento all'attività di assicurazione contro gli infortuni professionali, l'Autorità rileva come – dall'analisi della normativa italiana – non emergano elementi di solidarietà tali da poterne escludere la natura economica, in quanto il perseguimento dell'equilibrio finanziario è garantito con i premi versati dagli assicurati. Da un punto di vista tecnico – economico, poi, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ad avviso dell'Autorità, appare un'attività pienamente comparabile alle altre attività assicurative svolte in regime di concorrenza. L'evento indennizzabile risulta, infatti, direttamente legato al rischio, nel senso che il lavoro determina l'esposizione al rischio dell'assicurato. Per ogni assicurato la retribuzione rappresenta, peraltro, il parametro di riferimento per il calcolo sia del premio che dell'indennizzo, esistendo così un nesso diretto tra l'ammontare del premio e quello della prestazione.

L'esperienza italiana mostra inoltre, ad avviso dell'Autorità, come la soluzione del monopolio pubblico non possa neppure giustificarsi sotto il profilo dell'efficienza produttiva, in quanto le eventuali economie di scala vengono di fatto vanificate dall'assenza di stimoli concorrenziali che inducano alla ricerca delle soluzioni produttive ottimali, a beneficio dei consumatori. A titolo esemplificativo, si osserva che, per la gestione industria dell'Inail, la struttura tariffaria è stata stabilita nel 1988 e non è stata più rivista in base all'evoluzione dei rischi. La circostanza, poi, che la stessa gestione industria dell'Inail registri elevati attivi – che vengono utilizzati per finanziare i disavanzi della gestione agricoltura – conferma che l'entità dei premi non è più proporzionata ai rischi. Questa anomalia, che recenti iniziative legislative tendono a superare, ha fatto gravare sul costo del lavoro un onere improprio, che avrebbe dovuto invece essere sopportato dall'intera collettività attraverso la fiscalità generale.

L'Autorità pertanto auspica un'ampia riconsiderazione delle modalità dell'intervento pubblico nel settore dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, in direzione di un'apertura alla concorrenza, da realizzarsi attraverso il riconoscimento della possibilità di accesso al mercato per le imprese che dispongano

di adeguati requisiti patrimoniali e soddisfino gli speciali vincoli regolamentari necessari per un'effettiva tutela dei lavoratori.

Recenti iniziative legislative – lungi dall'avviare il processo di liberalizzazione auspicato dall'Autorità – risultano indirizzate ad estendere ulteriormente l'area di esclusiva in capo all'INAIL. Vanno in tale direzione, ad avviso dell'Autorità, l'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, appunto, ai «*lavoratori dell'area dirigenziale*» (art. 55, lettera *i*, legge 17 maggio 1999, n. 144, citato) e l'istituzione ed attribuzione alla gestione dell'INAIL, in esclusiva, dell'assicurazione obbligatoria per la tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente derivante dal lavoro svolto in ambito domestico (articolo 7 A.S. 3362, recante *Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici*, già approvato dalla Camera dei deputati in data 16 giugno 1998, successivamente approvato, con modificazioni, dal Senato il 27 maggio 1999 ed, attualmente, all'esame della Camera in seconda lettura).

3.2. All'esito della procedura informativa, le osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – in merito alla normativa vigente in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – risultano ribadite dal Presidente dell'Autorità e sostanzialmente condivise dalle stesse organizzazioni imprenditoriali (ABI, ANIA, Confagricoltura, Confartigianato, Confcommercio e Confindustria) – che ne hanno promosso la procedura conclusasi con la segnalazione al nostro esame – nelle audizioni rese a questa Commissione dai rappresentanti rispettivi.

Le stesse osservazioni risultano, invece, motivatamente contestate – oltreché dalle altre parti sociali (CGIL, CISL, UIL, UGL, CNA, ANMIL) – anche dal Governo e dall'INAIL, nelle audizioni rese alla Commissione dai rappresentanti rispettivi.

Quanto alle osservazioni dell'Autorità, concernenti proposte destinate ad incidere – in senso espansivo – sul ruolo dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), risultano talora espresse «*perplexità*» (vedi, ad esempio, l'audizione di Elisabetta Leone, segretaria confederale CGIL, nella seduta del 13 aprile 1998) per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni domestici – ove si estenda a chi rivesta soltanto lo *status di casalinga* – anche da chi assume posizioni radicalmente critiche per le altre osservazioni della stessa Autorità.

D'altro canto, lo stesso Ministro del lavoro – nella nota del 3 marzo 1999, indirizzata al Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato – sottolinea che le contestuali riflessioni critiche, in ordine alla segnalazione dell'Autorità, «*non escludono tuttavia che della segnalazione stessa si debba tenere conto per evitare sconfinamenti dall'attività degli enti previdenziali*».

3.3. Ne risultano utili indicazioni di metodo per la Commissione: nella elaborazione del giudizio, come nella definizione degli indirizzi, pare invero da privilegiare la considerazione separata – che la segnalazione dell'Autorità lucidamente prospetta – della normativa antinfortuni-

stica vigente, da un lato, e delle prospettive di riforma investite dalle osservazioni dell'Autorità, dall'altro.

Non può escludersi, infatti, che si possa pervenire – in coerenza, peraltro, con indicazioni emergenti dalla stessa procedura informativa – a conclusioni non coincidenti tra loro, con riferimento a ciascuno dei prospettati filoni d'indagine.

4. Considerazioni conclusive: prospettive di riforma della normativa antinfortunistica.

4.1. Le riforme della normativa antinfortunistica, che sono state avviate nelle more della procedura informativa, impongono la sospensione del giudizio circa l'adeguatezza del processo riformatore appena iniziato, da un lato, come la riserva della definizione di indirizzi per ulteriori interventi, dall'altro, all'esito del giudizio medesimo.

La giusta direzione delle riforme avviate si coniuga infatti – per quanto si é detto – con l'inefficienza a realizzare gli obiettivi da perseguire.

Tuttavia soltanto la concreta attuazione delle riforme medesime – che risulta, in larga parte, affidata all'esercizio di deleghe conferite al Governo – ed il successivo monitoraggio, sugli effetti della legislazione delegata, consentono di definire, consapevolmente, prospettive ulteriori di riforma.

Di queste é già possibile intravedere, talora, le linee essenziali di sviluppo.

4.2. Intanto la prospettata estensione della tutela antinfortunistica presenta, per quanto si é detto, precisi limiti. Infatti risultano esplicitamente fatti salvi l'elenco delle «attività protette» ed i criteri per l'individuazione delle «persone assicurate» (di cui agli articoli 1 e 4 del TU 1124/65). Peraltro si limita, talora, a recepire princìpi che – ad ordinamento invariato – risultano enunciati dalla giurisprudenza consolidata in tema di infortunio *in itinere* (vedi *retro*) e di «lavoratori dell'area dirigenziale» (vedi *infra*).

Si tratta di innovazioni normative coerenti con la prospettata tendenza espansiva del *rischio professionale*. Né mancano – per quanto si é detto – prospettive di razionalizzazione del finanziamento ad esse correlate.

Resta irrisolto, tuttavia, il problema del superamento – più o meno radicale – dell'attuale sistema di tutela antinfortunistica.

Si tratta di stabilire, in altri termini, se il processo riformatore si debba limitare al continuo aggiornamento del *rischio tipizzato* – attraverso l'integrazione dell'elenco di attività protette e dei criteri per l'individuazione delle persone assicurate – oppure se debba configurare come evento protetto l'infortunio sul lavoro in sé, a prescindere cioè da qualsiasi elemento *tipizzante*, e considerare la situazione di bisogno, che ne derivi, quale titolo per l'accesso alla tutela.

Tuttavia la definizione di prospettive ulteriori nell'ambito dell'alternativa ora delineata – che risulta, all'evidenza, compatibile con la indi-

viduazione di soluzioni intermedie – non può prescindere dagli esiti delle riforme appena avviate.

Proprio a tale fine, quindi, é necessario attendere – per quanto si é detto – non solo l'esercizio delle deleghe, conferite al Governo per le riforme stesse, ma anche l'esito del monitoraggio sugli effetti della legislazione delegata.

4.3. Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alle malattie professionali. Per queste, tuttavia, la previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco – quale principio di delega, insieme alla salvezza del *sistema misto*, contestualmente prevista in forma esplicita – consente di pronosticare, sia pure problematicamente, l'adeguatezza della tutela che ne risulterà assicurata. Restano, tuttavia, problemi ulteriori – quale quello concernente il superamento del *sistema tabellare*, senza pregiudizio per i lavoratori – la cui soluzione va parimenti riservata all'esito dell'esercizio della delega conferita al Governo ed al monitoraggio sugli effetti della legislazione delegata.

4.4. All'esito di verifiche analoghe a quelle fin qui prospettate, va riservata altresì – con il giudizio circa l'adeguatezza delle riforme già avviate – la definizione della prospettiva di interventi ulteriori, anche con riferimento alla *nuova missione* dell'INAIL ed all'auspicato riordino sul piano normativo e su quello istituzionale.

A quest'ultimo proposito, tuttavia, va ribadita la già prospettata esigenza di stabilire forme di raccordo e di coordinamento tra lo stesso Istituto ed altri enti od organismi deputati a svolgere funzioni identiche o contigue.

In tale prospettive, tuttavia, pare destinato ad assolvere un ruolo essenziale il *riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza*. L'esercizio della delega – che é stata conferita al Governo per attuare tale riordino – risulta, quindi, affatto preliminare rispetto alla definizione di precisi indirizzi nella soggetta materia.

5. Considerazioni conclusive. Nuovi problemi emersi nelle more della procedura informativa.

5.1. La *liberalizzazione* dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – ferma restandone l'obbligatorietà ed a prescindere dalla natura pubblica dell'INAIL e dell'IPSEMA e da quella *privatizzata* dell'ENPAIA, che la esercitano nell'ambito della competenza rispettiva (14) – risulta prospettata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (con la *segnalazione* in esame) – in alternativa al *monopolio legale* degli stessi enti, asseritamente in contrasto con il diritto della concorrenza – muovendo dal convincimento che si tratti di attività economica, pienamente comparabile alle altre attività assicurative svolte da imprese private in regime, appunto, di concorrenza.

Ne esulano tuttavia, per ammissione della stessa Autorità, la garanzia a tutti i lavoratori della misura minima delle prestazioni – che con-

senta di disporre dei «mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita» (garantiti dall'articolo 38, secondo comma, della Costituzione) – come la cosiddetta «*automaticità delle prestazioni*», per la quale propone infatti l'intervento pubblico, eventualmente attraverso la costituzione di un apposito fondo gestito da enti ausiliari o strumentali dello Stato. Parimenti si prospetta la necessità di una regolamentazione idonea ad evitare che – per effetto della selezione del rischio tipicamente riconducibile all'attività assicurativa – i lavoratori, addetti a mansioni particolarmente rischiose, non possano trovare un'adeguata copertura assicurativa sul mercato oppure possano trovarla soltanto a condizioni eccessivamente onerose.

L'Autorità esclude, peraltro, che l'assicurazione antinfortunistica abbia una funzione di carattere sociale e sia, come tale, sottratta alla gestione economica da parte di imprese private in regime di concorrenza. Infatti la funzione sociale ricorre, ad avviso dell'Autorità, soltanto nel caso di attività previdenziali fondate sul principio della solidarietà, che implica un sistema di finanziamento a ripartizione.

Il panorama comparatistico europeo non offre indicazioni omogenee, come la stessa Autorità riconosce, circa la gestione – in regime di monopolio legale oppure in regime di concorrenza – dell'assicurazione antinfortunistica.

Peraltro l'Autorità trascura integralmente le funzioni dell'INAIL che non sono riconducibili al servizio assicurativo. Si tratta, come è noto, della prevenzione, nonché della cura, della riabilitazione e del reinserimento lavorativo e sociale dei lavoratori infortunati o tecnopatici.

Resta da sottolineare, infine, che l'Autorità, per sua stessa ammissione, è chiamata a rappresentare i valori della concorrenza e del mercato nel processo di decisione pubblica (ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge n. 287 del 1990). Compete, invece, alla sede politica ricomporre quei valori insieme ad altri in una più generale valutazione di sintesi, in funzione delle proprie scelte (anche) legislative.

5.2. Con riferimento alla normativa antinfortunistica vigente ed alla correlata prassi applicativa, sembrano destituite di qualsiasi fondamento le *osservazioni* dell'Autorità, laddove ritengono in contrasto con il diritto della concorrenza il *monopolio legale* dell'INAIL (dell'IPSEMA e dell'ENPAIA) – nella gestione dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – e ne prospettano la liberalizzazione, ferma restandone la obbligatorietà ed a prescindere dalla natura pubblica o privatizzata dell'ente gestore.

Invero le *osservazioni* in esame dell'Autorità muovono dal convincimento che si tratti di attività assicurativa comparabile a quella che le imprese private del settore svolgono in regime di concorrenza.

Tuttavia è proprio tale convincimento a risultare erroneo.

Invero, pur restando radicata alla logica assicurativa, la tutela previdenziale antinfortunistica non è volta a risarcire il danno subito dal lavoratore infortunato o tecnopatico, esentandone il datore di lavoro, né risulta di conseguenza commisurata al danno medesimo, ma è volta a garantire «*mezzi adeguati alle esigenze di vita*» (ai sensi dell'articolo 38, secondo comma, Cost.) – per ovviare alla situazione di bisogno deri-

vante da eventi protetti (infortunio sul lavoro, appunto, e malattia professionale) – a prescindere dalla responsabilità del datore di lavoro.

La commisurazione, poi, delle prestazioni e dei premi alla retribuzione garantisce l'adeguatezza delle prestazioni, rispetto alle «*esigenze di vita*», e quella del premio rispetto alle esigenze di finanziamento del sistema. Oltre a rappresentarne una evidente conseguenza, l'avanzo registrato dai più recenti bilanci dell'INAIL – per quanto riguarda il settore industriale – risulta altresì coerente con i criteri di *economicità e di imprenditorialità* che devono ispirare la gestione dell'Istituto medesimo (ai sensi dell'art. 55 della legge n. 88 del 1989).

Né può essere trascurata la circostanza che il sistema di finanziamento dell'INAIL é – in larga parte (per l'80% circa) – *a ripartizione*. Infatti tale sistema di finanziamento connota, per ammissione della stessa Autorità, proprio le attività previdenziali fondate sul principio della solidarietà.

Peraltro la stessa Autorità, da un lato, trascura le attività dell'INAIL diverse dall'assicurazione antinfortunistica (quale la prevenzione, nonché la cura, la riabilitazione ed il reinserimento lavorativo e sociale del lavoratore infortunato e tecnopatico), mentre considera estranee all'attività economica d'impresa, dall'altro, alcune garanzie che vengono offerte dalla stessa assicurazione antinfortunistica (quali la misura minima e l'automaticità delle prestazioni, la copertura di attività ad elevato rischio a condizioni non eccessivamente onerose).

Né pare consentito – quantomeno al fine di verificarne la conformità al diritto della concorrenza – separare soltanto alcune dal complesso di attività esercitate in regime di monopolio legale. Attività economiche di impresa risultano da sempre cumulate a funzioni pubbliche in capo al medesimo ente, senza tuttavia incidere sulla natura (pubblica, appunto) dell'ente. Peraltro la prospettata separazione comporterebbe, nel nostro caso, il non auspicabile risultato di *privatizzare gli utili e socializzare le perdite*.

Pertanto non risulta in contrasto con il diritto della concorrenza – contrariamente all'avviso espresso dall'Autorità – il *monopolio legale* dell'INAIL e, nell'ambito delle competenze rispettive, dell'IPSEMA e dell'ENPAIA.

5.3. Tuttavia ciò non esclude che i valori della concorrenza e del mercato – rappresentati dall'Autorità nel processo di decisione pubblica – possano concorrere ad ispirare Parlamento e Governo, congiuntamente ad altri valori, sia nel caso di rivisitazione del nostro sistema di tutela antinfortunistica che nella valutazione delle attuali ipotesi di espansione del ruolo dell'INAIL, che risultano investite dalle osservazioni della stessa Autorità.

In sede di rivisitazione del sistema, infatti, nulla esclude che – dal complesso delle attività esercitate dall'INAIL (oppure dall'IPSEMA o dall'ENPAIA) – ne possano essere scorporate alcune non solo in ossequio ai ricordati valori della concorrenza e del mercato oppure ad altri valori, ma anche per ragioni diverse. In tale prospettiva si potrebbe collocare, ad esempio, la totale dismissione degli immobili *non strumentali* – liberando gli enti dell'antieconomica gestione del patrimonio immobi-

liare (15) – come la rinuncia ad ogni altra attività *non istituzionale*, che contribuisca ad elevare i costi di gestione (16) o comunque risulti antieconomica.

Quanto alle ipotesi di espansione del ruolo dell'INAIL – che risultano espressamente investite dalle *osservazioni* dell'Autorità – non merita censure la prevista estensione dell'obbligo assicurativo ai lavoratori dell'area dirigenziale. Si tratta, infatti, del mero recepimento della giurisprudenza consolidata che – nella individuazione delle *persone assicurate* – prescinde dalla categoria o qualifica di inquadramento (quale, appunto, quella dirigenziale).

Per quanto riguarda, invece, l'attribuzione in esclusiva all'INAIL dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni domestici, la Commissione condivide le «*perplexità*» che sono emerse nel corso della procedura informativa – per il caso che ne dovesse risultare la copertura dello *status di casalinga*, a prescindere da qualsiasi prestazione di lavoro – e le propone quale indirizzo per il Parlamento e per il Governo.

(1) Sull'espansione dell'ambito della tutela antinfortunistica, vedi, per tutte, Corte costituzionale, sentenze n. 332 del 1992 (associati in partecipazione), 137 del 1989 (ballerini e tescicorei), 476 del 1987 (partecipanti all'impresa familiare), 369 del 1985 e 880 del 1988 (estensione tutela fuori dal territorio dello Stato per lavoro subordinato e, rispettivamente, autonomo), 55 del 1981 (personale addetto al servizio cassa).

(2) Vedi Corte costituzionale, sentenze n. 87 e 485 del 1991 e le sentenze n. 179 e 206 del 1988, sul danno biologico e, rispettivamente, sul sistema misto per le malattie professionali.

(3) La funzione di prevenzione trova riscontro in specifica previsione di legge (articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994, nel testo vigente), che annovera l'INAIL tra gli enti ed organismi deputati a svolgere «*attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro*». La stessa funzione, tuttavia, risulta già avviata dall'Istituto, tra l'altro, mediante l'istituzione del «Centro per la prevenzione» e, sul territorio, dei «Nuclei regionali per la prevenzione» – con funzioni di informazione, formazione, ricerca, assistenza e consulenza nella soggetta materia – e della banca-dati su infortuni e malattie professionali, parimenti con funzione informativa, nonché mediante campagne d'informazione sui rischi da lavoro, l'accordo con il Dipartimento della funzione pubblica – per l'assistenza, la informazione e formazione del personale, la consulenza a favore delle pubbliche amministrazioni – ed altre iniziative analoghe.

Parimenti volte alla tutela della salute risultano, altresì, le funzioni di cura e di riabilitazione degli stessi lavoratori infortunati e tecnopatici. In particolare, la funzione riabilitativa risulta già avviata dall'INAIL, essenzialmente, mediante lo sviluppo della propria attività protesica. L'ampliamento del «Centro protesi» di Vigorso di Budrio e della filiale di Roma si coniuga, in tale prospettiva, con l'apertura, entro l'inizio del 2000, del nuovo «Centro protesi Italia meridionale» di Lametia Terme. Già avviata dall'INAIL risulta, altresì, la funzione di reinserimento lavorativo di lavoratori infortunati e tecnopatici, tra l'altro, mediante l'istituzione di corsi di formazione per disabili e l'attivazione di centri di riabilitazione (S. Valentino, Volterra), che ne valutano la capacità lavorativa residua.

(4) In tale ambito si colloca la relazione di questa Commissione su «*Prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi*» (Doc. XVI-bis, n. 2).

(5) L'articolo 55 della legge 17 maggio 1999, n. 144, recante «*Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*», così recita:

«Art. 55. - (*Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*). – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine

di ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, di seguito denominato «testo unico», delle seguenti gestioni separate:

1) industria;
2) artigianato;
3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonché per le relative attività ausiliarie;

4) altre attività di diversa natura, quali credito, assicurazione, enti pubblici;

b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui all'articolo 9 del testo unico;

c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché del tasso di infortuni sul lavoro;

d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);

e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;

f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico, fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la liquidazione delle rendite;

g) previsione del riordino, anche con riferimento a situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni, precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle prestazioni conseguente all'impiego di nuove e più precise metodiche o strumentazioni di indagine, purchè non riconducibile a dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i termini ultimi di revisionabilità delle rendite, non integra gli estremi di un errore rilevante ai fini della rettifica;

h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonché dell'aliquota contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le specificità che caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento, l'efficacia e l'economicità della gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico, dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ancorchè vi siano previsioni, contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché

ai lavoratori parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;

l) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di congrue risorse economiche, la cui entità sarà definita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di priorità che dovranno essere determinati attraverso una direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno fissati anche le modalità di formulazione dei progetti ed i termini di invio, nonchè l'entità delle risorse che annualmente l'Istituto destinerà al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene;

m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;

n) previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;

o) previsione della revisione del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonchè quelli del comparto delle Amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge;

p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il trattamento di reversibilità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi dell'articolo 85 del testo unico;

q) previsione, in via sperimentale, per il triennio 1999-2001, della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro, nonchè per sostenere o finanziare, in tutto o in parte, sulla base di criteri e modalità approvati dal consiglio di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera *l)*, progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;

r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:

1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non professionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie per identificare il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento ministeriale;

2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalità che utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative;

3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di un organo di governo e gestione espressione dei soggetti interessati;

s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa dei premi;

t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa;

u) previsione di una specifica disposizione per la tutela dell'infortunio *in itinere* che recepisca i principi giurisprudenziali consolidati in materia.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

4. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Il consiglio dell'INPS e dell'INPDAP è composto da ventiquattro membri, dei quali la metà in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la restante metà ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di rappresentatività e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL è composto da venticinque membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione all'INPS».

5. I termini di pagamento previsti dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

6. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente: «I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizione assicurativa, già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata». La presente disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Al fine di attuare il trasferimento all'INAIL delle funzioni in materia assicurativa già trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello SCAU, il decreto di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

(6) Vedi riferimenti a nota 2.

(7) Vedi Corte costituzionale, sentenze n. 179 e 206 del 1988, con riferimento al settore industriale ed a quello agricolo rispettivamente.

(8) Vedi, per tutte, Corte costituzionale, sentenza n. 429 del 1990; Corte di cassazione, sentenze n. 48816449, 3742, 455 del 19988929, 7259 del 1997.

(9) Vedi Corte costituzionale, sentenza n. 429 del 1990, citata.

(10) Nella relazione su «*Prospettive di riforma degli enti pubblici di previdenza e dei loro organi*» (Doc. XVI-bis, n. 2), citata.

(11) L'articolo 57 della legge n. 144 del 1999, recante «*Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza*», così recita:

«Art. 57. - (*Riordino degli enti pubblici di previdenza e di assistenza*). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a riordinare gli enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltreché ai principi generali desumibili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione per incorporazione di enti con finalità o funzioni identiche, omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed in due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di ogni altro beneficiario, nonchè previsione di eventuale soppressione dei fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti presso l'INPS e loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, previa predisposizione di un piano di risanamento dei fondi in *deficit*, e con possibilità di armonizzazione al regime generale del complesso delle aliquote contributive dovute al relativo settore nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica; rimodulazione, nel quadro dei principi di armonizzazione riferiti al decreto legislativo 24 aprile 1997, n. 164, dei contributi e delle misure e modalità di erogazione delle prestazioni rivolte alla realizzazione di economie della contabilità separata di settore;

b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante interesse pubblico nonché degli enti, inclusi gli enti di previdenza e assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non è necessaria la personalità di diritto pubblico;

c) distinzione e separazione della funzione di gestione amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, allo scopo di evitare sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi nel rispetto, comunque, dei poteri demandati alla dirigenza;

d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri di professionalità, e previsione della nomina del presidente, in coerenza con la normativa contenuta nella legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni, e nell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

e) adeguamento funzionale del numero di componenti degli attuali organi di indirizzo e vigilanza;

f) omogeneità di organizzazione per enti pubblici omologhi di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina degli organi;

g) distinzione e separazione degli apparati serventi dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera o), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

- h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza con i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
- i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il principio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e vigilanza da quello di gestione amministrativa e di quest'ultima dalla gestione operativa, come previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
- l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali poteri di vigilanza ministeriali finalizzati anche alla verifica della coerenza dell'attività degli enti stessi con gli indirizzi di politica generale e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
- m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti, in coerenza con i principi di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20;
- n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di concertazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo in comune di contraenti ovvero di strutture operative specializzate nonché di nuclei di valutazione;
- o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in particolare, della mobilità e dell'utilizzo ottimale delle strutture impiantistiche.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.»

(12) Vedi riferimenti alla nota precedente.

(13) Come risulta univocamente, tra l'altro, dagli atti preparatori della stessa legge n. 144 del 1999.

(14) Sulla competenza degli enti pubblici e privatizzati di previdenza ed assistenza, vedi la relazione della Commissione su «*I risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza nel periodo 1994-1997: i possibili interventi correttivi sul duplice fronte della sostenibilità finanziaria e macroeconomica dei sistemi previdenziali e della riorganizzazione operativo-gestionale degli enti*» (Doc. XVI-bis n. 3), capitolo 1.

(15) Vedi la relazione di questa Commissione, citata alla nota 14, capitolo 3.

(16) Vedi la relazione di questa Commissione, citata alla nota 14, capitolo 5.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse**

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe SPECCHIA

La seduta inizia alle ore 13,25.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.
(R033 004, B37^a, 0105^o)

Il senatore Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, la seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso e che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta. Avverte tuttavia che, ove la persona ascoltata ne segnalasse la necessità e la Commissione concordasse, la ripresa televisiva a circuito chiuso verrà interrotta e della relativa parte del resoconto stenografico non verrà data pubblicazione.

Audizione del dottor Alfredo Ormani, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata.
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, dà la parola al dottor Ormani.

Alfredo ORMANNI, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Torre Annunziata*, espone che l'indagine giudiziaria condotta dal suo ufficio ha per oggetto attività svolte nello stabilimento dell'Avis di Castellammare di Stabia, che si estende su una superficie di circa 100 mila metri quadrati. Tale impresa ha l'incarico di effettuare le operazioni di decoibentazione dell'amianto dai vagoni ferroviari.

L'indagine – come è noto anche da fonti giornalistiche – ha preso le mosse dalla denuncia di un *ex* operaio dell'Avis, il quale ha prodotto all'autorità giudiziaria del materiale fotografico che mostra operazioni di

interramento di amianto (avvenute circa dieci anni fa) sotto la superficie su cui insistono dei capannoni dell'Avis medesima. Di tali operazioni gli uffici giudiziari hanno ottenuto conferme anche da altre informazioni testimoniali, ma – fino a questo momento – conferme della presenza dell'amianto non sono venute dalle perizie disposte dal pubblico ministero.

Espone altresì che all'autorità giudiziaria è pervenuta anche una denuncia da parte degli uffici dell'Inail relativa ad altri tre capannoni dell'Avis di Castellammare di Stabia, i quali peraltro, sequestrati in un primo momento, sono stati poi dissequestrati, poichè il perito non era riuscito a trovare tracce di amianto. Il medesimo perito successivamente è stato percosso da ignoti.

Informa che, in relazione a queste due denunce – i cui procedimenti è in procinto di riunire – ha provveduto doverosamente a iscrivere diverse persone nel registro degli indagati, sia per il reato di avvelenamento di acque o sostanze alimentari, di cui all'articolo 439 del codice penale, sia per tentato omicidio doloso, giacchè ritiene che condotte simili non possano che essere animate da dolo eventuale, data la notorietà del fatto che l'amianto causa – come è universalmente accertato – diversi tipi di tumore.

Ritiene che vi siano due interrogativi di fondo che dovranno trovare risposta con l'inchiesta: uno è relativo all'ipotesi che nel contesto delle maestranze dell'Avis vi siano soggetti che intendono strumentalmente creare il «caso dell'amianto» poichè ne lucrerebbero dei benefici previsti nella legge 257 del 1992; l'altro è relativo alla ragione per cui un'impresa affermata come l'Avis debba ricorrere a violazioni così clamorose della legge, procedendo tanto banalmente quanto incautamente all'interramento dell'amianto nei propri stabilimenti.

Il senatore Giovanni IULIANO (DS) chiede se l'autorità giudiziaria precedente abbia acquisito i contratti tra le Ferrovie dello Stato e l'Avis, se abbia avuto notizia di altri casi simili a quello esposto e se abbia notizia di problematiche analoghe insorte in relazione al caso della Italtubi.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il senatore Giovanni IULIANO (DS) conclude prospettando l'opportunità di istituire in seno alla Commissione un gruppo di lavoro sui problemi dell'amianto.

Il senatore Giovanni LUBRANO DI RICCO (Verdi) chiede se l'autorità giudiziaria precedente abbia contezza di casi di malattie specificamente correlati ai fatti oggetto dell'indagine.

Alfredo ORMANNI, rispondendo al senatore Lubrano di Ricco, espone che uno dei testimoni dell'episodio ripreso nelle fotografie è deceduto.

(La Commissione delibera di procedere in seduta segreta. I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Alfredo ORMANNI dichiara che – pur dinnanzi ad una certa qual riluttanza dell’Avis – sta tentando di acquisire la documentazione contrattuale e che, in relazione ad eventuali altri episodi simili, l’indagine prosegue ad ampio spettro.

Il deputato Paolo RUSSO (FI) chiede se le autorità sanitarie abbiano svolto uno studio o un censimento sui casi tumorali verificatisi tra gli operai dell’Avis e, in caso positivo, quale ne sia il contenuto. Domanda altresì se vi sia una resocontazione delle quantità di amianto che fanno ingresso negli stabilimenti e di quelle che ne escono. Domanda infine se sia nota all’autorità giudiziaria la destinazione finale dell’amianto riveniente dalle operazioni di decoibentazione.

Alfredo ORMANNI dichiara che non è a conoscenza di un censimento dei casi tumorali verificatisi all’Avis, ma può affermare che un simile studio sarebbe comunque difficile, anche perchè molte delle persone affette da neoplasie si fanno curare fuori dalla Campania. Quanto agli altri elementi richiesti, dichiara di aver rivolto nelle debite forme i medesimi quesiti alle competenti autorità e di essere in attesa di risposte.

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, nel ringraziare il dottor Ormanni della sua esposizione, fa presente che prospetterà al Presidente Scalia la richiesta di costituzione di un gruppo di lavoro che tratti la materia dell’amianto e ricorda che alle ore 18 di oggi scade il termine per presentare proposte di modifica al testo della bozza di relazione sull’Emilia Romagna.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

Presidenza del Presidente
Fabio EVANGELISTI

AUDIZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 143, COMMA 2, DEL REGO-
LAMENTO, DEL SOTTOSEGRETARIO PER L'INTERNO GIANNICOLA
SINISI SUI CONTENUTI DEL CONSIGLIO GIUSTIZIA E AFFARI
INTERNI SVOLTOSI IL 27 E 28 MAGGIO 1999

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari interni, Gianni-
cola SINISI.

La seduta inizia alle ore 20,15.

Sull'ordine dei lavori
(A007 000, B26^a, 0016^o)

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, propone, apprezzate le circostanze che non consentono ai senatori di partecipare alla seduta essendosi protratta la discussione sul documento di programmazione economica e finanziaria, di rinviare l'audizione – consentendovi il sottosegretario Sinisi – a martedì 13 luglio p.v. alle ore 13,30. Chiede quindi al Sottosegretario se intende depositare il testo scritto della sua relazione che – lo ricorda – riguarda i contenuti del Consiglio Giustizia e Affari Interni svoltosi il 27 e il 28 maggio u.s.

Il sottosegretario per affari interni Giannicola SINISI consente.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, ricorda che tra i temi discussi nel Consiglio Giustizia e Affari Interni del 27 e 28 maggio u.s. vi era anche la questione della Convenzione EURODAC che, a seguito

dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, dovrà essere trasformata in un regolamento comunitario. Ricorda che la Convenzione EURO-DAC riguarda la costituzione di una banca dati per la raccolta delle impronte digitali dei richiedenti asilo e degli immigrati clandestini. L'argomento era già stato affrontato dal Comitato nel dicembre del 1997, per l'esame di due progetti di decisione, e la questione del moltiplicarsi delle banche dati a livello europeo – con finalità di cooperazione tra le forze di polizia – sarà affrontato anche nella seduta di domani con l'audizione del professor Rodotà. Propone pertanto di chiedere al Presidente della Camera la trasmissione al Comitato del Progetto di Convenzione EURODAC, che il Governo ha inviato al Parlamento.

Il Comitato approva all'unanimità.

Il deputato Anna Maria DE LUCA (FI) chiede che la Presidenza approfondisca i contenuti delle dichiarazioni rese dall'onorevole FEI nel corso della seduta del 30 giugno 1999 in base a cui l'ambasciatore Cavalchini avrebbe disatteso le indicazioni contenute in un parere vincolante approvato dal Comitato.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, *presidente*, si riserva di approfondire la questione con la collega FEI.

La seduta termina alle ore 20,30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

SEDE PLENARIA

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

Intervengono il Sottosegretario di Stato alla Funzione Pubblica, on. Gianclaudio Bressa, il Sottosegretario di Stato per l'Università e la ricerca scientifica e tecnologica, ing. Antonino Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 14,25.

Pubblicità dei lavori
(R033 004, B31^a, 0041^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0033^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato da ultimo il 6 luglio.

Il senatore Renzo GUBERT (Misto-II Centro-UPD) osserva che il ridimensionamento degli apparati centrali dello Stato, che il sottosegretario Bassanini ha indicato come uno degli elementi qualificanti del provvedimento in titolo, è obiettivo senz'altro condivisibile. Non ap-

paiono tuttavia adeguate le misure normative concretamente predisposte per il perseguimento di tale scopo. Esse non sembrano innanzitutto tali da condurre ad un'effettiva riduzione – se non sul piano meramente nominalistico – delle strutture ministeriali, non consentendo, per altro verso, un significativo snellimento nella composizione della compagine governativa.

Per contro, rileva che l'accorpamento delle strutture preposte a specifici e rilevanti settori produttivi, soprattutto a quello agroalimentare, presenta il rischio di pregiudicare un'adeguata ed attenta valutazione delle specifiche esigenze proprie di ciascuno di essi. Ciò vale tra l'altro anche per quanto riguarda la struttura unica prevista per il governo delle politiche sociali.

Sottolinea ancora che la relazione e le considerazioni integrative svolte dai colleghi sul decreto in esame non hanno consentito di evidenziare sufficientemente le ragioni profonde poste a fondamento della riduzione del numero dei ministeri mediante accorpamento, essendo di fatto prevalsa la mera petizione di principio per cui l'accorpamento è positivo in quanto tale.

Conclude ribadendo il proprio favore rispetto alle misure che archino concreti ed effettivi benefici sul piano dello snellimento delle strutture e delle procedure, riaffermando per contro con forza la propria avversità ad interventi di facciata.

Il deputato Franco FRATTINI (FI), con riferimento alla struttura del Governo nel suo complesso come delineata nel provvedimento in titolo, ferma restando la sua valutazione complessivamente positiva, sottolinea il rischio che l'introduzione di taluni istituti può determinare di fatto una indesiderata moltiplicazione di enti.

Si riferisce in particolare alla figura dell'Agenzia, in ordine alla quale segnala la necessità di considerare se il modello definito nel decreto in esame consenta di conseguire un reale effetto sostitutivo degli attuali apparati. In caso positivo, sarebbe comunque necessario valutare attentamente di volta in volta gli effetti derivanti in concreto dalla scelta della fattispecie dell'Agenzia dotata di personalità giuridica piuttosto che dell'Agenzia che ne è invece priva. È comunque indispensabile scongiurare l'eventualità che il «saldo» dell'operazione di riordino possa risultare negativo proprio sotto il profilo della semplificazione delle strutture burocratiche.

In secondo luogo, sottolinea che gli interessi riconducibili al settore agroalimentare si sono venuti progressivamente ad ampliare. Si è in particolare evidenziato come le funzioni di governo del settore non si limitino oramai al solo profilo del coordinamento tra interventi comunitari e nazionali sul mercato, ma si estendano con sempre maggiore evidenza alle questioni della tutela e della sicurezza dei consumatori. Alla luce di tali considerazioni, non sembra esservi dubbio circa la necessità che il comparto venga rimesso alla responsabilità di un Ministro *ad hoc*, che sia preposto ad un'apposita struttura. Tale soluzione, che appare preferibile anche rispetto all'ipotesi intermedia che prefigura il responsabile del comparto come «Ministro del Presidente del Consiglio», avrebbe

inoltre il pregio di consentire una presenza più autorevole del nostro Paese nelle sedi internazionali e di disporre in tali contesti della pienezza dei poteri procedurali ivi riconosciuti.

In merito alla prevista istituzione degli Uffici territoriali del Governo, rileva come sussista il rischio di una contraddizione. Il provvedimento di riordino della Presidenza del Consiglio dei ministri, anch'esso all'esame di questa Commissione, prevede infatti che il Presidente del Consiglio mantenga la funzione di indirizzo e coordinamento nei riguardi delle Regioni. Conseguentemente i prefetti, che sarebbero preposti agli Uffici territoriali sopra indicati e che svolgerebbero anche le funzioni attualmente imputate ai commissari di Governo, si troverebbero nella singolare posizione di dover rispondere nei confronti del Ministro dell'interno anche per l'attuazione degli atti di indirizzo emanati dal Presidente del Consiglio. È pertanto necessario che il provvedimento in esame espliciti con chiarezza che, nell'esercizio delle funzioni relative all'ordinamento regionale, i prefetti rispondono funzionalmente al Presidente del Consiglio, ferma restandone la dipendenza gerarchica dal Ministro dell'interno.

Segnala ancora le difficoltà che potrebbero conseguire al trasferimento ad un ministero di settore delle funzioni attualmente svolte, nell'ambito della Presidenza del Consiglio, dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi per Roma Capitale. Poiché tale struttura coordina anche l'attuazione degli interventi connessi al Giubileo del 2000, questi ultimi potrebbero subire pregiudizi e ritardi in conseguenza della necessità di riallocare presso altra struttura l'unità organizzativa in questione, con il necessario trasferimento dei relativi capitoli di bilancio e dei rapporti contrattuali in corso.

Ribadisce infine le perplessità segnalate nella riunione di ieri circa l'imputazione in capo al Ministro dell'interno delle funzioni di vigilanza sull'Agenzia per la protezione civile.

Il deputato Giacomo GARRA (FI) condivide le preoccupazioni espresse dal deputato Frattini sull'effettiva realizzazione di una semplificazione dell'apparato del Governo. Ai ministri coordinatori si aggiungono eventuali ministri delegati, nonché agenzie che, se non delimitate nel numero e nelle attribuzioni, rischiano di trasformare l'operazione di riforma in una mera operazione di facciata. Fa notare che la distinzione fra ministri coordinatori e ministri delegati non è prevista dalla Costituzione. Condivide comunque la soluzione prospettata dal Presidente circa la possibilità di prevedere ministri delegati non solo presso la Presidenza del Consiglio, ma anche presso strutture di ciascun ministero. Fa presente tuttavia che soltanto in seguito all'approvazione della modifica dell'articolo 95 della Costituzione potranno essere introdotte nel nostro ordinamento figure di ministri di settore. Passando a considerazioni di merito, osserva – relativamente all'articolo 4, comma 1, che rinvia a decreti ministeriali – la inidoneità di tale strumento. Per determinare l'organizzazione, la dotazione organica e la disciplina degli uffici dirigenziali appare opportuno il decreto presidenziale.

Manca inoltre nel testo un'apposita previsione circa gli oneri finanziari e la relativa copertura.

Sottolinea altresì in merito alla entrata in vigore della riforma che la previsione rende incerti i termini di riorganizzazione dei ministeri e quindi molto probabile un differimento.

Dopo aver evidenziato la necessità di chiarire chi sia il soggetto competente a stabilire le risorse finanziarie, il personale da trasferire alle agenzie, fa notare che non risulta chiaro nel testo il meccanismo di articolazione dei ministeri in dipartimenti.

Relativamente alla amministrazione periferica, osserva che già oggi le prefetture si configurano sia come organi periferici del ministero dell'interno sia come organi periferici del Governo nel suo complesso. Non comprende pertanto il motivo per cui le prefetture debbano modificare la denominazione se non mutano nella sostanza le funzioni ad esse attribuite.

Esprime inoltre perplessità sulle considerazioni secondo cui il potere di indirizzo politico è esercitato dai ministri coordinatori. Se così fosse si ridurrebbero le competenze riconosciute dalla Costituzione al Presidente del Consiglio dei ministri. Invita a considerare inoltre l'opportunità di prevedere accanto al numero dei ministri coordinatori anche il numero degli eventuali ministri delegati. In tal modo si garantirebbe una composizione equilibrata della composizione del Consiglio dei ministri, e si eviterebbe il rischio che il maggior numero di ministri delegati vanifichi il ruolo e le competenze dei ministri coordinatori.

Sottolinea la opportunità di fare chiarezza sulle competenze nel settore del Mezzogiorno visto che nel testo presentato dal Governo le stesse sono affidate a diverse strutture.

Relativamente poi al personale dipendente delle agenzie fa notare che l'eventuale diverso trattamento giuridico ed economico rispetto al trattamento riconosciuto ai dipendenti del ministero potrebbe rendere nuovamente attuale il fenomeno della «giungla retributiva».

Invita a chiarire nel testo in esame se il ministero dell'interno mantiene la competenza in materia di rapporti tra Stato e confessioni religiose. In tal caso occorre integrare il provvedimento del Governo anche alla luce della considerazione che la Presidenza del Consiglio dei ministri è destinata in prospettiva a diventare organismo deputato al supporto necessario per le funzioni di indirizzo e coordinamento: non troverebbe pertanto giustificazione il riconoscimento alla stessa Presidenza del Consiglio della competenza in merito ai rapporti tra Stato e confessioni religiose.

Evidenzia inoltre una assenza di coordinamento tra la relazione illustrativa al testo del Governo e l'articolato. A tal proposito fa notare che nella relazione non c'è alcun riferimento al rapporto organizzativo del Corpo dei Vigili del fuoco con il ministero dell'interno, contrariamente a quanto previsto nel testo. Esprime perplessità sulle scelte contenute nel provvedimento circa la gestione del Corpo dei vigili del fuoco all'interno della agenzia della protezione civile, anche alla luce della presenza capillare del corpo medesimo sul territorio.

Relativamente al ministero per il lavoro, la salute e le politiche sociali fa presente l'opportunità di confrontarsi con altri paesi europei all'interno dei quali non è dato ravvisare alcun esempio di accorpamento dei ministeri del lavoro e delle politiche sociali. Considerando che il modello del *welfare state* deve conciliarsi con il processo di federalismo che si intende avviare, appare opportuno il confronto con il modello spagnolo. Relativamente alla questione delle politiche agricole richiama condividendole le osservazioni del deputato Frattini.

Conclude rilevando – in merito agli ordini professionali – che il trasferimento della vigilanza sui medesimi dal ministero di grazia e giustizia al ministero delle attività produttive apparirebbe inopportuno. Prende comunque atto del chiarimento secondo cui la disciplina concernente la vigilanza sugli ordini professionali sarà dettata con legge ordinaria e non con legge delegata.

Il senatore Giancarlo TAPPARO (DS-U) considera il complessivo impianto di riforma dell'organizzazione del Governo una scelta coraggiosa e necessaria che accompagna e consolida il disegno di federalismo amministrativo iniziato con l'attuazione del capo I della legge delega. Conviene che lo schema di decreto in esame presenta taluni elementi che vanno attentamente ponderati in quanto rischiano di delineare orientamenti di fondo originariamente non previsti. Considerando il caso del Ministero del lavoro, fa notare che la politica del lavoro deve configurarsi come una politica attiva, che tende a inserirsi nei processi di sviluppo e a considerare gli ammortizzatori sociali non semplicemente come «elementi di risulta», bensì come profili collegati ai grandi processi di ristrutturazione. Inoltre la formazione professionale deve rappresentare un fenomeno continuo e permanente (ricorda in tal senso l'innalzamento dell'obbligo formativo fino a 18 anni); deve infine essere incentivato il rapporto tra istruzione e formazione professionale, entrambe connesse all'attività d'impresa. Evidenzia ancora il forte collegamento che deve sussistere tra il mondo dell'impresa e il sistema dell'innovazione, nonché tra le politiche del lavoro e i processi di programmazione negoziata (patti territoriali e altri strumenti consimili). Sulla base di tali considerazioni sottolinea i rischi connessi all'ipotesi prospettata nella riforma di accorpare il Ministero del lavoro con il Ministero della sanità e delle politiche sociali. Potrebbe così ritenersi implicita la rinuncia a politiche del lavoro attive, lasciando così al Ministero del lavoro compiti di intervento limitatamente a quei profili di distorsione che il processo economico, il sistema dell'economia reale sempre più liberalizzata tendono a produrre. Fa notare il rischio che prevalga tale impostazione non corretta, che si contrappone peraltro alle stesse dichiarazioni politiche formulate dal Governo in materia. Esprime perplessità sulla ipotesi alternativa di riordino – da più parti avanzata – circa la ripartizione del Ministero del lavoro in due grandi apparati funzionali, quello delle politiche attive e quello delle politiche assistenziali.

In merito alla questione degli ordini professionali, sottolinea che la competenza del Ministero di grazia e giustizia circa la vigilanza solo sull'ordine dei notai e sull'ordine degli avvocati, potrebbe prefigurare

per i rimanenti ordini professionali l'inserimento in un'area intesa come servizi, rischiando in tal modo di perdere quella rilevanza e quel rango che i suddetti ordini dovrebbero mantenere e che viene loro attribuita proprio dal meccanismo della vigilanza.

Fa notare che al fine di consentire l'attuazione del federalismo amministrativo la riforma dei ministeri, la presenza di ministri coordinatori e di ministri delegati, l'articolazione delle agenzie devono realizzare una semplificazione della struttura amministrativa centrale nel rispetto delle indicazioni previste dalla legge delega.

Con riferimento ai commissari di governo richiama il ruolo della Presidenza del Consiglio in merito alla funzione di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni. Reputa riduttivo ridurre tale funzione al rapporto tra Ministero degli interni e prefetti. In merito alla agenzia della protezione civile sottolinea la visione totalizzante delle funzioni della suddetta agenzia, soprattutto riguardo alla questione del Corpo dei vigili del fuoco i cui compiti presupporrebbero una presenza di interazione con il Ministro dell'interno.

Il senatore Ettore ROTELLI (F.I.) richiamando l'articolo 124 della Costituzione che riconosce al Commissario del Governo, residente nel capoluogo della regione, la competenza a coordinare le competenze amministrative dello Stato con le competenze amministrative delle Regioni, fa presente che la nuova articolazione dell'amministrazione periferica dello Stato crea un problema di carattere organizzativo. Al prefetto preposto all'ufficio territoriale del governo nel capoluogo della regione e chiamato ad assumere - a norma dell'articolo 11 del provvedimento - anche le funzioni di Commissario del governo, non vengono riconosciute tutte le funzioni che attualmente il Commissario di governo esercita in base all'articolo 124 della Costituzione. In tal modo con una norma primaria si limiterebbe la sfera di applicazione della norma costituzionale. Appare pertanto opportuno modificare il testo nel senso di riconoscere al prefetto tutte le competenze attualmente attribuite al Commissario di Governo. Dopo aver precisato che il testo del Governo propone una riforma dell'organizzazione dei ministeri sotto il profilo amministrativo e non una riforma dell'organo Governo, osserva che l'obiettivo della razionalizzazione dell'apparato amministrativo centrale non appare conseguito. Considerando che il processo di accorpamento dei ministeri è strettamente connesso al processo di trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni, fa notare che in assenza di snellimento delle strutture amministrative centrali lo stesso processo di decentramento appare vanificato.

Aggiunge che il provvedimento non affronta il problema del personale per il quale sarebbe stato opportuno prevedere il principio della mobilità.

Esprime perplessità sulla denominazione del Ministero dell'economia e finanze visto che il settore delle attività produttive, affidato alla competenza di un dicastero distinto, ricomprende attività anch'esse economiche. Relativamente al settore delle politiche agricole fa notare di aver condiviso il *referendum* abrogativo del Ministero delle politiche

agricole. Non è personalmente favorevole all'ipotesi di un dicastero per la gestione delle politiche agricole, in quanto reputa razionale la previsione di un ministero delle attività produttive con competenze concernenti anche il settore agricolo.

Si dichiara infine contrario ad un Ministero della sanità visto che la sanità è materia di competenza regionale. Reputa pertanto favorevole l'accorpamento dell'attuale ministero della sanità all'interno del ministero per le politiche sociali che non andrebbero distinte dal lavoro e dalla salute nella denominazione. Dichiara infine di non condividere la sottrazione delle competenze sui beni e le attività culturali al Ministero della pubblica istruzione.

Fa presente l'opportunità di sottolineare nel parere la debolezza dell'impianto della riforma proposta, il che non deve significare appoggio alle resistenze corporative esistenti. Conclude esprimendo perplessità sulla previsione di magistrati chiamati a dirigere il ministero di grazia e giustizia ritenendo necessario affermare il ruolo specifico che debbono avere le competenze amministrative e organizzative.

Si riserva infine di intervenire in sede di esame del provvedimento che riforma la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione che non appare affatto condivisibile. Preannuncia a tale proposito la richiesta di audizione del Sottosegretario alla funzione pubblica Bassanini in qualità di esperto del settore della pubblica amministrazione.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»

(Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, B31^a, 0040^o)

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato il 6 luglio.

Il deputato Aldo CENNAMO (DS-U) segnala una questione interpretativa relativa al disposto dell'articolo 4, comma 1, del provvedimento in titolo, che dispone la soppressione e la messa in liquidazione dell'Ente autonomo Volturmo con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni. Tale ultimo provvedimento prevede che alle operazioni di soppressione e liquidazione provvede il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che può eventualmente nominare un commissario liquidatore. Tuttavia, il successivo articolo 8, comma 5, dello schema di decreto in esame attribuisce la facoltà di nominare un commissario straordinario al Ministro vigilante, che, nel caso dell'Ente in questione, è il Ministro dell'interno.

Sempre l'articolo 4, comma 1, del decreto in esame rimette inoltre al ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica il compi-

to di provvedere al collocamento delle azioni della società anonima per l'esercizio dei pubblici servizi (SEPSA), della quale l'Ente autonomo Volturno è unico azionista. Tale società gestisce attualmente numerosi e rilevanti servizi di trasporto a Napoli, nell'area flegrea e sulle isole di Ischia e Procida, ed in particolare le ferrovie Circumflegrea e Cumana ed altre linee ferroviarie in concessione.

Alla luce di tali premesse, l'assetto normativo risultante a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento in esame sarebbe incongruente sotto un duplice profilo. Sarebbe in primo luogo incerta la competenza a curare le procedure di soppressione, con particolare riguardo alla spettanza del potere di nomina di un eventuale commissario straordinario. Il potere decisionale attribuito al Ministro del tesoro in ordine al collocamento delle azioni della SEPSA, che - come detto - costituisce una realtà strategica nel sistema dei trasporti campano, non sarebbe inoltre facilmente conciliabile con la competenza in materia ferroviaria attribuita alla regione Campania dai recenti decreti di trasferimento di funzioni.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *relatore*, ritiene che la questione sollevata dal deputato Cennamo sia effettivamente fondata e si riserva di esplicitarne i termini nell'ambito dello schema di parere che si accinge a predisporre al riguardo.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone, a causa della concomitanza dei lavori della Commissione con le comunicazioni del Governo al Senato di sospendere la seduta e riprenderla al termine dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione consente.

La seduta sospesa alle ore 15,50, riprende alle ore 22,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B31^a, 0018^o)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che in data 6 luglio 1999 il Presidente della Camera dei Deputati ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, il deputato Vittorio Messa - al quale rivolge il benvenuto - in sostituzione del deputato Antonio Mazzocchi, dimissionario.

Propone infine, in relazione alla tarda ora, di rinviare alla seduta di domani, giovedì 8 luglio l'esame degli altri provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 22,20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Audizioni informali in merito allo schema di decreto legislativo recante « Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» di rappresentanti della CGIL, CISL e UIL e di rappresentanti del Comitato nazionale ordini professionali.

L'Ufficio di Presidenza si è svolto dalle ore 20,15 alle ore 22,15.

(R029 000, B31^a, 0014^o)

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lett. a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonchè in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettere b) e d), 14, comma 1, lettere a), d) ed f) e 18, comma 1, lettere b), d) ed f) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lett. a) e 12, comma 1, lett. s) e t), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. b) e 14, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

ERRATA CORRIGE

Con riferimento al Bollettino delle Giunte e delle Commissioni di martedì 6 luglio 1999 a pagina 167, seconda colonna, riga 30, l'espressione «fa presente che non appare opportuna la previsione secondo cui è il ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica ad avere competenze in materia di ricerca applicata» deve intendersi «fa presente che non appare opportuna la previsione del parere secondo cui al ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica siano di fatto sottratte competenze in materia di ricerca applicata».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

**Gruppo di lavoro «Lavoro minorile e sfruttamento minori»
(coordinatore onorevole Elisa Pozza Tasca).**

Il Gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 14,45 alla ore 15,55.
(A007 000, B27^a, 0016°)

**Gruppo di lavoro «Affidamento, affido e adozioni»
(coordinatore onorevole Anna Maria Serafini).**

Il Gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 18,05 alla ore 18,45.
(A007 000, B27^a, 0012°)

**Gruppo di lavoro «Immigrazione e scomparsa di minori»
(coordinatore senatore Giuseppe Maggiore).**

Il Gruppo di lavoro si è riunito dalle ore 19,05 alla ore 20,20.
(A007 000, B27^a, 0013°)

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2ª)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

94ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Senese, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto legislativo deferito:

alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento dell'organizzazione del Governo (n. 476): osservazioni favorevoli con rilievi.
(R139 b00, B31ª, 0033º)

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 1999

38^a seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Thaler Ausserhofer, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 11^a Commissione:

Schema di decreto legislativo recante trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144» (n. 491): osservazioni: favorevoli.
(R139 b00, C11^a, 0025^o)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 8 luglio 1999, ore 14

Comunicazioni del Presidente

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal senatore Mario Greco, in relazione al procedimento penale n. 1732/99R R.G.N.R. pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

*Autorizzazioni a procedere ai sensi
dell'articolo 96 della Costituzione*

Esame del seguente documento:

- Domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del dottor Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro dei lavori pubblici *pro tempore*, nonché dei signori Severino Citaristi, Vincenzo Lodigiani e Tiziano Vecellio (*Doc. IV-bis*, n. 28).

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 3 della regione Toscana.
 - Verifica delle elezioni nel Collegio 2 della regione Friuli Venezia Giulia.
-

BILANCIO (5^a)

Seduta congiunta con la

V Commissione (Bilancio) della Camera dei deputati

Giovedì 8 luglio 1999, ore 11,30 e 16

Procedure informative

ORE 11,30

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.

ORE 16

Audizione, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento del Senato e dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento della Camera, del Governatore della Banca d'Italia.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 8 luglio 1999, ore 8,30 e 14,30

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc. LVII, n. 4*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni*

di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri).

- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).

- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

IX. Esame dei disegni di legge:

- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (4057) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (1388-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Nord-Per la Padania indipendente, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Disposizioni temporanee per agevolare gli interventi ed i servizi di accoglienza del Grande Giubileo dell'anno 2000 (4090).
- Deputati CERULLI IRELLI e SODA - Disposizioni in materia di indennità dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari (3562) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PORCARI ed altri - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

X. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).
- Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (n. 476).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FOLLONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (61).
- PEDRIZZI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado. Norme sul riconoscimento del trattamento di parità alle scuole non statali (547).
- GUBERT. - Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione (553).
- ELIA ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado (595).
- BRIENZA. - Norme in materia di parità scolastica (1140).
- LORENZI ed altri. - Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell'istruzione dell'obbligo (1458).
- RONCONI ed altri. - Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori. Norme per la parità per le scuole statali e non statali (2217).
- MAGGIORE. - Norme in materia di parità scolastica tra scuole statali e non statali (2304).

- DE ANNA ed altri. - Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento (2331).
- Disposizioni per il diritto allo studio e per l'espansione, la diversificazione e l'integrazione dell'offerta formativa nel sistema pubblico dell'istruzione e della formazione (2741).
- CORTIANA ed altri. - Disposizioni in materia di parità scolastica (2827).
- TAROLLI ed altri. - Ordinamento della scuola non statale (4012).
- TAROLLI ed altri. - Ordinamento della scuola non statale (4127).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto concernente la ripartizione del capitolo 1204 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche (n. 487).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 8 luglio 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente e di indennità spettanti al giudice di pace. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale (3807) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca; Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri*).
 - LISI. - Modifica dell'articolo 34 del codice di procedura penale in materia di incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento (91).

- LISI. – Adeguamento delle somme da corrispondere a titolo di riparazione per ingiusta detenzione (95).
- SALVATO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali (198).
- GERMANÀ. – Norme per la riparazione per l'ingiusta detenzione (471).
- MANCONI. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta delle parti. Introduzione dell'articolo 444-*bis* del codice di procedura penale (1211).
- GRECO ed altri. – Divieto di pubblicazione e diffusione del nome e/o della semplice immagine dei magistrati in materia penale (1615).
- VALENTINO ed altri. – Modifica alle disposizioni in tema di giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta (1821).
- FOLLIERI ed altri. – Nuove norme del procedimento penale (2085).
- SERENA. – Misure a tutela della persona oggetto di informazione di garanzia (2360).
- LO CURZIO. – Integrazione dell'articolo 424 del codice di procedura penale per consentire al giudice dell'udienza preliminare il rinvio a giudizio per reato diverso rispetto a quello proposto del pubblico ministero (2531).
- VALENTINO ed altri. – Modifiche agli articoli 369 e 335 del codice di procedura penale (2649).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di competenza del pubblico ministero (2679).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in tema di ruolo del giudice per le indagini preliminari e di durata delle indagini preliminari (2680).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche degli articoli 114 del codice di procedura penale e 684 del codice penale, e nuove norme, in materia di diffusione di informazioni, a tutela di minori non direttamente coinvolti in procedimenti penali (2834).
- BERTONI. – Nuova disciplina dei delitti di concussione e corruzione e del giudizio abbreviato (3340).
- CARUSO Antonino ed altri. – Istituzione di uffici stampa presso le procure della Repubblica e modifica dell'articolo 684 del codice penale (3457).
- GRECO. – Facoltà del testimone di farsi assistere da un difensore nel corso delle indagini (3518).
- MARINI ed altri. – Nuova disciplina dell'onere delle spese difensive sostenute dall'imputato e dall'indagato (3709).

- MARINI ed altri. - Istituzione dell'obbligo della motivazione per il decreto del rinvio a giudizio (3712).
- FOLLIERI ed altri. - Modifica del comma 5 dell'articolo 486 del codice di procedura penale (3757).
- e delle petizioni nn. 41, 46, 93, 474 e 532 ad essi attinenti.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).
- FASSONE ed altri. - Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. - Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3831).
- PERA ed altri. - Modifiche in tema di rifiuto di rispondere da parte delle persone indicate nell'articolo 210 del codice di procedura penale (3844).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).

- GRECO ed altri. - Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. - Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. - Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

V. Esame del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. - Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

VII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).
- PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del «termine ragionevole» del processo (3813).
- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).
- TAPPARO ed altri. - Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante*

- dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo).*
- SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
 - SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
 - MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
 - Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
 - Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale (3160-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (130-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea il 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 13 e dell'articolo 18 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri).*
- Nuova disciplina delle adozioni (160-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 39 e da 60 a 74 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mazzuca Poggiolini ed altri).*
- Modifica della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori; norme per la campagna informativa per la promozione dell'affidamento dei minori (445-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 12 e da 22 a 24 del disegno di legge d'iniziativa delle senatrici Bruno Ganeri ed altre).*
- Nuove disposizioni in materia di adozioni (1697-bis) (*Risultante dallo stralcio, approvato dall'Assemblea nella seduta del 26 febbraio 1998, degli articoli da 1 a 8 e da 18 a 20, dell'articolo 21 (eccetto il capoverso 8-quater del comma 1) e degli articoli 22 e 23 del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Salvato ed altri).*

- BUCCIERO e CARUSO Antonino. - Riforma dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione, con abolizione del limite massimo di età tra adottanti e adottando e definizione normativa della preferenza per l'indivisibilità dei fratelli adottandi (852).
 - MAZZUCA POGGIOLINI. - Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'introduzione dell'adozione integrativa (1895).
 - CARUSO Antonino ed altri. - Modifica dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori (3128).
 - SERENA. - Modifiche ed integrazioni alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione (3228).
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 8 luglio 1999, ore 14

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- RUSSO SPENA ed altri. - Norme in materia di cooperazione allo sviluppo (166).
 - PREIONI. - Abrogazione di norme che consentono la partecipazione di magistrati e di personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia alle attività disposte dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (402).
 - MANTICA ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza in tema di cooperazione allo sviluppo (1141).
 - RUSSO SPENA ed altri. - Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (1667).
 - BOCO ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare permanente per l'indirizzo e il controllo della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (1900).
 - BEDIN. - Disciplina del volontariato internazionale (2205).
 - PROVERA e SPERONI. - Nuova normativa per la cooperazione nei Paesi in via di sviluppo (2281).
 - SALVI ed altri. - Riforme della politica di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2453).

- BOCO ed altri. – Riforma della cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo (2494).
- ELIA ed altri. – Nuova disciplina della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (2781).
- Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (2989).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 (1156-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Croazia in materia di servizi aerei, con allegato, fatto a Roma l'8 luglio 1998 (3959).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Bologna il 3 dicembre 1997 (3985).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo del Canada, i Governi di Stati membri dell'Agenzia spaziale europea – ASE, il Governo del Giappone, il Governo della Federazione russa ed il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione relativa alla Stazione spaziale civile internazionale, con allegato, fatto a Washington il 29 gennaio 1998 (3996).
- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Turkmenistan, dall'altra, con allegati, protocollo e atto finale, fatto a Bruxelles il 25 maggio 1998 (3999).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell'IDA (*International Development Association*) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo (4027).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 8 luglio 1999, ore 9 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ad attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio» predisposto ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (n. 488).

In sede consultiva

II. Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc. LVII*, n. 4).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 8 luglio 1999, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507: norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato (n. 493).

In sede consultiva

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo» (n. 473).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
- MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
- FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
- MINARDO ed altri. - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
- COSTA. - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
- e della petizione n. 447 ad essi attinente.

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- BRIGNONE. - Provvedimenti per la conservazione degli organi antichi e la tutela dell'arte organaria (3553).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di accessi ai corsi universitari (4022).
- MAZZUCA POGGIOLINI e BRUNI. - Istituzione del numero chiuso nei corsi di laurea in medicina e chirurgia (1493).
- VERALDI e RESCAGLIO. - Nuove norme sul numero chiuso nelle facoltà universitarie (4001).
- MONTICONE ed altri. - Norme per la regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di laurea dell'università ad accesso programmato (4003).
- BUCCIERO ed altri. - Norme di sanatoria relative all'iscrizione ai corsi universitari per gli anni accademici 1997-1998 e 1998-1999 (4020).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disciplina generale dell'attività musicale (2619).
- SERVELLO ed altri. - Norme per la tutela e la protezione della musica leggera italiana (755).

- MELE ed altri. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari contemporanee (1547).
- POLIDORO. - Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori (2821).
- e delle petizioni nn. 313 e 388 ad essi attinenti.

Procedure informative

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese, nella seduta antimeridiana del 30 giugno, dal Ministro della pubblica istruzione sulla riforma degli organi collegiali territoriali della scuola.

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Deputati DUCA ed altri. - Istituzione del Museo tattile nazionale «Omero» (3470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- BISCARDI ed altri. - Interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con *handicap* sensoriali (4052).

II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli*).
- MANIERI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. - Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. - Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. - Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).

- SERENA. - Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 8 luglio 1999, ore 9 e 15

ORE 9

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ORE 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc. LVII, n. 4*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).

- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).
- Disciplina delle «strade del vino» (3246-570-2084-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tattarini ed altri; Poli Bortone ed altri; Simeone; Peretti; Malagnino ed altri; modificato dal Senato in un testo unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Uchielli; Ferrante ed altri, e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità (4032) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pecoraro Scanio ed altri, Manzoni, Losurdo ed altri*).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (4072) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 8 luglio 1999, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 maggio 1999, n. 148, recante differimento dei termini per l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, in materia di interventi di sostegno pubblico alle imprese, nonchè per la regolarizzazione contributiva in agricoltura (4128) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 8 luglio 1999, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:
 - Schema di decreto legislativo recante trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto, a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (n. 491).
- II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:
 - Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili e da pesca (n. 474).
 - Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale (n. 475).

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc. LVII, n. 4*).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all'apprendistato (4136).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- CÒ ed altri. - Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739).

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 8 luglio 1999, ore 8,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
- Disposizioni per la tutela sanitaria delle attività sportive e per la lotta alla diffusione del *doping* (4102).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Approvazione del progetto obiettivo AIDS 1998-2000» (n. 483).

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 8 luglio 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GIOVANELLI ed altri. - Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4064).
- SPECCHIA ed altri. - Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4118).

II. Esame del disegno di legge:

- MANFREDI ed altri. - Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4126).

In sede consultiva

I. Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente la riforma dell'organizzazione del Governo (n. 473).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 125-*bis* del Regolamento, del seguente documento:

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc. LVII*, n. 4).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 8 luglio 1999, ore 15

Audizione dell'onorevole Maria Pia Garavaglia, Presidente Generale della Croce Rossa Italiana, su problematiche afferenti alla emergenza sanitaria nei campi profughi del Kosovo, nonché alla sede di accoglienza di Comiso.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 8 luglio 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di accessi ai corsi universitari (4022).
- Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999 (4057) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, recante disciplina della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio, del 23 giugno 1994 (4072) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame dei disegni di legge:

- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014)
- GIOVANELLI ed altri. - Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4064).

- SPECCHIA ed altri. - Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4118).
- MANFREDI ed altri. - Integrazione della definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (4126).

III. Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera *a*) e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59» (n. 473).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

Giovedì 8 luglio 1999, ore 13,30

Esame ai sensi dell'articolo 118-*bis*, comma 1, del regolamento della Camera e dell'articolo 125-*bis*, comma 1, del regolamento del Senato.

- Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2000-2003 (*Doc. LVII*, n. 4).

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Giovedì 8 luglio 1999, ore 14

Audizione del Direttore generale della RAI, sul pluralismo nell'informazione della concessionaria pubblica.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 8 luglio 1999, ore 13,30

Seguito e conclusione dell'esame della proposta di relazione sulla regione Emilia-Romagna.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen**

Giovedì 8 luglio 1999, ore 13,30

Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

Audizione del Professor Stefano Rodotà, Presidente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 8 luglio 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione degli articoli 11, comma 1, lettera a), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordimento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, norme su altri enti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sull'istituzione di consorzi, nonchè in materia di estensione delle disposizioni vigenti per enti di ricerca, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*) e *d*), 14, comma 1, lettere *a*), *d*) ed *f*) e 18, comma 1, lettere *b*), *d*) ed *f*) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame e votazione dello schema di decreto legislativo recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche» ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *c*) e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *a*) e 12, comma 1, lettere *s*) e *t*) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Trasformazione dell'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo in società per azioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*) e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino della Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*) della legge 15 marzo 1997, n. 59».

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana
dei consorzi agrari

Giovedì 8 luglio 1999, ore 14

Audizione del dottor Antonio Rossetti.

